Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 novembre 2005 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE
Aziende per i servizi sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2005, n. 0347/Pres.

Approvazione della variante n. 3 al Regolamento edilizio del Comune di Paluzza.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres. di data 7 ottobre 2005 é stata approvata la variante n. 3 al Regolamento edilizio del Comune di Paluzza.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2005, n. 0352/Pres.

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 19/2004. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4 commi 2, 3, 4 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) il quale prevede che, al fine di promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe, e accessori d'abbigliamento usati, nell'ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992 n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» alle Province;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 in merito alle modalità di concessione di detti contributi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 14 settembre 2005, n. 2220;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle Province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento bilancio 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2005

ILLY

Regolamento concernente le modalità per la concessione di contributi alle Province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, previsti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 19, (Assestamento del bilancio 2004).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), individua le modalità per la concessione di contributi alle Province volti a promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati, nell'ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, previsti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004).

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione regionale concede contributi alle Province che stipulano apposite convenzioni con organizzazioni senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale e che operano da almeno due anni nell'ambito dei progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Art. 3

(Spese e interventi ammessi)

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalle Province, nell'ambito delle convenzioni all'uopo stipulate con le organizzazioni di cui all'articolo 2, per l'acquisto di contenitori ed altre attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe ed accessori d'abbigliamento usati e per campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del loro riciclo, riutilizzo e recupero tramite l' utilizzo di strumenti informativi.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il giorno 1 marzo di ogni anno corredate dallo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 5

(Misura del contributo)

1. Il contributo è commisurato in conto capitale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, ed è concesso nei limiti dell'importo richiesto in proporzione alla popolazione residente nelle diverse Province e risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

2. Il contributo è erogato successivamente alla stipula della convenzione.

Art. 6

(Rendicontazione)

1. Le Province beneficiarie provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2005 n. 0358/Pres.

Iscrizione di Fondi assegnati dallo stato per lo svolgimento di funzioni ex decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Direttore generale della Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto n. 6330 del 4 aprile 2005, ha disposto l'impegno, a favore delle regioni e delle province autonome, dell'importo complessivo di 50.260.097,48 euro per l'anno 2005 per lo svolgimento delle funzioni amministrative alle stesse conferite in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», assegnando alla regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 4.658.136,41;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2256 del 14 settembre 2005;

VISTO il Decreto del Direttore centrale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. RAF/2/4082 del 26 settembre 2005;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 non esistono tutte le appropriate unità previsionali di base, né gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cui fare affluire la predetta assegnazione e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esistono le appropriate unità previsionali di base ma non esistono gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cui fare affluire la predetta assegnazione e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per

l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 4.658.136,41 per l'anno 2005, suddiviso negli importi di seguito indicati a carico delle seguenti unità previsionali di base esistenti o di nuova istituzione, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) euro 100.000,00 per l'anno 2005 - UPB 2.3.1898 - capitolo 602 (2.3.1) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex decreto legislativo n. 143/1997 - Ricerca e sperimentazione - SIAGRI» e con lo stanziamento di euro 100.000,00 per l'anno 2005;

b) euro 2.830.743,15 per l'anno 2005 - UPB 2.3.835 - capitolo 605 (2.3.2) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Montagna - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex Decreto legislativo n. 143/1997 - Fondo regionale per lo sviluppo montano» e con lo stanziamento di euro 2.830.743,15 per l'anno 2005;

c) euro 791.480,00 per l'anno 2005 - UPB 2.3.1026 - capitolo 606 (2.3.2) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex decreto legislativo n. 143/1997 - iniziative nel settore dell'agriturismo» e con lo stanziamento di euro 791.480,00 per l'anno 2005;

d) euro 220.000,00 per l'anno 2005 - UPB 2.3.1998 - di nuova istituzione al Titolo II - Categoria 2.3 - Rubrica n. 330 - con la denominazione «Assegnazioni vincolate ad interventi di competenza del Servizio Affari generali, amministrative e politiche comunitarie» - capitolo 603 (2.3.1) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex decreto legislativo n. 143/1997 - ERSA» e con lo stanziamento di euro 220.000,00 per l'anno 2005;

e) euro 30.000,00 per l'anno 2005 - UPB 2.3.469 - capitolo 604 (2.3.1) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex decreto legislativo n. 143/1997 - iniziative di educazione alimentare» e con lo stanziamento di euro 30.000,00 per l'anno 2005;

f) euro 685.913,26 per l'anno 2005 - UPB 2.3.1026 - capitolo 607 (2.3.2) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato ex decreto legislativo n. 143/1997 - iniziative per le malghe» e con lo stanziamento di euro 685.913,26 per l'anno 2005.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 4.658.136,41 per l'anno 2005, suddiviso negli importi di seguito indicati a carico delle seguenti unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) euro 100.000,00 per l'anno 2005 - UPB 11.3.330.1.2022 - capitolo 6339 (2.1.141.2.10.10) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Ricerca e sperimentazione - SIAGRI - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento di euro 100.000,00 per l'anno 2005;

b) euro 2.830.743,15 per l'anno 2005 - UPB 11.8.330.2.514 - capitolo 1052 (2.1.234.3.10.12) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Montagna - con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento euro 2.830.743,15 per l'anno 2005;

c) euro 791.480,00 per l'anno 2005 - UPB 11.1.330.2.352 - capitolo 6294 (2.1.243.3.10.24) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - «Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici, per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche nei locali dell'azienda stessa nonché per la realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento di euro 791.480,00 per l'anno 2005;

d) euro 220.000,00 per l'anno 2005 - UPB 11.3.330.1.369 - capitolo 6802 (2.1.159.2.10.10) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Contributi all'ERSA - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento di euro 220.000,00 per l'anno 2005;

e) euro 30.000,00 per l'anno 2005 - UPB 11.5.330.1.375 - capitolo 6804 (2.1.152.2.10.10) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - con la denominazione «Contributi per iniziative di educazione alimentare - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento di euro 30.000,00 per l'anno 2005;

f) euro 685.913,26 per l'anno 2005 - UPB 11.2.330.2.363 - capitolo 6306 (2.1.243.3.10.10) - di nuova istituzione alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - con la denominazione «Contributi per la costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, per opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, per opere di provvista d'acqua e per ricoveri per mandrie - Fondi statali ex decreto legislativo n. 143/1997» e con lo stanziamento di euro 685.913,26 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005 n. 0361/Pres.

D.M. 501/1996, articolo 8. Sostituzione membro componente il Consiglio camerale di Trieste in rappresentanza del settore del credito.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 aprile 2000, n. 0136/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio camerale di Trieste;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel citato Consiglio camerale, i membri dell'organo medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 18 luglio 2005, pervenuta per il tramite della Camera di commercio di Trieste in data 1 settembre 2005, dal membro componente dott. Francesco Slocovich, designato dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.);

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente camerale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sostituzione del consigliere dimissionario nelle more del già avviato procedimento di ricostituzione del Consiglio camerale di Trieste, in scadenza il 31 ottobre 2005;

PRESO ATTO della designazione del nuovo rappresentante, comunicata con nota del 4 ottobre 2005, prot. n. 004407 dell'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.);

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

In base alla designazione pervenuta dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), il rag. Giovanni Battista Ravidà è nominato, in sostituzione del dott. Francesco Slocovich - dimissionario, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste nell'ambito del settore del credito rappresentato nel Consiglio camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre n. 0362/Pres.

Articolo 30 ACN per i rapporti con i medici di medicina generale. Istituzione Collegio arbitrale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- il vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, giusta le disposizioni dell'articolo 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita il 23 marzo 2005 ed è entrato in vigore nella medesima data;
- l'anzidetto Accordo, in sede di prima applicazione, concerne il triennio economico 2001-2003 ed il biennio normativo ed economico 2004-2005, mentre, a regime, avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

VISTO l'articolo 30 del summenzionato Accordo, il quale dispone che:

- in ciascuna Regione è istituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
  a) un Presidente, nominato dall'Assessore regionale alla sanità, od organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
  b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore regionale alla sanità, od organo competente;
  c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;

- il predetto Collegio è preposto alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, alle cui norme essi sono tenuti all'osservanza;
- le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

RILEVATO che, ai sensi del comma 8, del predetto articolo 30 dell'Accordo, sono di competenza del Collegio arbitrale solo le violazioni di maggiore gravità, che danno luogo alle sanzioni elencate nel comma 7, della norma testé citata, previa istruttoria da parte dell'Azienda;

PRECISATO che, in base alle disposizioni dell'anzidetto comma 7, dell'articolo 30 dell'Accordo, le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:

a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi d'infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;

b) sospensione del rapporto per durata non inferiore ad un mese per recidiva d'infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;

c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali, comprese quelle di cui all'articolo 19, comma 2, e per la recidiva d'infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto;

VISTE:

- la nota prot. n. 1567/S/05, del 25 maggio 2005, con cui l'Assessore alla salute e alla protezione sociale ha invitato l'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Trieste a segnalare una rosa di tre nominativi, ai fini della nomina del Presidente del Collegio in parola;
- la nota prot. n. 15/68/S/05, del 25 maggio 2005, con cui l'Assessore alla salute e alla protezione sociale ha invitato le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a designare, congiuntamente, quattro nominativi (due titolari e due supplenti) quali propri rappresentanti in seno al predetto Collegio;
- le note prot. n. 1569/S/05 del 25 maggio 2005 e prot. n. 1684/S/05 del 17 giugno 2005 con le quali, l'Assessore alla salute e alla protezione sociale ha invitato l'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri a designare due rappresentanti, che fungeranno, rispettivamente, da vicepresidente titolare e supplente, del suddetto organo collegiale;

CONSTATATO che, dalle risposte fornite alle anzidette richieste, risulta quanto segue:

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Trieste, con nota del 21 giugno 2005, ha indicato, ai fini della nomina a Presidente del Collegio arbitrale, gli avvocati Sergio Leban e Raffaele Esti, del Foro di Trieste, e Andrea Galimberti, del Foro di Udine, tra i quali l'Assessore alla salute e alla protezione sociale, con nota prot. n. 1935/S/05, del 25 agosto 2005, ha scelto, quale Presidente del suddetto organo collegiale, l'avvocato Esti;
- i sindacati maggiormente rappresentativi, firmatari dell'Accordo, hanno comunicato, con nota del 25 luglio 2005, di aver designato, congiuntamente, i seguenti nominativi, quali rappresentanti (titolari e supplenti) in seno al Collegio in parola:

Titolari	*Supplenti*
– dr Rosario Magazzù (F.I.M.M.G.)	– dr.ssa Adriana Fasiolo (F.I.M.M.G.)
– dr Pier Luigi Navarra (S.I.Me.T. - Intesa Sindacale)	– dr Filippo de Nicolellis (CUMI AISS - Federazione Medici)

- l'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste, con nota del 18 luglio 2005, ha designato il dr Sergio Lupieri quale vicepresidente del suddetto Collegio, riservandosi, qualora dovesse rendersi necessario, di designare un componente supplente;

RILEVATO che l'Assessore, con la summenzionata nota prot. n. 1935/S/05 del 25 agosto 2005, ha segnalato, al Direttore centrale salute e protezione sociale, i seguenti nominativi da lui designati quali componenti di parte pubblica del Collegio arbitrale:

– dr Giovanni Maria Farina	Direzione centrale salute e protezione sociale
– dr.ssa Clara Zuch	A.S.S. n. 2 «Isontina»
– dr.ssa Magda Uliana	A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale»

PRESO ATTO che:

- dalle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'articolo 55, della legge regionale n. 1/2000, da tutti i soggetti designati a far parte del Collegio in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi d'incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, sono state, altresì, acquisite, per i componenti di parte pubblica, dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

ATTESO che, per quanto concerne il funzionamento dell'organo collegiale in parola, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 11 e seguenti del precitato articolo 30 dell'Accordo e che, per quanto da esse non previsto, il comma 21, dell'articolo testè citato, rinvia alle norme del codice civile;

ATTESO, altresì, che, ai sensi del disposto dell'articolo 11, comma 1, dell'Accordo, il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo;

RITENUTO che il Collegio arbitrale abbia la propria sede presso la Direzione centrale salute e protezione sociale sita in Trieste, Riva Nazario Sauro, n. 8;

RILEVATO che l'articolo 21 del precitato Accordo dispone:

- al comma 1, che «Ai componenti di parte medica, convenzionati per la medicina generale, presenti nei comitati e nelle commissioni, previsti dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nella misura prevista dagli accordi regionali e le spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione»;
- al comma 2, che il suddetto onere è a carico dell'Azienda d'iscrizione del medico;

RILEVATO, altresì, che:

- ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, i comitati e gli organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione regionale, sono istituiti con decreto del «Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima»;
- ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge predetta, ai componenti esterni, degli anzidetti organi collegiali, è corrisposto un gettone di presenza «fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore»;
- ai sensi del successivo articolo 3, primo comma, ai componenti esterni spetta, altresì, il trattamento di missione ed il rimborso spese, nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile, se ed in quanto dovuti;

ATTESO, quindi, che, ai componenti esterni di parte medica, convenzionati per la medicina generale, designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, compete il rimborso per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio in parola, di cui al precitato articolo 21 dell'Accordo;

RITENUTO che il gettone di presenza, da corrispondere ai componenti esterni di parte pubblica, nonché al componente di parte medica designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, debba equivalere all'importo del rimborso previsto per i componenti di parte medica;

RITENUTO, inoltre, che il gettone di presenza, da corrispondere al presidente del Collegio arbitrale, avv. Raffaele Esti, debba essere maggiorato del 25% in considerazione del ruolo rivestito e della specifica qualificazione professionale posseduta;

RITENUTO, quindi, per quanto sin qui esposto:

- di istituire il Collegio arbitrale, di cui al precitato articolo 30 dell'Accordo, nella composizione innanzi indicata;
- di nominare, quale segretario, la dr.ssa Tamara Lollis, dipendente regionale, in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale;
- di corrispondere, ai componenti di parte medica, designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale, il rimborso per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, nella misura di € 144,60 (centoquarantaquattro/60), stabilita negli Accordi regionali, attuativi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 per le riunioni del Comitato regionale, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;
- di corrispondere anche ai componenti esterni di parte pubblica, compreso il componente di parte medica, designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, l'anzidetto compenso di € 144,60 (centoquarantaquattro/60), nonché il trattamento di missione e le spese di viaggio previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, se ed in quanto dovuti;
- di stabilire che, al Presidente del Collegio arbitrale, compete un gettone di presenza di € 181,00 (centottantuno/00) corrispondente all'importo riconosciuto agli altri componenti esterni (€ 144,60) maggiorato del 25% nonché il trattamento di missione e le spese di viaggio previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, se e in quanto dovuti;

ATTESO che:

- l'onere relativo alla corresponsione del rimborso, di cui al su citato articolo 21 dell'Accordo, ai componenti di parte medica, designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale, fa carico alle Aziende d'iscrizione dei medici;
- alla spesa, inerente, alla corresponsione del gettone di presenza, compreso il trattamento di missione e le spese di viaggio, se e in quanto dovuti, ai componenti esterni di parte pubblica compreso il componente di parte medica, designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione ed il Presidente del Collegio in parola, si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721 (U.P.B. 52.2.310.1.1619) del bilancio regionale per l'esercizio 2005, in conto competenza;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2005, n. 2513;

DECRETA

1. È istituito il Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale, inerente al triennio economico 2001-2003 ed al biennio normativo ed economico 2004-2005, reso esecutivo mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita il 23 marzo 2005, nella seguente composizione:

Presidente	
avv. Raffaele ESTI	
Componenti di parte medica	
Titolari	Supplenti
dr Rosario MAGAZZU'	dr.ssa Adriana FASIOLO
dr Pier Luigi NAVARRA	dr Filippo de NICOLELLIS
dr Sergio LUPIERI (con funzione di vicepresidente)	
Componenti di parte pubblica	
dr Giovanni Maria FARINA	
dr.ssa Clara ZUCH	
dr.ssa Magda ULIANA	
Segretario	
dr.ssa Tamara LOLLIS	

2. È accertato che tutti i componenti del Collegio anzidetto hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 1/2000, l'insussistenza di motivi d'incompatibilità e che sono state altresì acquisite, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, per i componenti di parte pubblica, dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico.

3. La sede del Collegio arbitrale è presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, sita in Trieste, Riva Nazario Sauro, n. 8.

4. Il Collegio in parola dura in carica fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

5. Il funzionamento del Collegio arbitrale è disciplinato dall'articolo 30, dell'anzidetto Accordo Collettivo Nazionale che, per quanto da esso non previsto, rinvia alle norme del codice civile;

6. Ai componenti di parte medica, designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale, sono rimborsate, con onere a carico delle rispettive Aziende d'iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio in parola, nell'importo di € 144,60 (centoquarantaquattro/60) stabilita negli Accordi regionali, attuativi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, per le riunioni del Comitato regionale, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

7. È corrisposto ai componenti esterni di parte pubblica, compreso il componente di parte medica, designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, l'anzidetto compenso di € 144,60 (centoquarantaquattro/60) nonché il trattamento di missione e le spese di viaggio previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, se e in quanto dovuti.

8. Al Presidente del Collegio arbitrale, compete un gettone di presenza di € 181,00 (centottantuno/00)

corrispondente all'importo riconosciuto agli altri componenti esterni (€ 144,60) maggiorato del 25% nonché il trattamento di missione e le spese di viaggio previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale, se e in quanto dovuti.

9. Alla spesa inerente alla corresponsione del gettone di presenza, ai componenti esterni di parte pubblica compreso il componente di parte medica, designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione ed il Presidente del Collegio in parola, si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721 (U.P.B. 52.2.310.1.1619) del Bilancio regionale per l'esercizio 2005, in conto competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0363/Pres.

Legge 426/1971 e legge regionale 56/1971 - Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, con decreto n. 0239/Pres. di data 19 giugno è stata ricostituita la Commissione regionale per la disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dell'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Franco Milan quale componente esperto dei problemi della distribuzione, designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

VISTO il successivo decreto n. 0112/Pres. di data 2 maggio 2002, con il quale il rag. Piero Mucelli è stato nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, quale esperto dei problemi della distribuzione, designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti, in sostituzione del dott. Franco Milan, dimissionario;

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed in particolare l'articolo 8, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento da parte dei Comuni a quanto previsto nel comma 1, lettera b) dello stesso articolo, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 41/1990 che prescrive il rilascio del nulla osta regionale per gli insediamenti di grande distribuzione, per il rilascio del quale è necessario acquisire il parere della Commissione regionale per la disciplina del commercio di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56;

VISTA la lettera del 17 maggio 2005, con la quale il rag. Piero Mucelli ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio;

VISTE le lettere dell'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e PMI del Friuli-Venezia Giulia prot. n. 48/2005 del 30 giugno 2005 e della Confesercenti del Friuli-Venezia Giulia di data 10 agosto 2005, con le quali è stato comunicato il nominativo del dott. Pietro Farina quale componente esperto dei problemi della distribuzione designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti nella citata Commissione, in sostituzione del rag. Piero Mucelli, dimissionario;

VISTA la dichiarazione di data 6 settembre 2005, resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'articolo 55 della legge regionale n. 1/2000, concernente l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Pietro Farina quale componente in seno alla Commissione regionale per la disciplina del commercio, in sostituzione del rag. Piero Mucelli,

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2603 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Il dott. Piero Farina è nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, quale esperto dei problemi della distribuzione, designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti, in sostituzione del rag. Piero Mucelli, dimissionario

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005, n. 0365/Pres.

Legge regionale 12/2005. ERDISU di Trieste. Nomina presidente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente «Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» con cui, fra l'altro, all'articolo 9 sono stati istituiti gli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU);

VISTI l'articolo 13 (Organi degli ERDISU) e l'articolo 17 (Presidente degli ERDISU) della stessa legge;

ATTESO che, secondo le disposizioni dell'articolo 17 comma 1, il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del Rettore dell'Università;

VISTA la nota del 31 agosto 2005 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Trieste esprime parere favorevole alla nomina del prof. Silvano Magnelli quale Presidente dell'ERDISU di Trieste;

RICORDATO che nella seduta del 14 settembre 2005 la Giunta regionale ha fra l'altro indicato per la carica di Presidente dell'ERDISU di Trieste il prof. Silvano Magnelli;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale la Giunta per le nomine del Consiglio regionale esprime parere sulla candidatura alla nomina, tra gli altri, dei Presidenti degli Enti;

PRESO ATTO che nella seduta di data 11 ottobre 2005 detto organo ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Silvano Magnelli quale Presidente dell'ERDISU di Trieste;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2609 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 17 della legge regionale n. 12/2005, il prof. Silvano Magnelli è nominato Presidente dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005, n. 0366/Pres.

Legge regionale 12/2005. ERDISU di Udine. Nomina presidente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente «Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» con cui, fra l'altro, all'articolo 9 sono stati istituiti gli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU);

VISTI l'articolo 13 (Organi degli ERDISU) e l'articolo 17 (Presidente degli ERDISU) della stessa legge;

ATTESO che, secondo le disposizioni dell'articolo 17 comma 1, il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del Rettore dell'Università;

VISTA la nota del 5 settembre 2005 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Udine esprime parere favorevole alla nomina del prof. Ferdinando Milano quale Presidente dell'ERDISU di Udine;

RICORDATO che nella seduta del 14 settembre 2005 la Giunta regionale ha fra l'altro indicato per la carica di Presidente dell'ERDISU di Udine il prof. Ferdinando Milano;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale la Giunta per le nomine del Consiglio regionale esprime parere sulla candidatura alla nomina, tra gli altri, dei Presidenti degli Enti;

PRESO ATTO che nella seduta di data 11 ottobre 2005 detto organo ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Ferdinando Milano quale Presidente dell'ERDISU di Udine;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2610 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 17 della legge regionale n. 12/2005, il prof. Ferdinando Milano è nominato Presidente dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005, n. 0367/Pres.

Legge regionale 12/2005. ERDISU di Trieste. Costituzione Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente «Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» con cui, fra l'altro, all'articolo 9 sono stati istituiti gli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU);

VISTI l'articolo 13 (Organi degli ERDISU) e l'articolo 14 (Consiglio di amministrazione degli ERDISU) della stessa legge;

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 14, fanno parte del Consiglio di amministrazione degli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario, oltre al Presidente, nominato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17 comma 1:

a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

b) il Rettore dell'Università o un suo delegato;

c) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;

VISTO il proprio decreto di data odierna con cui il prof. Silvano Magnelli è stato nominato Presidente dell'ERDISU di Trieste;

VISTA la nota n. 8/5745-05 del 29 luglio 2005 con cui il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che il Consiglio regionale medesimo nella seduta n. 136 del 26 luglio 2005 ha provveduto all'elezione dei quattro rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste nelle persone dei:

- prof. Pier Giorgio Gabassi;
- sig. Stefano Beltrame;
- sig. Martina Seleni;
- dott. Massimiliano Fedriga;

VISTA la nota prot. n. 19928 del 28 giugno 2005 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Trieste delega permanentemente il prof. Walter Gerbino a rappresentarlo nel Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della citata legge i rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime;

CONSIDERATO che non avendo avuto luogo nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti nell'ERDISU di Trieste, vanno confermati gli attuali rappresentanti indicati dall'Università degli studi di Trieste con nota prot. n. 11515 del 15 aprile 2004 nelle persone dei:

- sig. Marco Albanese;
- sig. Giorgio Morpurgo;
- sig. Monica Soldà;

PRESO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge 12/2005 e dell'articolo 7bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge regionale n. 12/2005 il Consiglio di amministrazione resta in carica per la durata della legislatura, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo articolo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 12/2005, è costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste con la seguente composizione:

Presidente:

- prof. Silvano Magnelli;

Componenti in rappresentanza della Regione:

- prof. Pier Giorgio Gabassi;
- sig. Stefano Beltrame;
- sig. Martina Seleni;
- dott. Massimiliano Fedriga;

Rettore dell'Università di Trieste:

- prof. Domenico Romeo o quale suo delegato permanente il prof. Walter Gerbino;

Componenti in rappresentanza degli studenti:

- sig. Marco Albanese;
- sig. Giorgio Morpurgo;
- sig. Monica Soldà.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura, salvo quanto disposto dall'articolo 14 comma 6 della legge regionale n. 12/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005 0368/Pres.

Legge regionale 12/2005. ERDISU di Udine. Costituzione Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente «Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» con cui, fra l'altro, all'articolo 9 sono stati istituiti gli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU);

VISTI l'articolo 13 (Organi degli ERDISU) e l'articolo 14 (Consiglio di amministrazione degli ERDISU);

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 14, fanno parte del Consiglio di amministrazione degli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario, oltre al Presidente, nominato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17 comma 1:

a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

b) il Rettore dell'Università o un suo delegato;

c) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;

VISTO il proprio decreto di data odierna con cui il prof. Ferdinando Milano è stato nominato Presidente dell'ERDISU di Udine;

VISTA la nota n. 8/5747-05 del 29 luglio 2005 con cui il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che il Consiglio regionale medesimo nella seduta n. 136 del 26 luglio 2005 ha provveduto all'elezione dei quattro rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine nelle persone dei:

- dott.ssa Paolina Lamberti;
- sig. Michelangelo Di Carlo;
- dott. Cristiano Lesa;
- dott. Roberto Volpetti.

VISTA la nota prot. n. 11932 del 4 luglio 2005, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Udine, prof. Furio Honsell, ha comunicato la propria disponibilità a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della citata legge i rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime;

VISTA la nota prot. n. 09592 del 24 maggio 2005, con cui l'Università degli studi di Udine comunica i seguenti nominativi degli studenti eletti a far data dall'1 ottobre 2005:

- sig. Chiara Silvestrin;
- sig. Elisa Silvestrin;
- sig. Enrico Mior.

PRESO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge 12/2005 e dell'articolo 7bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge regionale n. 12/2005 il Consiglio di amministrazione resta in carica per la durata della legislatura, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo articolo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2612 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 12/2005, è costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine con la seguente composizione:

Presidente:

- prof. Ferdinando Milano;

Componenti in rappresentanza della Regione:

- dott.ssa Paolina Lamberti;
- sig. Michelangelo Di Carlo;
- dott. Cristiano Lesa;
- dott. Roberto Volpetti;

Rettore dell'Università di Udine:

- prof. Furio Honsell;

Componenti in rappresentanza degli studenti:

- sig. Chiara Silvestrin;
- sig. Elisa Silvestrin;
- sig. Enrico Mior.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura, salvo quanto disposto dall'articolo 14 comma 6 della legge regionale n. 12/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2005 n. 0369/Pres.

Legge regionale 12/2005. Istituzione conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente «Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6 (Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario);

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 6 al comma 3, fanno parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di presidente, o il Direttore centrale competente dallo stesso delegato;

b) i Presidenti e i Vicepresidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine;

c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine, o loro delegati;

d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli ERDISU, designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli ERDISU;

e) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

f) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli ERDISU, designati con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione degli Enti eletti dal Consiglio regionale;

VISTI i decreti di data odierna con i quali sono stati nominati i Presidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine rispettivamente nella persona dei:

- prof. Silvano Magnelli;
- prof. Ferdinando Milano;

VISTA la nota prot. n. 19216 del 20 giugno 2005 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Trieste conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 11933 del 4 luglio 2005 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Udine conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 467/05 del 3 agosto 2005 con cui il Presidente del Consorzio universitario di Gorizia conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 225/F.4 del 3 agosto 2005 con cui il Presidente del Consorzio universitario di Pordenone conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 24/7/2-05 del 19 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Trieste delega permanentemente l'Assessore Angela Brandi a rappresentarlo nella Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 0076775 del 7 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Udine conferma la propria disponibilità a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;

VISTA la nota prot. n. 7158 del 6 ottobre con cui il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che il Consiglio regionale medesimo nella seduta n. 144 del 5 ottobre 2005 ha provveduto all'elezione dei quattro rappresentanti della Regione nelle persone dei:

- sig. Michelangelo Di Carlo (Udine);
- sig. Roberto Volpetti (Udine);
- sig. Martina Seleni (Trieste);
- dott. Massimiliano Fedriga (Trieste);

PRESO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge 12/2005 e dell'articolo 7bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità;

CONSIDERATO che per quanto concerne la nomina dei Vicepresidenti degli ERDISU, è necessario attendere l'elezione degli stessi nell'ambito dei rispettivi Consigli di amministrazione;

CONSIDERATO, altresì, che anche per la nomina dei rappresentanti degli studenti, è necessario attendere l'elezione degli stessi nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di appartenenza;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 12/2005 la Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti, e che tale proporzione risulta raggiunta con le nomine effettuate con il presente decreto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 12/2005, la Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 637 del 14 ottobre 2005;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2005 è istituita la Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore Roberto Cosolini o il Direttore centrale dallo stesso delegato, dott.ssa Maria Emma Ramponi;

Presidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine:

- prof. Silvano Magnelli;
- prof. Ferdinando Milano;

Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine:

- prof. Domenico Romeo;
- prof. Furio Honsell;

Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone:

- ing. Nicolò Fornasir;
- geom. Giovanni Pavan;

Sindaci di Trieste e di Udine:

- Angela Brandi (delegato);
- prof. Sergio Cecotti;

Componenti in rappresentanza della Regione:

- sig. Michelangelo Di Carlo;
- sig. Roberto Volpetti;
- sig. Martina Seleni;
- dott. Massimiliano Fedriga;

Con successivo decreto, a seguito degli adempimenti di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione, si provvederà alla nomina dei Vicepresidenti degli ERDISU e dei rappresentanti degli studenti.

La Conferenza rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 18 ottobre 2005, n. PMT/1001/VTP-VS.4.3.136.

Declassificazione della strada provinciale n. 82 «di Chiassiellis» dal km. 0+000 al km. 0+450, e sua classificazione come strada comunale e classificazione come strada provinciale della bretellina di raccordo tra la S.P. n. 82 «di Chiassiellis» e la S.P. n. 85 «di Lavariano», ricadenti interamente nel territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91, e successive modifiche ed integrazioni, che detta disposizioni in merito alla classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale;

RILEVATO che gli articoli 4 e 5 della legge regionale 91/1981 prevedono che le classificazioni e le declassificazioni di strade provinciali vengano effettuate con decreto dell'Assessore competente, su proposta del Consiglio provinciale e previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale competente;

VISTA la richiesta di declassificazione trasmessa dalla Provincia di Udine con nota n. 94761/00 di data 19 dicembre 2000, e successiva nota integrativa, finalizzata alla declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 82 «di Chiassiellis» dal km 0+000 al km 0+450 e l'allegata delibera n. 81 del 27 novembre 2000 con la quale il Consiglio provinciale di Udine ha promosso la suddetta declassificazione;

VISTO il parere del Comitato tecnico regionale, Sezione 2ª di data 21 novembre 2001, n. 5/2/01, favorevole con prescrizione alla suddetta declassificazione;

RILEVATO che la suddetta prescrizione chiede che venga classificata quale strada provinciale la bretellina di nuova realizzazione di raccordo tra la S.P. n. 82 «di Chiassiellis» e la S.P. n. 85 «di Lavariano»;

VISTA la documentazione trasmessa della Provincia di Udine con le note prot. n. 34244/02 di data 24 aprile 2002 e n. 2005/53817 di data 20 luglio 2005, finalizzata alla classificazione di quest'ultimo tronco stradale e l'allegata delibera n. 25 del 27 marzo 2002 con la quale il Consiglio provinciale di Udine ha promosso quest'ultima classificazione;

VISTO il parere n. PMT/31 del 6 ottobre 2005, con il quale del Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione ha preso atto che la succitata prescrizione del Comitato tecnico regionale è stata ottemperata;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste di declassificazione e classificazione di cui alle premesse;

DECRETA

1. la declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 82 «di Chiassiellis» dal km 0+000 al km 0+450, ricadente interamente nel territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli, ed il suo inserimento nel demanio stradale del Comune di Pozzuolo del Friuli;
2. la classificazione a Strada Provinciale della bretellina di nuova realizzazione di raccordo tra la S.P. n. 82 «di Chiasiellis» e la S.P. n. 85 «di Lavariano» della lunghezza di 280 metri, ricadente interamente nel territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli, ed il suo inserimento nel demanio stradale della Provincia di Udine.

Trieste, 18 ottobre 2005

SONEGO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 11 ottobre 2005, n. 2561/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1982/DR del 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche;

ATTESO che con proprio decreto n. 2390/DR del 16 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che il dott. Giancarlo Bagarotto, già Presidente del Tribunale regionale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la dichiarazione del dott. Giancarlo Bagarotto, resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche:

- dott. Andrea Viero, dipendente appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore generale, con funzioni di Presidente;
- dott. Vittorio Zollia, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale del Segretariato generale e riforme istituzionali, con funzioni di componente;
- dott. Giancarlo Bagarotto, già Presidente del TAR Friuli Venezia Giulia, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Roberta Bortolato, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la dott.ssa Alessandra Stolfa, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2005-2007 e, per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 ottobre 2005

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 11 ottobre 2005, n. 2562/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1984/DR del 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche;

ATTESO che con proprio decreto n. 2390/DR del 16 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che il prof. Alberto Felice De Toni, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata dal Rettore dell'Università degli studi di Udine in data 7 ottobre 2005 per il prof. De Toni;

VISTA la dichiarazione del prof. Alberto Felice De Toni, resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche:

- dott. Dario Danese, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di Presidente;
- ing. Luciano Agapito, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Vice Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con funzioni di componente;
- prof. Alberto Felice De Toni, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Barbara Godina, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la dott.ssa Giulia Fracella, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria C.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2005-2007 e, per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 ottobre 2005

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 11 ottobre 2005, n. 2563/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente agronomiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1985/DR del 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente agronomiche;

ATTESO che con proprio decreto n. 2390/DR di data 16 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che il prof. Angelo Vianello, Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

RITENUTO che il prof. Guido Nassimbeni, professore straordinario presso il Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTE le autorizzazioni a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciate dal Rettore dell'Università degli studi di Udine in data 4 ottobre 2005 per il prof. Vianello e in data 7 ottobre 2005 per il prof. Nassimbeni;

VISTE le dichiarazioni del prof. Angelo Vianello e prof. Guido Nassimbeni, rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente agronomiche:

- dott. Augusto Viola, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di Presidente;
- prof. Angelo Vianello, Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. Guido Nassimbeni, professore straordinario presso il Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Maria Francesca Argirò, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la sig.ra Marina Zucchi, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D.

2. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Ai medesimi compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine i componenti esterni sono equiparati ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2005-2007 e, per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 ottobre 2005

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 11 ottobre 2005, n. 2564/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente mediche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1986/DR del 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente mediche;

ATTESO che con proprio decreto n. decreto n. 2390/DR del 16 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che il prof. Ennio Gallo, già Direttore sanitario del Centro di riferimento oncologico IRCS di Aviano e attualmente incaricato della Direzione sanitaria della Casa di cura San Giorgio di Pordenone, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

RITENUTO che il prof. Silvio Brusaferro, Direttore sanitario dell'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la nota prot. n. 15151/IU.6.1 di data 3 ottobre 2005, con la quale il Presidente dell'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine ha autorizzato il prof. Brusaferro a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi;

VISTE le dichiarazioni del prof. Ennio Gallo e del prof. Silvio Brusaferro, rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale

15 febbraio 2000 n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente mediche:

- dott. Cesare De Simone, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale della salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
- prof. Ennio Gallo, già Direttore sanitario del Centro di Riferimento Oncologico IRCS di Aviano e attualmente incaricato della Direzione sanitaria della Casa di cura San Giorgio di Pordenone, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. Silvio Brusaferro, Direttore sanitario dell'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Giulia Fracella, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria C, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la dott.ssa Barbara Godina, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D.

2. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Ai medesimi compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine i componenti esterni sono equiparati ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2005-2007 e, per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 ottobre 2005

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 12 ottobre 2005, n. 2578/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1983/DR del 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche;

ATTESO che con proprio decreto n. 2390/DR del 16 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 18/96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che l'avvocato Renato Fusco, già dirigente del ruolo unico regionale con incarico di Avvocato della Regione, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la dichiarazione dell'avvocato Fusco, resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche:

- dott. Andrea Viero, dipendente appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore generale, con funzioni di Presidente;
- dott. Claudio Kovatsch, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie, con funzioni di componente;
- avvocato Renato Fusco, già dirigente del ruolo unico regionale con incarico di Avvocato della Regione, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig.ra Marina Zucchi, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la dott.ssa Alessandra Stolfa, dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2004-2006 e, per l'anno 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.4.1.1640, nonchè sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 ottobre 2005

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 12 ottobre 2005, n. 4718.

Decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali 12 dicembre 2003, n. RAF/1/5. Revoca.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2005 n. 2276, avente ad oggetto «Art. 24 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPREG 277/2004: revoca incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale risorse agricole e conferimento incarico di Direttore dell'Ente tutela pesca»;

VISTO il Decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali 12 dicembre 2003, n. RAF/1/5, emanato in diretta attuazione della deliberazione n. 3730 di data 24 novembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha disposto di conferire al dott. Isidoro Barzan l'incarico di Direttore regionale per speciali servizi;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 4/2004, nel testo attualmente vigente, che testualmente prevede «1. All'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;

VISTO l'articolo 26 comma 6 della legge regionale n. 4/2004, che testualmente recita: «Gli incarichi di Direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all'incarico di Vicedirettore centrale.»;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere alla revoca del decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali 12 dicembre 2003, n. RAF/1/5, essendo venuti totalmente meno i presupposti di fatto e di diritto che giustificavano l'esistenza, la validità e l'efficacia di tale provvedimento amministrativo;

VISTO l'articolo 19 comma 3 lettere q) e r) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

È revocato il decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali 12 dicembre 2003, n. RAF/1/5.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 12 ottobre 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 18 ottobre 2005, n. 4956.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2005, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale da finanziarie con le risorse aggiuntive per l'annualità 2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f-misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ;

VISTO il decreto n. 3306 di data 25 agosto 2005 del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con il quale veniva fissato nella data del 24 ottobre 2005 il termine per la presentazione delle domande di conferma di impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2005;

CONSIDERATO che gli applicativi informatici web del portale nazionale SIAN destinati alla gestione delle domande in argomento non sono al momento pienamente operativi e necessitano di ulteriori perfezionamenti;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale e da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2005, stabilendo un nuovo termine nella data del 19 dicembre 2005;

DECRETA

Art. 1

Il termine per la presentazione delle domande di conferma d'impegno di cui alla lettera b) e delle domande di variazione di cui alla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale da finanziare con risorse aggiuntive per l'annualità 2005 è prorogato al 19 dicembre 2005;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, li 18 ottobre 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 19 ottobre 2005, n. RAF/9/5000.

Revoca del provvedimento RAF/9/4212 di data 29 settembre 2005, che sospende la presentazione delle domande della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R. 2000-2006 per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1º gennaio 2006 e fino al 12 dicembre 2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo Sviluppo

Rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Reg. CE n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2902 del 29 settembre 2000, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002 ed in particolare la Misura a) - «Investimenti nelle aziende agricole»;

VISTO il D.P.Reg. 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. che approva il Regolamento applicativo della Misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto RAF/9/4212 di data 29 settembre 2005 che determina la sospensione della presentazione delle domande per la Misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1º gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006.

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 6, comma 74, così come modificato dall'articolo 6, comma 72 della legge regionale 18 luglio 2005 n. 15, che autorizza il Direttore centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna a sospendere con proprio decreto, la presentazione delle domande di contributo per ciascuna misura del Piano di Sviluppo Rurale, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla emanazione del provvedimento medesimo;

DECRETA

1. È revocato il provvedimento RAF/9/4212 di data 29 settembre 2005, che sospende la presentazione delle domande della Misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006, con riserva di riadottarlo con successivo provvedimento in data 2 febbraio 2006, con efficacia della sospensione a decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2006.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 19 ottobre 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 12 ottobre 2005 n. ALP.2-2274-D/ESP/4792.

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A., Centro Alta tensione triveneto, per la realizzazione dei lavori di spostamento del tratto tra i sostegni 6 e 8 della linea elettrica 132 kV «Stazione di Pordenone - C.P. Levada».

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'ENEL Distribuzione S.p.A., con sede

legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Centro Alta tensione triveneto, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, alle ditte proprietarie dell'immobile da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Azzano Decimo - Provincia di Pordenone:

1. Foglio 10, mappale 102, di mq. 7070;
   Superficie da asservire: mq. 2044;
   In natura: Seminativo;
   Indennità: Area occupata dai basamenti + zona di rispetto:
   Euro/mq. 4,18 x mq. 0 = Euro 0,00
   Area proiezione conduttori:
   Euro/mq. 1,05 x mq. 596 = Euro 625,80
   Area rimanente asservita:
   Euro/mq. 0,26 x mq. 1448 = Euro 376,48

   Ditta catastale:

   - DA ROS Antonio, nato ad Azzano Decimo (PN) il 25.03.1959 (prop. 4/18)
     c.f.: DRS NNL 59C25 A530J
   - DA ROS Francesca, nata a Sarmede (TV) il 19.11.1956 (prop. 4/18)
     c.f.: DRS FNC 56S59 I435X
   - LORENZON Maria, nata a Sarmede (TV) il 07.10.1929 (prop. 10/18)
     c.f.: LRN MRA 29R47 I435H

Art. 2

(omissis)

Trieste, 12 ottobre 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 20 ottobre 2005, n. 2676/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano carateristiche prevalentemente giuridiche. Elenco dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1982/DR di data 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTI in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 2, 3 e 11 del relativo bando;

VISTO il ricorso di data 2 settembre 2005 promosso dal dott. Antonio Maria Carbone avverso il bando di concorso, con il quale il ricorrente ha chiesto di essere ammesso con riserva al concorso pubblico di cui trattasi;

PRESO atto che il dott. Carbone non risulta in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, requisito di cui all'articolo 2, lettera h), del bando di concorso;

ATTESO che con ordinanza di data odierna il TAR del Friuli Venezia Giulia ha disposto l'ammissione con riserva del dott. Carbone al concorso pubblico in argomento;

RITENUTO, pertanto, di ammettere con riserva alla procedura concorsuale il dott. Antonio Maria Carbone, in attesa della sentenza del TAR nel merito;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche, per le motivazioni ivi indicate.

2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale. Il candidato dott. Antonio Maria Carbone, compreso nel predetto elenco B, è ammesso con riserva alla procedura concorsuale, in attesa della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia relativa al giudizio promosso dallo stesso candidato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 ottobre 2005

DE MENECH

Allegato "A"

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 19 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche

MOTIVO DI ESCLUSIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PRESENTATA FUORI TERMINE (ARTICOLO 3, COMMI 2, 3 E 11 DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
AMBOTTA	GILBERTO	SPILIMBERGO	18/07/1956
TURRI	ALESSANDRO	PADOVA	06/12/1966

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
CELATO	GIOVANNA	TRIESTE	12/07/1979
CORUBOLO	PATRIZIA	PORDENONE	26/11/1973
D'ALEO	CARMELA RITA	MAZZARINO (CL)	01/01/1967
FORNASIERO	GIOVANNA	UDINE	21/09/1972
LEOTTA	LAURA	PORDENONE	08/08/1972
MARIANI	MARIO	UDINE	18/02/1977
NACCI	GIUSEPPE	TRIESTE	02/12/1971
PETRIGH	DENIS	UDINE	01/06/1975
PETROSINO	GERMANO	EBOLI (SA)	31/01/1981
SCANDELIN	BARBARA	PORTOGRUARO(VE)	14/10/1974
TAGLIAFERRI	GEMMA	SALERNO	10/04/1970

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
BATELLO	ANDREA	UDINE	04/05/1963
BELLINA	ELENA	PALUZZA	23/09/1966
CLEVA	DANILO	TOLMEZZO	16/04/1960
COCIANI	MASSIMO	MONFALCONE	24/10/1966
COROSSI	ARIANNA	TRIESTE	20/11/1965
CRISPINO	STEFANIA	ROMA	13/05/1956
DIOLOSA'	ALFREDO	CATANIA	15/07/1965
FASTIGGI	VITO	SALERNO	14/08/1962
FELCARO	ELENA	CORMONS (GO)	19/10/1969
GAMMELLA	CARMELINA	SALERNO	14/07/1965
GREGORETTI	RITA	TRIESTE	31/10/1967
GREGORIC	ELISABETTA	GORIZIA	27/04/1965
LONZAR	GIULIO	TRIESTE	14/01/1969
MAIANO	ROMANA	SGONICO (TS)	24/11/1962
MALCANGI	ALESSANDRO	BERGAMO	26/08/1951
MAURI	ROBERTO	CORMONS	19/03/1967
ROSSIT	ANNA	S.VITO AL T. (PN)	01/07/1955
SELVA	UGO PAOLO	GORIZIA	23/11/1970
TAMBURLINI	ROSSELLA	GORIZIA	31/07/1972
TITON	FABRIZIA LUCIA	UDINE	29/09/1960
URBANI	PAOLA	GEMONA (UD)	25/04/1966
VISINTIN	MASSIMO	GORIZIA	05/06/1968
ZANON	RENZO	PORTOGRUARO	03/07/1961

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE E NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G E LETTERA H DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodo non considerato utile
BIASI	ANTONIO STEFANO	MELITO PORTO S.(RC)	26/12/1967	Iscrizione ad un ordine professionale dal 02/05/1995 al 08/06/1998

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE E NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G E LETTERA H DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
PANNI'	CATERINA	UDINE	21/07/1981

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo nascita	Data nascita
BOTTEON	FRANCO	VITTORIO VENETO	01/07/1961
CAVAZZONI	PAOLO	TRIESTE	14/08/1968
MARTINELLI	MAURO	FIRENZE	07/02/1962
MOSCA	ROBERTO	TRIESTE	01/12/1956

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodo utile ma inferiore a 5 anni
RIPELLINO	MANUELA	PORDENONE	12/04/1967	Anzianità effettiva di ruolo inferiore ai cinque anni: dal 21/12/2000 al 27/07/2005

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodi non considerati utili
BENZONI	ALESSANDRO	VENEZIA	19/08/1971	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 07/01/2001
DELFABRO	PAOLO	GORIZIA	10/08/1963	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
FRAGIACOMO	NORBERTO	TRIESTE	23/03/1972	Servizio a tempo determinato: dal 01/07/1998 al 30/09/2000
FRISENNA	FLAVIA	MONFALCONE	16/04/1956	Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/01/1998 al 18/04/2002
FURLAN	FEDERICA	PORDENONE	25/05/1968	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
GIORGILLI	LETIZIA	VELLETRI	07/04/1959	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
MAESTRIPIERI	FEDERICA	GORIZIA	21/03/1969	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
PARDINI	MARCELLA MARIA	SAN DANIELE DEL FRIULI	20/11/1969	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
PASQUALE	GABRIELLA	KUFSTEIN	10/08/1970	Servizio a tempo determinato: dal 24/11/1997 al 31/10/2000. Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 16/08/1996 al 23/11/1997
PASQUALE	PAOLA	BUSCA(CN)	13/05/1969	Cariche pubbliche ricoperte dal 1995 alla data di pubblicazione del Bando
PATERNOSTER	CHIARA	GORIZIA	03/09/1971	Servizio a tempo determinato: dal 13/05/1998 al 05/09/2000
PECILE	MARIA PIA	SAN VITO DI FAGAGNA	24/01/1959	Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/07/2000 al 18/04/2002

ROCCHI	SUSANNA	UDINE	18/09/1964	Servizio a tempo determinato: dal 01/09/1998 al 31/10/2000
SCHIAVON	MASSIMO	VENEZIA	17/06/1966	Servizi a tempo determinato: dal 19/06/1991 al 24/05/1992 dal 02/10/1995 al 29/03/1996 dal 15/05/1997 al 31/05/2000
TOMASI	LUCIA	PORDENONE	15/08/1971	Servizi a tempo determinato: dal 03/07/1996 al 08/09/1996 dal 09/09/1996 al 08/09/1999 dal 10/09/1999 al 09/06/2004
TORRISI	DOMENICO	CATANIA	14/04/1968	Servizio a tempo determinato in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesta la laurea: dal 10/03/1997 al 09/09/1997 Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 08/06/1998 al 31/07/2000
ZOTTI	DANIELE	MONFALCONE	08/05/1974	Servizio di leva: dal 15/07/1999 al 18/05/2000
ZUGAN	ANTONIO	TRIESTE	14/01/1966	Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/01/1998 al 18/04/2002

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

Allegato "B"

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 19 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche

Elenco degli ammessi in ordine alfabetico

Numero	Cognome	Nome	Luogo nascita	Data nascita
1	ABRAM	NEVA	TRIESTE	05/01/1951
2	ABRAMI	ROBERTO	UDINE	29/03/1961
3	ABRAMO	PAOLO	UDINE	20/06/1966
4	ADDIS	ANTONIO MARIA	SASSARI	07/10/1963
5	ADORINNI	PAOLO	UDINE	30/12/1965
6	AFFINITO	LUCIA	ROVIGO	18/06/1965
7	AMATO	GIAN LUIGI	PINEROLO	30/03/1957
8	ANDOLINA	CRISTINA RITA	MAROSTICA (VI)	22/05/1967
9	ANGALO'	ELISABETTA	UDINE	21/11/1964
10	ANTONA	GIUSEPPE	CATANIA	15/01/1950
11	ANTONIAZZI	ALESSANDRO	TREVISO	02/10/1970
12	ARENA	PAOLA	TORINO	28/08/1967
13	ARENA	TIZIANA	TRIESTE	16/10/1953
14	ARNONE	EMILIA	THIENE	09/04/1967
15	ASCALONE	ANDREINA	TRIESTE	07/11/1957
16	ASQUINI	PAOLA	SAN DANIELE DEL FRIULI	12/01/1962
17	ATONNA	MASSIMILIANO	PORDENONE	01/08/1970
18	BAICE	PIETRO	SCHIO (VI)	16/11/1963
19	BARAZZUOL	LAURA	CONEGLIANO	23/10/1963
20	BASSI	SILVIA	UDINE	02/05/1970
21	BATTISTIN	PATRIZIA	PORDENONE	30/08/1959
22	BAVESTRELLO	TERESA	NAPOLI	07/07/1967
23	BELLINI	MARCELLO	RAVENNA	16/01/1950
24	BELLUZZI	TIZIANA	TRIESTE	17/10/1955
25	BENVENUTO	SILVA	S. VITO AL TAGL.(PN)	09/10/1965
26	BERARDI	MADDALENA	SENISE	12/08/1962
27	BERGAGNA	STEFANO	UDINE	02/01/1966
28	BERTOLDI	FRANCESCA	CORTINA D'AMPEZZO	31/12/1969
29	BERTUZZI	DONATELLA	TRIESTE	30/05/1967
30	BETTETO	CARLA	PIOVE DI SACCO	30/03/1965
31	BETTETO	MARIA CRISTINA	PIOVE DI SACCO(PD)	05/10/1963
32	BETTOLI	MANUELA	PORDENONE	23/07/1956
33	BIANCHINI	ANNAMARIA	S.DANIELE DEL FRIULI	30/08/1971
34	BIASATTI	GIANLUCA	UDINE	06/11/1967

35	BITTESNICH	CATERINA	GORIZIA	30/09/1961
36	BLANCUZZI	EMANUELA	UDINE	20/05/1964
37	BOARO	RITA	MONFALCONE	14/06/1965
38	BONACCORSI	MASSIMILIANO	TRIESTE	22/07/1970
39	BONASSOLI	MARCO	BERGAMO	06/02/1973
40	BONAZZA	FABRIZIO	TRIESTE	24/01/1955
41	BORDIN	MAURO	GORIZIA	12/10/1958
42	BORDON	VINCENZO	RANZIANO (YU)	19/01/1951
43	BORGHESE	SONIA	BOLZANO	08/01/1965
44	BORIN	BARBARA	VENEZIA	15/07/1969
45	BORTOLI	DANIELA	MILANO	25/09/1966
46	BORTOLOTTI	DONATELLA	TRIESTE	22/02/1960
47	BOSCHINI	ALESSANDRO	TRIESTE	15/12/1962
48	BOSCO	AGATA	SIRACUSA	09/05/1960
49	BOSCOLO	MICHELA	TRIESTE	21/06/1972
50	BOSCOLO detto CONTADIN	MARCO	PADOVA	08/06/1969
51	BOSSER	PAOLA	AVIANO (PN)	14/07/1964
52	BOVA	ELIA	REGGIO CALABRIA	09/02/1965
53	BOZZOLAN	PATRIZIA	ROMA	17/12/1951
54	BRUSATIN	ANNA	MILANO	08/04/1958
55	CAMMAROTO	ALESSANDRA	RAVENNA	06/02/1962
56	CAMPO	SALVATORE	TRIESTE	22/03/1959
57	CANNELLA	ALESSANDRA	UDINE	11/12/1967
58	CANOSA	DOMENICO FERMO	TRIVIGNO	23/07/1961
59	CAPITANIO	MARZIA	PORTOGRUARO (VE)	28/12/1967
60	CAPOZZOLI	TERESA	POTENZA	04/12/1970
61	CAPUANO	GIANLUCA	PERUGIA	18/07/1969
62	CARBONE	ANTONIO MARIA	ROMA	12/02/1965
63	CARDINALI	SUSANNA	ROMA	17/05/1953
64	CARINI	MASSIMILIANO	TRIESTE	27/02/1967
65	CARLEVARIS	DARIO	TRIESTE	28/10/1962
66	CARNESECCHI	ALESSANDRA	TRIESTE	05/12/1967
67	CASA	SERGIO	SCHIO	03/11/1949
68	CASTAGNAVIZ	ANNALISA	UDINE	21/10/1970
69	CASTELLINI	CLARA	UDINE	23/08/1964
70	CASTELLINI	CRISTINA	FOLIGNO	08/02/1965
71	CASTIGLIA	COSIMO	BRINDISI	26/06/1953
72	CASTINI	FRANCESCA	GAETA	18/05/1962
73	CATENA	ALESSANDRA	PINEROLO	15/07/1967
74	CAZZATO	ANGELITA	TRIESTE	13/04/1965
75	CELEGON	MARINA	VENEZIA	27/06/1958
76	CERATO	TIZIANA	TRIESTE	28/11/1965
77	CEREGHINI	SANDRO	MILANO	30/12/1965
78	CERMEL	LUCIO	TRIESTE	02/03/1953

79	CHIANDOTTO	VANNES	CHIONS	18/06/1952
80	CHIAPPINO	SIMONETTA	UDINE	17/05/1964
81	CIANCIA	ELENA	GORIZIA	12/03/1969
82	CIROI	FLAVIA	GONARS	05/11/1960
83	COCCOLO	PAOLA	GORIZIA	29/03/1958
84	COCIANNI	ROBERTO	GORIZIA	18/07/1960
85	COGATO	MARCO	MONFALCONE (GO)	10/10/1965
86	COLANDREA	FRANCO	VALLECORSA (FR)	24/05/1948
87	COLAUTTI	ALESSANDRO	PAVIA DI UDINE	10/09/1954
88	COLLAVIN	MARINELLA	SAN GIORGIO DI NOGARO	26/02/1958
89	COLONI	ALESSANDRA	TRIESTE	04/06/1958
90	COLONI	GIOVANNI MARIA	TRIESTE	01/08/1964
91	COLUSSA	VALTER	UDINE	20/12/1963
92	COMAND	SIMONETTA	UDINE	07/08/1964
93	COMPASSI	LUCINA	GEMONA DEL FRIULI	23/07/1957
94	CONSOLI	MICHELA	CATANIA	04/04/1960
95	CONTENTO	ALESSANDRA	UDINE	26/08/1967
96	CONTESSI	LAURA	GENOVA	10/08/1963
97	COREN	WALTER	TRIESTE	02/06/1969
98	COSSETTO	CRISTINA	TRIESTE	19/05/1964
99	COSSINA	MAURO	TRIESTE	13/06/1962
100	CROATTINI	LIONELLA	UDINE	11/02/1955
101	CROATTO	MANUELA	UDINE	02/05/1961
102	CROPPO	BEATRICE	CIVIDALE DEL FRIULI	07/07/1962
103	CUSSIGH	ELENA	UDINE	07/05/1969
104	DAMBROSI	FRANCESCA	TRIESTE	18/07/1969
105	DANELON	PAOLO	GORIZIA	24/09/1946
106	D'ANGELO	ANNA	UDINE	24/10/1965
107	DANI	FILIPPO	GENOVA	08/11/1970
108	D'ATRI	LUCIO	TRIESTE	10/05/1961
109	DE ANGELINI	GIANFRANCO	TRIESTE	10/07/1960
110	DE ANGELIS	PAOLO	PESCARA	03/11/1967
111	DE BASTIANI	IGOR	TERVILLE (FRANCIA)	20/05/1962
112	DE GENNARO	ALDA	RAVENNA	18/07/1969
113	DE GIORGI	MANUELA	TRIESTE	01/04/1966
114	DE NADAI	CRISTINA	UDINE	17/03/1969
115	DE NOBILI	CHIARA	UDINE	15/01/1966
116	DE NONI	PAOLA	VITTORIO VENETO(TV)	06/10/1963
117	DE PAOLI	ELENA	UDINE	18/02/1965
118	DE RUBERTIS	ALFREDO	UDINE	13/05/1966
119	DE SABBATA	PAOLO	UDINE	29/10/1968
120	DEGANO	PATRIZIA	TALMASSONS	15/10/1960
121	DEGIOVANNI	RENATO	UDINE	29/09/1952
122	DEL FABBRO	RENZA	UDINE	22/07/1957
123	DEL FORNO	DANIELA	UDINE	12/02/1965

124	DEL NEGRO	ANDREA	VENEZIA	10/01/1969
125	DEL RIZZO	STEFANIA	ST. JOHN'S(CANADA)	12/07/1971
126	DELBIANCO	ANTONELLA	GORIZIA	04/03/1969
127	DELLA SIEGA	GLAUCO	CAMPOFORMIDO	09/05/1960
128	DELNERI	MICHELA	RAVENNA	28/03/1961
129	DEMARINIS	MARIA ELENA	GORIZIA	21/10/1968
130	DI CICCO	ALBERTO	STARANZANO (GO)	12/02/1960
131	DI DANIELI	GIANNA	ROMANSHORN (CH)	24/06/1961
132	DI MARTINO	RAFFAELLA	UDINE	02/03/1974
133	DI MARZO	RITA	ISERNIA	09/04/1958
134	DI TOMA	RAFFAELLA	SASSUOLO	03/11/1971
135	DIMASI	CONCETTA	TRIESTE	25/03/1956
136	DIOLOSA'	GIANLUCA	CATANIA	24/02/1967
137	DOMENIS	MARIA MADDALENA	MANIAGO (PN)	22/12/1964
138	DONATI	DEBORA	UDINE	15/02/1969
139	DRAGONETTI	DANIELA	MARTINA FRANCA	29/12/1959
140	DRIUTTI	DANIELE	UDINE	21/04/1959
141	FABRO	MARCO	UDINE	22/08/1965
142	FACONDO	ANNA	PONTEBBA	16/05/1959
143	FAGGIANI	RICCARDA	PORTOGRUARO (VE)	17/09/1965
144	FAMULARI	LAURA	TRIESTE	17/08/1963
145	FATUR	SABRINA	TRIESTE	12/07/1963
146	FERIGO	BARBARA	UDINE	20/06/1963
147	FERRETTI	MASSIMO	TRIESTE	12/06/1965
148	FERRO	CARLA	REMANZACCO	09/10/1957
149	FERUGLIO	ANTONIO	UDINE	26/11/1964
150	FERUGLIO	RICCARDO	UDINE	20/07/1955
151	FERUGLIO	SABRINA	UDINE	30/08/1968
152	FICHERA	MARTINA	UDINE	17/12/1968
153	FILIPPO	ROBERTO	MARANO LAGUNARE	11/02/1961
154	FILIPUZZI	BERNARDINO	TRAVESIO (PN)	04/01/1959
155	FILLA	FRANCESCA	PADOVA	29/01/1969
156	FIRMANI	CHIARA	UDINE	11/01/1955
157	FLORA	LAURA	TRIESTE	13/09/1968
158	FLORIAN	MAURIZIO	QUARTO D'ALTINO	16/11/1961
159	FLORIO	DANIELA	UDINE	27/06/1970
160	FONZO	ALBERTO	GORIZIA	13/03/1960
161	FORTE	FRANCESCO	UDINE	28/05/1969
162	FRANCESCHINIS	DONATELLA	GORIZIA	15/07/1963
163	FUMIS	PAOLO	RONCHI DEI LEGIONARI	13/06/1958
164	GALLUCCI	MELANIA	POTENZA	28/03/1963
165	GALLUZZO	MARINA	POLISTENA (RC)	02/03/1965
166	GAMBA	ANNA	ROMA	20/04/1970
167	GAMBA	ELISABETTA	TRIESTE	02/06/1969
168	GANDOLFO	PAOLO	UDINE	24/12/1974

169	GASPARI	GIANPAOLO	GORIZIA	01/11/1969
170	GAZZETTO	FEDERICO	PIOVE DI SACCO	22/04/1970
171	GENTILE	ANTONIO	TRIESTE	22/06/1973
172	GEROMET	LUISA	GORIZIA	28/03/1961
173	GIACOMINI	REGINETTA	GEMONA DEL FRIULI	05/08/1953
174	GIANNETTI	RITA	SACILE	28/12/1953
175	GIARDINA	EMILIA	TRIESTE	25/07/1964
176	GIORDANI	LIVIA	BUJA (UD)	09/11/1951
177	GLIOZZO	ARIELLA	TRIESTE	15/02/1950
178	GOLINO	LORETTA	PORDENONE	24/12/1952
179	GORI	MARICA	PALMANOVA(UD)	04/02/1970
180	GRASSO	MARIA GABRIELLA	TRIESTE	20/02/1961
181	GREGO	MASSIMO	GRADO(GO)	20/01/1948
182	GREGORIG	MASSIMO	GORIZIA	16/04/1967
183	GUGLIELMI	MARINA	TRIESTE	26/10/1957
184	IERO	LUCA	AVIANO (PN)	11/07/1970
185	IURI	DANIELA	UDINE	16/08/1963
186	JARC	VLASTA	GORIZIA	12/07/1966
187	JURINCICH	TIZIANA	TRIESTE	10/10/1972
188	KUHAR	TATIANA	TRIESTE	25/11/1967
189	LACERENZA	PAOLA	GORIZIA	16/06/1960
190	LAZZARI	CLAUDIO	GORIZIA	26/07/1960
191	LEMME	MARIA RITA	PALMANOVA	30/04/1964
192	LEO	GIOVANNI MARIA	TARANTO	03/01/1968
193	LEONARDUZZI	LUIGINA	UDINE	26/08/1957
194	LEONE	ANNA	GORIZIA	24/09/1959
195	LETTIERI	MARIAGABRIELLA	TRIESTE	26/01/1963
196	LODI	PIERLUIGI	GORIZIA	21/12/1967
197	LOMBARDO	MARCO	ROMA	05/05/1965
198	LOPRETE	SABRINA	TRIESTE	06/09/1967
199	LORENZINI	DONATELLA	UDINE	25/11/1962
200	LOSTUZZI	IVANO	GORIZIA	13/12/1970
201	LUDDI	DIANA	PORDENONE	27/09/1964
202	LUGNANI	CRISTINA	TRIESTE	26/01/1965
203	LUNAZZI	ORIETTA	TOLMEZZO	20/06/1969
204	LUPIERI	FULVIA	TRIESTE	20/05/1950
205	MAGRIS	FRANCESCO	PORDENONE	27/04/1969
206	MALALAN	DAVID	TRIESTE	01/01/1960
207	MALARODA	PAOLA	GORIZIA	23/10/1970
208	MANCA	ANGELO	SONDRIO	30/07/1966
209	MANDELLI	MONICA ALESSANDRA	MONZA	05/01/1967
210	MANTO	ANTONELLA	GORIZIA	19/09/1966
211	MARCHI	ELENA	PORDENONE	23/08/1951
212	MARCONI	STEFANO	PORDENONE	25/05/1965
213	MARIN	MARIA	GRADO	14/02/1965

214	MARSI	SUSANNA	GORIZIA	20/01/1950
215	MARTONE	CARLO	TRIESTE	25/05/1966
216	MARTORANA	MARIANTONIA	BOLZANO	22/01/1952
217	MARZARI	ANTONELLA	TRIESTE	14/04/1963
218	MARZIETTI	MARIA ANTONIETTA	CANEPINA (VT)	20/02/1953
219	MASUTTO	BARBARA	TRIESTE	02/12/1959
220	MATTIONI	MARCO	TRIESTE	09/08/1962
221	MAURO	GIANCARLO	MUZZANA DEL TURGNANO	13/12/1959
222	MAURO	MASSIMO	TRIESTE	12/11/1965
223	MAZZEI SCAGLIONE	ELENA	GORIZIA	20/06/1965
224	MENGOTTI	ELVIO	TRIESTE	18/10/1956
225	MESSINEO	DARIO	PALERMO	18/09/1968
226	MIANI	ALESSANDRA	TRIESTE	13/06/1959
227	MICELLI	CLAUDIA	UDINE	29/03/1961
228	MICHELIZZA	SANDRO	BULACH (CH)	14/06/1970
229	MILANI	MANUELA	GORIZIA	19/08/1962
230	MILEO	GIUSEPPE	MATERA	30/10/1966
231	MILESI	MASSIMO	UDINE	08/10/1960
232	MILESI	RAFFAELLA	UDINE	13/07/1963
233	MILIANI	MAURIZIO	TRIESTE	23/04/1959
234	MILILLO	ANGELA MARA	ANZIO	09/03/1963
235	MILOCCHI	WALTER	TRIESTE	20/11/1965
236	MIOTTO	SABRINA	UDINE	19/10/1969
237	MOISE	GIANLUIGI	GORIZIA	16/01/1960
238	MORO	STEFANO	SACILE	15/09/1968
239	MOSCATO	MARIA	NAPOLI	14/11/1962
240	MOSCHETTA	WANIA	ELLIOT LAKE (CANADA)	30/07/1959
241	MUDU	ALBERTO	UDINE	24/05/1959
242	MULAS	MARIA ROSA	PARMA	24/03/1959
243	MUZZATTI	MARCO	SCHAFFHAUSEN (CH)	10/06/1967
244	NAPOLI	GIUSEPPE	CARERI (RC)	19/03/1954
245	NEGRO	MAURO	GORIZIA	16/12/1967
246	NIGRIS	CINZIA	UDINE	10/04/1966
247	NIGRIS	ERICA	TRIESTE	09/01/1958
248	NONINO	AGOSTINO	SEDEGLIANO	05/07/1949
249	OLIVO	GRAZIANO	TALMASSONS (UD)	16/06/1959
250	OTTONE	CIRO	CASTELLAMARE DI STABIA	05/03/1963
251	PACCAGNELLA	MORENA EMANUELA	UDINE	12/03/1956
252	PADOVAN	STEFANO	SPILIMBERGO	29/12/1968
253	PAJERO	DIEGO	TRIESTE	14/09/1962
254	PALOMBA	RICCARDO	TRIESTE	02/08/1963
255	PALUZZANO	RAFFAELLA	UDINE	04/09/1971
256	PAOLATTO	SABRINA	S. VITO AL TAGL.(PN)	17/03/1971
257	PAPARELLA	NICOLA	BARI	23/10/1967
258	PARISI	MAURO	GENOVA	28/03/1969

259	PARONUZZI	EUGENIA	BUSTO ARSIZIO (VA)	10/09/1957
260	PASCAZIO	GIULIANO	TRIESTE	18/10/1961
261	PASQUAL	STEFANO	S. DONA' DI PIAVE(VE)	19/02/1967
262	PASSARO	ERNESTINA	MONFALCONE (GO)	05/09/1950
263	PATRIARCA	STEFANO	ROMA	20/07/1960
264	PATTARO	ARIANNA	TRIESTE	29/08/1959
265	PATTARO	MICHELE	TRIESTE	11/01/1962
266	PAULINI	PAOLO	TRIESTE	05/10/1959
267	PAVANELLO	GIANNI	BERGAMO	31/05/1965
268	PAVIOTTI	MONICA	VENEZIA	21/03/1967
269	PECILE	ANNAMARIA	FAGAGNA	22/12/1962
270	PELLIZON	MANLIO	TRIESTE	21/05/1964
271	PENGUE	RAFFAELA	TRIESTE	01/08/1963
272	PERINI	GIORGIO	TRIESTE	05/05/1954
273	PERINI	PAOLO	UDINE	14/08/1966
274	PERIS	ANNA	TRIESTE	18/07/1946
275	PERKON	GIUSEPPE	MIREN (YU)	12/03/1949
276	PERSOGLIA	FEDERICA	MONFALCONE	22/09/1966
277	PERUSIN	ANNALISA	GORIZIA	03/01/1954
278	PESCE	VITANGELO	MOLA DI BARI	07/01/1956
279	PETULLA'	PATRIZIA	MONFALCONE	27/08/1962
280	PICCININ	SABRINA	PORDENONE	21/03/1972
281	PINTON	ELISABETTA	CASTELFRANCO VENETO	11/06/1966
282	PIRRELLO	LAURA	QUARTU SANT'ELENA (CA)	20/03/1971
283	PISANI	MARINA	TRIESTE	08/10/1963
284	POCCI	LAURA FRANCA LIDIA	SASSARI	27/08/1966
285	POLINI	MARIANGELA	TERLIZZI (BA)	18/02/1973
286	PONTONI	TECLA	UDINE	13/03/1956
287	PORTALE	GRAZIA	TRIESTE	05/04/1967
288	POSENATO	ENRICO	PORDENONE	12/07/1970
289	POZZATO	ADRIANA	GORIZIA	21/10/1959
290	PRATA	FULVIO	TRIESTE	09/12/1961
291	PRIMICERI	SANDRA	GALLIPOLI(LE)	06/07/1966
292	QUALIZZA	RENATA	CIVIDALE DEL FRIULI	06/10/1964
293	QUARANTOTTO	DONATELLA	TRIESTE	08/06/1964
294	RACCARO	ANDREA	UDINE	14/12/1968
295	RAFANI	NICOLA	TORRE ANNUNZIATA	22/11/1963
296	RASENI	STEFANO	TRIESTE	16/06/1965
297	REGHINI	STEFANO	TREVISO	14/07/1962
298	RIGATO	SUSANNA	PADOVA	19/12/1964
299	RIGO	ALBERTO	TRIESTE	15/12/1955
300	RIGO	SABRINA	TRIESTE	24/10/1966
301	RISMONDO	STEFANO	TRIESTE	03/11/1962
302	RIZZI	RAFFAELLA	UDINE	15/08/1967
303	RIZZOTTI-VLACH	FULVIO	TRIESTE	18/01/1961

304	ROCCARO	SEBASTIANA	AVOLA (SR)	15/01/1960
305	ROCCO	BENEDETTA	UDINE	07/07/1968
306	ROMANELLI	FABIO	UDINE	04/02/1962
307	ROMANO	MAURIZIO	TRIESTE	07/12/1962
308	ROMBOLA'	GIUDITTA	SAN FERDINANDO (RC)	25/06/1966
309	ROSSET	ELISABETTA	PORDENONE	20/03/1972
310	ROSSETTI	MICHELE	TRIESTE	18/10/1966
311	ROSSI	GIANFRANCO	TRIESTE	01/11/1956
312	RUBINO	INES	GORIZIA	22/02/1950
313	RUSSIGNAGA	TERESINA	AVIANO(PN)	06/01/1968
314	RUSSO	RAFFAELLO	CASERTA	15/04/1969
315	SALIN	RENATA	MAROSTICA	13/07/1951
316	SALTARINI MODOTTI	ANTONIA	UDINE	12/05/1969
317	SALVATORI	CATERINA	UDINE	24/02/1963
318	SAMMARTINI	MARIA LUCIA	TREVISO	11/06/1963
319	SANSONE	GIUSEPPE	BRINDISI	19/03/1956
320	SANTAROSSA	SANDRO	SACILE	04/12/1964
321	SANTORELLI	SONIA	TOLMEZZO(UD)	23/05/1956
322	SANTORO	PATRIZIA	UDINE	08/04/1966
323	SAPIENZA	ELENA	GORIZIA	12/04/1965
324	SAVONITTO	FRANCESCO	UDINE	05/02/1954
325	SCARCIA	ADRIANA	TRIESTE	26/03/1951
326	SCENDRATE	RENZA	NOVARA	11/09/1965
327	SCHIAFINI	SERGIO	TRIESTE	25/01/1963
328	SCHIFFO	LUCIANO	PORDENONE	29/09/1960
329	SCHOBER	RODOLFO	TRIESTE	07/02/1954
330	SCLAFANI	SILVIA	UDINE	13/11/1970
331	SCUDERI	MARINA	PORDENONE	20/05/1972
332	SGRAZZUTTI	MARIA PIA	UDINE	27/12/1969
333	SGRO	SAVERIA	PALMANOVA	07/04/1962
334	SIBELJA	STEFANO	TRIESTE	14/04/1968
335	SICLARI	EUGENIA GRAZIA LYNDHA	VILLA SAN GIOVANNI (RC)	28/02/1962
336	SILVESTRI	ASSUNTA	VENAFRO (IS)	17/12/1962
337	SIMONE	ALESSANDRA	VERBANIA	22/08/1971
338	SINIGOI	DAVIDE	TRIESTE	03/01/1967
339	SIRUGO	CRISTINA	TRIESTE	13/09/1968
340	SITTARO	DEBORA	UDINE	31/05/1969
341	SLAMIC	PAOLO	TRIESTE	17/10/1954
342	SORAMEL	STEFANO	UDINE	08/05/1968
343	SORRENTI	MARIA TERESA	CITTANOVA (RC)	29/07/1959
344	SORRENTINO	DONATELLA	TRIESTE	24/02/1965
345	SPEDICATO	RAFFAELLA	LECCE	21/04/1966
346	SPIEZIA	MARIA NICOLETTA	TRIESTE	19/01/1956
347	SPINAROLLI	CINZIA	VERONA	23/06/1971

348	SQUERI	FRANCESCA	TRIESTE	28/01/1971
349	STACUL	MICHELA	UDINE	21/10/1962
350	STARC	TIZIANA	TRIESTE	28/10/1968
351	STEFANUTTI	GRAZIANO	GEMONA DEL FRIULI	22/06/1956
352	STEFFANUTTO	RITA	SCHIRMECK (F)	05/02/1966
353	STUMPO	CESARE BENIAMINO	ASCOLI SATRIANO	01/11/1943
354	SUTTO	MASSIMILIANO	MOTTA DI LIVENZA(TV)	02/08/1971
355	TAGLIASACCHI	ALESSANDRA	PADOVA	03/12/1971
356	TARASCO	ANNA	SAN BONIFACIO (VR)	09/08/1953
357	TATA	STEFANO	UDINE	18/10/1960
358	TESSARIS	PAOLA	MONFALCONE (GO)	15/03/1962
359	TESSITORI	ELISABETTA	UDINE	31/03/1971
360	TIACCI	GIULIANA	TRIESTE	06/02/1968
361	TIBERI	STEFANO	UDINE	04/08/1964
362	TIRRICO	GIOVANNA	RIONERO IN VULTURE	22/01/1958
363	TOMASELLI	GIUSEPPE ANTONIO	S. GIOVANNI ROTONDO (FG)	13/07/1963
364	TOMAT	ANNA	AURONZO DI CADORE (BL)	02/03/1957
365	TOMAT	STEFANO	PALMANOVA	12/08/1966
366	TONEGUZZI	LORIS	PORDENONE	01/06/1965
367	TONIATI	WALTER	TRIESTE	18/10/1954
368	TONINO	SANDRA	GEMONA DEL FRIULI (UD)	10/03/1967
369	TORO	ANNA	GORIZIA	07/12/1964
370	TORRETTA	BENITO	UDINE	24/01/1966
371	TORRETTA	EDOARDO	TORINO	29/11/1965
372	TRANGONI	FRANCESCA	UDINE	05/10/1966
373	TRINCO	PAOLA	GORIZIA	24/01/1965
374	TURCO	MONICA	UDINE	03/06/1965
375	TURINETTI DI PRIERO	MARIA PIA	TRIESTE	05/07/1963
376	URSIG	GIORGIO	UDINE	17/04/1960
377	VALENT	IDA	UDINE	03/08/1971
378	VARNIER	MARIA LIETA	TOLMEZZO	23/07/1958
379	VAROTTO	EUGENIO	TREVISO	14/02/1971
380	VASCOTTO	LAURA	TRIESTE	19/11/1970
381	VATTOVANI	PIERO	CAPODISTRIA	14/06/1950
382	VENCHIARUTTI	ARRIGO	ROMA	15/01/1954
383	VERNIER	ALESSANDRA	TRIESTE	15/07/1955
384	VIDULICH	MARTINA	TRIESTE	31/05/1969
385	VIGINI	FABIO	TRIESTE	20/12/1960
386	VIGINI	FABRIZIO	TRIESTE	27/02/1972
387	VIOLA	ANNAMARIA	CIVIDALE(UD)	18/06/1972
388	VISMARA	ANDREA	UDINE	30/11/1963
389	VITTIGLI	CRISTIANA	TRIESTE	06/01/1969
390	VITULLI	ANNA	TRIESTE	28/08/1968
391	VOLPE	ETTORE	TARCENTO	11/05/1957

392	ZACCAGNINO	DONATO	SAN SEVERO (FG)	01/12/1957
393	ZACCHIGNA	ALESSANDRO	TRIESTE	30/05/1974
394	ZACCHIGNA	EDDY	TRIESTE	18/02/1956
395	ZANETTE	GUIDO	AVIANO (PN)	22/10/1966
396	ZANETTI	PAOLA	TRIESTE	18/04/1967
397	ZANINI	ARIANNA	NAPOLI	09/07/1961
398	ZANUTTO	MARINA	GORIZIA	21/09/1960
399	ZIBERNA	RODOLFO	GORIZIA	29/11/1961
400	ZIZA	ROSAMARIA	TRIESTE	20/03/1953
401	ZORAT	PAOLO	PORDENONE	25/02/1965
402	ZOSSI	SILVIA	GEMONA DEL FRIULI	16/08/1966
403	ZULIAN	PIERINA	SAN DANIELE DEL FRIULI	08/05/1955

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 20 ottobre 2005, n. 2677/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano carateristiche prevalentemente economiche. Elenco dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1983/DR di data 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTI in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 2, 3 e 11 del relativo bando;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche, per le motivazioni ivi indicate.

2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 ottobre 2005

DE MENECH

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 6 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche

MOTIVO DI ESCLUSIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PRESENTATA FUORI TERMINE (ARTICOLO 3, COMMI 2, 3 E 11 DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
AMBOTTA	GILBERTO	SPILMBERGO	18/07/1956

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
BOSCO	AGATA	SIRACUSA	09/05/1960
FLORIO	DANIELA	UDINE	27/06/1970
MIOTTO	SABRINA	UDINE	19/10/1969
PALADINO	GIROLAMO	ODERZO (TV)	08/01/1965
PAOLATTO	SABRINA	S. VITO AL TAGL.(PN)	17/03/1971
PESCE	VITANGELO	MOLA DI BARI	07/01/1956
POLINI	MARIANGELA	TERLIZZI (BA)	18/02/1973
QUARANTOTTO	DONATELLA	TRIESTE	08/06/1964
SCENDRATE	RENZA	NOVARA	11/09/1965
SICLARI	EUGENIA GRAZIA LYNDHA	VILLA SAN GIOVANNI (RC)	28/02/1962
SITTARO	DEBORA	UDINE	31/05/1969
STACUL	MICHELA	UDINE	21/10/1962
TORRETTA	EDOARDO	TORINO	29/11/1965

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE E NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G E LETTERA H DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodi non considerati utili
PASQUALE	GABRIELLA	KUFSTEIN (AUSTRIA)	10/08/1970	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 16/08/1996 al 23/11/1997; servizio prestato a tempo determinato: dal 24/11/1997 al 31/10/2000

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
ABBRESCIA	PAOLO	TRIESTE	24/12/1966
CHIAPPARINO	LUCA	TRIESTE	25/12/1967
FILIPPA	FEDERICO	TRIESTE	12/06/1979
FORNASIERO	GIOVANNA	UDINE	21/09/1972
KRIZMAN	MARINO	TRIESTE	23/10/1973
LORENZON	IGOR	GORIZIA	20/08/1968
MORO	DANIELA	TOLMEZZO	14/09/1980
MOSANGHINI	MARCO	PALMANOVA	16/02/1973
PESARESI	LUCA	TRIESTE	25/05/1977
VITTORIO	MARZIA	UDINE	18/11/1980

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
AMADORI	ALBERTO	BOLOGNA	30/07/1947
BERNARDIS	ROBERTO	TRIESTE	04/04/1960
GALLO	SERGIO	SARMEDE	09/09/1964
MOSCA	ROBERTO	TRIESTE	01/12/1956

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodi non considerati utili
BIASI	ANTONIO STEFANO	MELITO PORTO SALVO (RC)	26/12/1967	iscrizione ad un ordine professionale dal 02/05/1995 al 08/06/1998
DOMINUTTI	GIANLUCA	UDINE	06/09/1973	servizio prestato a tempo determinato: dal 21/02/2000 al 28/07/2001
FRISENNA	FLAVIA	MONFALCONE	16/04/1956	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/01/1998 al 18/04/2002

MANZIN	FRANCO	TRIESTE	29/12/1956	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 08/04/1993 al 18/04/2002
ZOTTI	DANIELE	MONFALCONE	08/05/1974	servizio di leva dal 15/07/1999 al 18/05/2000
ZUGAN	ANTONIO	TRIESTE	14/01/1966	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/01/1998 al 18/04/2002

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 6 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche

Elenco degli ammessi alle prove scritte in ordine alfabetico

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	AMADIO	ALESSIA	ODERZO (TV)	18/05/1966
2	ANDRIAN	EMANUELA	TRIESTE	04/07/1956
3	ANZANI	ALESSANDRO	NAPOLI	17/06/1965
4	ASCIONE	SALVATORE	TORRE DEL GRECO (NA)	17/03/1972
5	AUBER	ELISABETTA	TRIESTE	10/08/1970
6	BATELLO	ANDREA	UDINE	04/05/1963
7	BELLINA	ELENA	PALUZZA	23/09/1966
8	BENVENUTI	MONICA	TRIESTE	07/10/1969
9	BERGAGNA	GELINDO	UDINE	07/02/1967
10	BERGAMO	GIOVANNI	TRIESTE	30/09/1950
11	BETTINI	PAOLO	TRIESTE	14/07/1965
12	BIASATTO	FLAVIO	TRIESTE	05/05/1972
13	BIDOLI	FRANCO	ROMA	08/07/1955
14	BIGOTTI	DONATELLA	UDINE	22/02/1962
15	BISANZI	PAOLO	GORIZIA	21/04/1967
16	BLANCUZZI	EMANUELA	UDINE	20/05/1964
17	BOLOGNINI	RENATA	PORDENONE	20/01/1969
18	BOMBEN	SEVERINO	FIUME VENETO	15/05/1957
19	BONACCORSI	MASSIMILIANO	TRIESTE	22/07/1970
20	BORDIN	MAURO	GORIZIA	12/10/1958
21	BORIN	LUCA	VITTORIO VENETO	11/09/1965
22	BOSCHINI	ALESSANDRO	TRIESTE	15/12/1962
23	BRAVO	ANTONIO	UDINE	09/07/1966
24	BRISCHIA	ELEONORA	TRIESTE	29/06/1969
25	CAGNETTA	GIUSEPPE	TORINO	18/06/1964
26	CAMPIELLO	VALENTINA	UDINE	08/12/1972
27	CARDINALI	SUSANNA	ROMA	17/05/1953
28	CARRARO	ANTONELLA	PORTOGRUARO	20/10/1961
29	CASA	SERGIO	SCHIO	03/11/1949
30	CASTELLI	ANTONIO	ACIREALE (CT)	22/06/1962
31	CECCHETTO	CLAUDIA	UDINE	23/11/1966
32	CECUTTI	LORENA	UDINE	14/05/1968
33	CELEGON	MARINA	VENEZIA	27/06/1958
34	CERATO	TIZIANA	TRIESTE	28/11/1965
35	CHIANCONE	ALFONSO	FOLIGNO (PG)	12/01/1963
36	CHIANDOTTO	VANNES	CHIONS	18/06/1952
37	CIROI	FLAVIA	GONARS	05/11/1960
38	CLEVA	DANILO	TOLMEZZO	16/04/1960
39	COCCOLO	PAOLA	GORIZIA	29/03/1958

40	COCIANI	MASSIMO	MONFALCONE	24/10/1966
41	COCIANNI	ROBERTO	GORIZIA	18/07/1960
42	COGATO	MARCO	MONFALCONE (GO)	10/10/1965
43	COLANDREA	FRANCO	VALLECORSA	24/05/1948
44	COLONI	GIOVANNI MARIA	TRIESTE	01/08/1964
45	COMAND	SIMONETTA	UDINE	07/08/1964
46	COMPASSI	LUCINA	GEMONA DEL FRIULI	23/07/1957
47	CONCINA	ROBERTO	TRIESTE	19/03/1954
48	CONTENTO	CINZIA	TRIESTE	29/03/1966
49	CORAO	ADRIANO	GORIZIA	21/01/1951
50	CORBATTO	GIUSEPPE	GRADO (GO)	06/02/1963
51	COROSSI	ARIANNA	TRIESTE	20/11/1965
52	COSSETTO	ANNUNCIATA	ROMA	28/08/1957
53	COSSINA	MAURO	TRIESTE	13/06/1962
54	CROPPO	BEATRICE	CIVIDALE DEL FRIULI	07/07/1962
55	CUSCELA	CINZIA	TOLMEZZO (UD)	13/08/1968
56	DAL FARRA	MARCO	MILANO	16/04/1971
57	DAMIANI	ANDREA	GORIZIA	21/10/1967
58	DANELON	PAOLO	GORIZIA	24/09/1946
59	DANI	FILIPPO	GENOVA	08/11/1970
60	DE ANGELINI	GIANFRANCO	TRIESTE	10/07/1960
61	DEL FABRO	CLAUDIO	UDINE	26/09/1971
62	DEL FORNO	DANIELA	UDINE	12/02/1965
63	DELBELLO	GABRIELLA	TRIESTE	08/05/1958
64	DEROSSI	EZIO	TRIESTE	21/01/1952
65	DI BENEDETTO	ENRICA	UDINE	03/08/1969
66	DI MAGGIO	VINCENZO	BELLUNO	10/07/1967
67	DI MARZO	RITA	ISERNIA	09/04/1958
68	DIANA	MARCO	BARI	02/11/1972
69	DIOLOSA'	ALFREDO	CATANIA	15/07/1965
70	EUFRATE	GIOVANNI RENATO	MATERA	24/04/1964
71	FABRIS	MONICA	S. VITO AL TAGL.(PN)	07/06/1972
72	FABRO	ANDREA	UDINE	15/03/1968
73	FAIT	BRUNA	MONFALCONE	05/11/1965
74	FASTIGGI	VITO	SALERNO	14/08/1962
75	FAVOT	DORINO	S.VITO AL TAGLIAMENTO	28/05/1966
76	FEDELE	ROBERTO	TRIESTE	24/08/1965
77	FELCARO	ELENA	CORMONS (GO)	19/10/1969
78	FERIGO	BARBARA	UDINE	20/06/1963
79	FERUGLIO	RICCARDO	UDINE	20/07/1955
80	FILIPPO	ROBERTO	MARANO LAGUNARE	11/02/1961
81	FILIPUZZI	BERNARDINO	TRAVESIO (PN)	04/01/1959
82	FLORA	ROSANNA	PALUZZA	24/11/1957
83	FORTE	FRANCESCO	UDINE	28/05/1969
84	GABRIELLI	ANDREA	MONFALCONE	19/08/1968
85	GABRIELLI	FRANCESCO	TRIESTE	10/01/1968
86	GAMMELLA	CARMELINA	SALERNO	14/07/1965
87	GAZZETTO	FEDERICO	PIOVE DI SACCO	22/04/1970
88	GHERSA	FLAVIO	MONTONA	27/11/1949
89	GHIRARDI	CHIARA	MOTTA DI LIVENZA (TV)	30/10/1965
90	GREGO	MASSIMO	GRADO(GO)	20/01/1948
91	GREGORETTI	RITA	TRIESTE	31/10/1967
92	GRILLO	MARCO	MONFALCONE	27/05/1961
93	IERO	DOMENICO	AVIANO (PN)	20/05/1972
94	IURI	DANIELA	UDINE	16/08/1963
95	LAZZARO	MICHELA	PALMANOVA	31/07/1968

96	LEONARDI	LUIGI	MODICA(RG)	25/01/1965
97	LOMBARDO	SIMONA	AVELLINO	06/05/1968
98	LONDERO	RODOLFO	GEMONA DEL FRIULI	17/10/1968
99	LONZAR	GIULIO	TRIESTE	14/01/1969
100	LOSTUZZI	IVANO	GORIZIA	13/12/1970
101	LOVATO	MARIA ELENA	VALDAGNO(VI)	13/12/1970
102	LUGNANI	CRISTINA	TRIESTE	26/01/1965
103	MALALAN	DAVID	TRIESTE	01/01/1960
104	MANTINI	MARCO	GORIZIA	03/12/1966
105	MARTIN	MILENA	ODERZO (TV)	17/12/1962
106	MARTONE	CARLO	TRIESTE	25/05/1966
107	MASCIULLO	MARA	GORIZIA	11/02/1972
108	MASUTTO	BARBARA	TRIESTE	02/12/1959
109	MAURI	ROBERTO	CORMONS	19/03/1967
110	MENUTTI	ELISA	GORIZIA	01/12/1969
111	MILEO	GIUSEPPE	MATERA	30/10/1966
112	MILILLO	ANGELA MARA	ANZIO	09/03/1963
113	MUDU	ALBERTO	UDINE	24/05/1959
114	NIGRIS	ERICA	TRIESTE	09/01/1958
115	NONINO	AGOSTINO	SEDEGLIANO	05/07/1949
116	PAJERO	DIEGO	TRIESTE	14/09/1962
117	PALOMBA	RICCARDO	TRIESTE	02/08/1963
118	PARON	DANIELE	UDINE	09/11/1962
119	PASCAZIO	GIULIANO	TRIESTE	18/10/1961
120	PASSARO	ERNESTINA	MONFALCONE (GO)	05/09/1950
121	PATRIARCA	STEFANO	ROMA	20/07/1960
122	PATTARO	ARIANNA	TRIESTE	29/08/1959
123	PATTARO	MICHELE	TRIESTE	11/01/1962
124	PAVANELLO	GIANNI	BERGAMO	31/05/1965
125	PECCHIAR	DANIELA	TRIESTE	09/10/1969
126	PENZ	DONATELLA	UDINE	25/08/1969
127	PERKON	GIUSEPPE	IUGOSLAVIA	12/03/1949
128	PETULLA'	PATRIZIA	MONFALCONE	27/08/1962
129	PICCIN	GABRIELLA	PORDENONE	29/04/1967
130	PONIS	GIANFRANCO	TRIESTE	14/04/1967
131	PONTE	MICHELE	MERETO DI TOMBA	05/06/1967
132	POROPAT	ALESSANDRO	TRIESTE	02/10/1960
133	PRATA	FULVIO	TRIESTE	09/12/1961
134	PROTTI	GIANFRANCO	TRIESTE	02/10/1967
135	PUNTERI	MICHELE	GORIZIA	01/01/1966
136	RACHELLI	ALESSANDRA	TRIESTE	29/06/1964
137	RAFANI	NICOLA	TORRE ANNUNZIATA	22/11/1963
138	RIGO	ALBERTO	TRIESTE	15/12/1955
139	RIGO	SABRINA	TRIESTE	24/10/1966
140	RISMONDO	STEFANO	TRIESTE	03/11/1962
141	RIZZOTTI-VLACH	FULVIO	TRIESTE	18/01/1961
142	ROMANO	MAURIZIO	TRIESTE	07/12/1962
143	ROSSI	DARIA	VALDOBBIADENE (TV)	05/10/1962
144	ROSSI	GIANFRANCO	TRIESTE	01/11/1956
145	ROSSIT	ANNA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	01/07/1955
146	SALIN	RENATA	MAROSTICA	13/07/1951
147	SANNINO	BERNARDO	TRIESTE	22/06/1947
148	SANTI	STEFANO	CIVIDALE DEL FRIULI	22/02/1959
149	SAPIENZA	ELENA	GORIZIA	12/04/1965
150	SARTOR	MICHELE	PORDENONE	03/03/1970
151	SARTOR	ROBERTA	SACILE(PN)	31/05/1970

152	SAVONITTO	FRANCESCO	UDINE	05/02/1954
153	SCARAMELLI	FRANCESCO	TRIESTE	14/06/1964
154	SCARCIA	ADRIANA	TRIESTE	26/03/1951
155	SCARSI	ALESSANDRA	VERONA	16/07/1971
156	SCHIAFINI	SERGIO	TRIESTE	25/01/1963
157	SCOTTI	FEDERICA	UDINE	31/07/1969
158	SEGATTI	KETTY	PALMANOVA(UD)	02/07/1970
159	SELVA	UGO PAOLO	GORIZIA	23/11/1970
160	SIRUGO	CRISTINA	TRIESTE	13/09/1968
161	SIST	MANUELA	PORDENONE	15/09/1965
162	SORAMEL	STEFANO	UDINE	08/05/1968
163	SORELLA	ANTONIO	GUGLIONESI (CAMPOBASSO)	12/05/1961
164	SPIEZIA	MARIA NICOLETTA	TRIESTE	19/01/1956
165	SPINOZZI	FRANCESCO	FASANO	01/08/1970
166	STARC	TIZIANA	TRIESTE (TS)	28/10/1968
167	STEFANUTTI	GRAZIANO	GEMONA DEL FRIULI	22/06/1956
168	STURMAN	SERGIO	VILLA DECANI (POLA)	17/04/1950
169	TAVERNA	ANNAMARIA	SAN GIORGIO DI NOGARO	21/02/1956
170	TERENZANI	MARINA	PALMANOVA	12/06/1960
171	TESSARIS	PAOLA	MONFALCONE (GO)	15/03/1962
172	TIRRICO	GIOVANNA	RIONERO IN VULTURE	22/01/1958
173	TOMAT	ANNA	AURONZO DI CADORE	02/03/1957
174	TOMSIG	RICCARDO	TRIESTE	07/11/1948
175	TONEGUZZI	LORIS	PORDENONE	01/06/1965
176	TORO	ANNA	GORIZIA	07/12/1964
177	TURINETTI DI PRIERO	MARIA PIA	TRIESTE	05/07/1963
178	TUTTA	MARINA	TRIESTE	07/05/1948
179	URBANI	PAOLA	GEMONA DEL FRIULI	25/04/1966
180	VENCHIARUTTI	ARRIGO	ROMA	15/01/1954
181	VENIER	CECILIA	ROMA	20/03/1972
182	VENUTI	TIZIANA	UDINE	16/03/1969
183	VERNIER	ALESSANDRA	TRIESTE	15/07/1955
184	VIGINI	FABIO	TRIESTE	20/12/1960
185	VISINTIN	MASSIMO	GORIZIA	05/06/1968
186	VISMARA	ANDREA	UDINE	30/11/1963
187	VOLPE	ETTORE	TARCENTO	11/05/1957
188	VOLPONI	MAURO	SAN GIORGIO DI NOGARO	14/05/1965
189	WEBER	ELENA	TRIESTE	10/11/1964
190	ZACCHIGNA	ALESSANDRO	TRIESTE	30/05/1974
191	ZACCHIGNA	EDDY	TRIESTE	18/02/1956
192	ZANON	RENZO	PORTOGRUARO	03/07/1961
193	ZIBERNA	RODOLFO	GORIZIA	29/11/1961
194	ZIZA	ROSAMARIA	TRIESTE	20/03/1953

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 20 ottobre 2005, n. 2678/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano carateristiche prevalentemente urbanistiche. Elenco dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1984/DR di data 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTI in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 2, 3 e 11 del relativo bando;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche, per le motivazioni ivi indicate.

2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 ottobre 2005

DE MENECH

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 3 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche

MOTIVO DI ESCLUSIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PRESENTATA FUORI TERMINE (ARTICOLO 3, COMMI 2, 3 E 11 DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
GARLATTI	CLAUDIO	UDINE	27/01/1965

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO OVVERO DI TITOLO EQUIPOLLENTE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
QUARIN	LUCA	UDINE	10/07/1965

MOTIVO DI ESCLUSIONE

NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Periodi non considerati utili
CANDERAN	FLAVIA	WELLAND (CANADA)	16/06/1970	servizio prestato a tempo determinato: dal 24/05/1999 al 30/09/2000
CANOLA	ALESSANDRO	TRIESTE	26/04/1960	servizi prestati a tempo determinato: dal 13/10/1997 al 12/10/1998, dal 28/04/1999 al 31/08/1999, dal 01/09/1999 al 01/05/2001
DIPLOTTI	CRISTIANO	UDINE	07/03/1968	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 10/04/1995 al 30/06/1999; servizio prestato a tempo determinato: dal 01/09/1999 al 01/05/2001
FRESCHI	ARDUINO	UDINE	24/07/1964	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 01/12/1999 al 28/02/2001
LORENZON	MICHELA	MONFALCONE (GO)	01/04/1965	servizi prestati a tempo determinato: dal 02/05/1998 al 11/06/2001, dal 27/06/2001 al 05/03/2003, dal 10/03/2003 al 11/06/2004, dal 20/06/2004 al 10/12/2004

LUIS	DANIELE	GORIZIA	27/09/1976	anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 15/04/1998 al 31/12/2003
MINIUTTI	KAREN	VICENZA	08/07/1970	servizio prestato a tempo determinato: dal 01/09/1999 al 01/05/2001
MUSCIA	SIRIO	TRIESTE	09/06/1954	servizi prestati a tempo determinato: dal 01/09/1989 al 08/09/1989, dal 11/10/1989 al 27/05/1990, dal 22/09/1997 al 21/07/1998, dal 23/09/1998 al 31/08/1999, dal 20/09/1999 al 31/08/2000, dal 14/09/2000 al 13/07/2001, dal 19/09/2001 al 09/07/2002, dal 16/09/2002 al 09/07/2003, dal 01/09/2003 al 30/06/2004, dal 20/09/2004 al 28/02/2005
PAVAN	ELENA CLIO	TRIESTE	30/03/1972	servizio prestato a tempo determinato: dal 01/09/1999 al 26/06/2001
POLANO	SIMONETTA	S. DANIELE DEL FRIULI	26/04/1962	servizio prestato a tempo determinato: dal 01/09/1999 al 31/12/2000
SPANGHERO	FABIO	GORIZIA	11/06/1962	servizi prestati a tempo determinato: dal 10/06/1997 al 15/10/1998, dal 21/10/1998 al 30/10/1998, dal 06/10/1999 al 07/01/2001
ZANCHETTA	PIERPAOLO	UDINE	17/04/1964	servizio prestato a tempo determinato: dal 01/09/1999 al 01/05/2001

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENCH

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 3 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche

Elenco degli ammessi alle prove scritte in ordine alfabetico

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	ADAMI	GIORGIO	UDINE	23/04/1970
2	ANSELMI	MAURIZIO	TRIESTE	11/09/1957
3	ATLAMAZOGLOU	ANASTASSIA	CAVALA (GRECIA)	19/12/1947
4	BALDAZZI	MARIO	PIACENZA	25/06/1942
5	BELLOTTO	PERICLE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	06/12/1961
6	BERTANI	FERDINANDO	MONFALCONE	19/02/1950
7	BERTI	ROBERTO	PORTOGRUARO	21/01/1966
8	BERTOLINI	CHIARA	UDINE	21/01/1968
9	BERTOTTI	MARINA	MONFALCONE (GO)	19/08/1957
10	BINDELLI	ANDREA	SCHAFFHAUSEN (CH)	31/12/1964
11	BLANCHINI	PAOLA	LEGNANO	11/10/1961
12	BONIVENTO	CLAUDIO	CAPODISTRIA	27/09/1953
13	BONU	FRANCO	TRIESTE	24/12/1952
14	BORTOLUSSI	GIANPIETRO	UDINE	14/01/1958
15	BOSCO	GIULIANA	FURCI (CH)	08/01/1963
16	BRAIDOT	ANDREA	UDINE	29/11/1964
17	BRAZZAFOLLI	FEDERICA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	04/07/1960
18	CACCIAGUERRA	SEBASTIANO	AUGUSTA	04/11/1956
19	CAMPANI	ILIO	TRIESTE	22/06/1949
20	CAMPESTRINI	CLAUDIO	GORIZIA	20/07/1953
21	CAPPELLARI	PATRIZIA	TOMEZZO	03/10/1969
22	CAPPIELLO	ADRIANA	MILANO	28/07/1957
23	CAPRIOTTI	MASSIMO	UDINE	28/02/1959
24	CARLOT	LARA	PORDENONE	27/09/1967
25	CASTELLETTO	GOLFREDO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	07/10/1967
26	CECCHINATO	ALESSANDRO	PORDENONE	24/05/1957
27	CELLA	ALFIO	VERZEGNIS	15/05/1950
28	CESCHIA	GIOVANNI	FRAUENFELD (CH)	25/06/1948
29	COMAND	ELENA	MORTEGLIANO (UD)	31/03/1963
30	CONTARDO	SERGIO	S. DANIELE DEL F. (UD)	29/12/1959
31	CORTESE	ENRICO	TRIESTE	30/11/1958
32	DE ALTI	PAOLO	TRIESTE	19/05/1962
33	DE LUISA	ALESSANDRO	CODROIPO (UD)	10/08/1963
34	DE WALDERSTEIN	ANDREA	GRADO(GO)	20/05/1966
35	DEL PICCOLO	ALBINO	MUZZANA DEL TURGNANO	04/06/1948
36	DOMENIGHINI	MARCO	COLONIA (D)	16/09/1968
37	ENGLARO	MABEL	GEMONA DEL FRIULI	06/02/1960
38	FABRIS	DIEGO	MONFALCONE (GO)	06/11/1966
39	FABRIS	SERGIO	LUSSIN PICCOLO (HR)	13/01/1957
40	FASONE	GIUSEPPE	CUNEO	10/07/1962
41	FATARELLA	STEFANO	SAVONA	13/03/1952

42	FOLIN	LUCA	FELTRE	07/06/1969
43	FRANZ	SERGIO	CASTELNOVO DEL FRIULI	17/09/1949
44	FRATTOLIN	MAURIZIO	UDINE	05/06/1958
45	FURLAN	AVE	TRIESTE	13/07/1953
46	GALASSO	DAVID	LATISANA(UD)	24/05/1963
47	GENOVESE	MARIA ANTONIETTA	MANIAGO (PN)	01/04/1960
48	GIORDANI	FRANCO	BELLUNO	21/02/1966
49	GIULIANI	MARCO	UDINE	16/04/1951
50	GIUST	PIETRO	GORIZIA	15/07/1951
51	GOBBATO	MAURIZIO	SAN MICHELE AL TAGL.(VE)	22/09/1958
52	GRIZZAFFI	BRUNO	PALMANOVA(UD)	24/08/1961
53	KUZMIN	DIEGO	GORIZIA	18/10/1954
54	LIANI	REMO	CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)	18/08/1954
55	LOMUSCIO	FRANCESCO	TRIESTE	22/03/1967
56	LORENZON	VINCENZO	GORIZIA	08/08/1949
57	MANIA'	TIZIANA	TRIESTE	26/04/1955
58	MARESCA	GAETANO	BRINDISI	25/03/1966
59	MARTINUZZI	ONORIO	UDINE	12/03/1957
60	MIGOTTO	GIORGIO	S. STINO DI LIVENZA (VE)	20/07/1963
61	MORO	ELENA	UDINE	27/07/1959
62	MOSCA	MASSIMO	TRIESTE	30/08/1964
63	MUDU	ALBERTO	UDINE	24/05/1959
64	MUSSUTTO	FRANCESCO	UDINE	28/06/1951
65	PARMEGGIANI	FRANCO	TRIESTE	30/06/1952
66	PASCOLI	MAURO	GEMONA DEL FRIULI	15/01/1951
67	PASQUALINI	MARINA	S. DONA' DI PIAVE (VE)	04/08/1968
68	PAVANELLO	FRANCESCO	VENEZIA	02/09/1958
69	PERESSON	GIORGIO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	18/11/1950
70	PESAMOSCA	RENATO	UDINE	27/04/1970
71	PIGOZZO	LORENA	FIUME VENETO (PN)	28/02/1963
72	PIPAN	MAURO	TRIESTE	06/10/1967
73	PIRAS	GUIDO	TRIESTE	02/11/1949
74	PITOCCO	ANTONIO	MOGGIO UDINESE	23/05/1953
75	PIVIDORI	RAFFAELE	UDINE	31/10/1965
76	PORRO	PAOLA	TRIESTE	15/04/1956
77	PUICHER	VALERIO	TOLMEZZO	30/08/1954
78	RABASSI	CARLO	PALMANOVA(UD)	28/04/1959
79	RAVALICO	MARIO	TRIESTE	13/11/1948
80	RE	STEFANO	VALDAGNO (VI)	04/12/1962
81	ROLLO	MASSIMO	LECCE	07/02/1956
82	ROSSI	MICHELINA	CONEGLIANO (TV)	18/10/1964
83	SHAURLI	RAFFAELE	UDINE	19/11/1959
84	SORRENTINO	FRANCESCO	ROMA	27/04/1967
85	SPESSOT	VINICIO	FARRA D'ISONZO	04/12/1943
86	STABILE	GIORGIO	TERZO DI AQUILEIA	07/06/1959
87	STEFANUTTI	GRAZIANO	GEMONA DEL FRIULI	22/06/1956
88	STOLFO	PAOLO	TRIESTE	01/05/1965
89	SVAGHI	FABIO	TRIESTE	26/01/1956
90	SVARA	GIOVANNI	TRIESTE	29/06/1954
91	TALOTTI	DANIELE	MANIAGO (PN)	18/11/1963
92	TONEGUZZI	MARCO	PORDENONE	28/09/1967
93	TOSITTI	MAURO	ZURIGO (CH)	27/05/1964
94	TROVATO	CARMELO	DOBERDO' DEL LAGO (GO)	24/09/1954
95	USSAI	MAURO	GORIZIA	20/07/1968
96	VESCA	DANIELE	MORTEGLIANO(UD)	20/11/1960
97	VISINTIN	LAURA	MONFALCONE (GO)	22/06/1962
98	VOLPETTI	ROBERTO	UDINE	22/06/1958
99	ZAGOLIN	ANDREA	UDINE	02/04/1966
100	ZOMERO	LORENA	UDINE	20/06/1970
101	ZULIANI	SILVESTRO	UZNACH (CH)	26/12/1961

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 20 ottobre 2005, n. 2679/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano carateristiche prevalentemente agronomiche. Elenco dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1985/DR di data 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente agronomiche;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTO in particolare l'articolo 2 del relativo bando;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente agronomiche, per le motivazioni ivi indicate.

2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 ottobre 2005

DE MENECH

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente agronomiche

MOTIVO DI ESCLUSIONE:
NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Nominativo	Luogo e data di nascita
Cainer Sara	Calgary (Canada), 06.03.1969
Cumin Rodolfo	Udine, 11.01.1964
La Cognata Francesco Antonio	Mazzarino (CL), 22.08.1961
Sandrin Davide	Palmanova, 09.10.1981
Siega Katia	Udine, 27.08.1979

MOTIVO DI ESCLUSIONE:
NON ESSERE IN POSSESSO DI UN'ANZIANITA' EFFETTIVA DI RUOLO DI ALMENO CINQUE ANNI IN POSIZIONI FUNZIONALI PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL POSSESSO DELLA LAUREA (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H, DEL BANDO DI CONCORSO)

Nominativo	Luogo e data di nascita	Periodi non considerati utili
Diplotti Cristiano	Udine, 07.03.1968	Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 10.04.1995 al 30.06.1999 Servizio prestato a tempo determinato: dal 01.09.1999 al 01.05.2001
Miletti Roberto	Monfalcone, 21.12.1947	Anzianità effettiva di ruolo maturata in posizione funzionale per l'accesso alla quale non è richiesto il possesso della laurea: dal 16/03/1983 al 18/04/2002

VISTO: IL PRESIDENTE DEL SERVIZIO: DE MENECH

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale con caratteristiche prevalentemente agronomiche

Elenco dei candidati ammessi alla partecipazione alle prove scritte in ordine alfabetico

N.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	BELLAN	DORIANO	CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)	06/09/1952
2	BELTRAME	LORENZO	GEMONA DEL FRIULI (UD)	10/08/1955
3	BLANCHINI	PAOLA	LEGNANO (MI)	11/10/1961
4	BLANCUZZI	EMANUELA	UDINE	20/05/1964
5	BOCCALI	VALMI	TRIESTE	05/10/1957
6	BOSCARO	MARINA	GORIZIA	24/04/1959
7	CAPOVILLA	ANTONIO	AVIANO (PN)	26/01/1963
8	CARLETTI	ERCOLE	UDINE	26/01/1948
9	CARMINATI	LUIGI	SPILIMBERGO (PN)	17/05/1946
10	CARNIELLI	PAOLO	UDINE	30/07/1962
11	CATTIVELLO	COSTANTINO	UDINE	23/09/1961
12	COLLAVINI	PAOLO	UDINE	28/10/1953
13	COMINO	RINALDO	VIENNA	08/09/1967
14	COSLOVICH	CARLO	TRIESTE	06/04/1950
15	COSSA	DANIELE	UDINE	25/06/1954
16	CUZZI	ROBERTO	GEMONA DEL FRIULI (UD)	01/01/1953
17	CUZZIT	ROMEO	GORIZIA	21/02/1960
18	DAPRETTO	PIERPAOLO	TRIESTE	24/06/1960
19	D'ATRI	LUCIO	TRIESTE	10/05/1961
20	DE CECCO	MATTEO	PALUZZA (UD)	01/08/1949
21	DE LUCA	DANIELE	UDINE	25/10/1958
22	DE PAOLI	MAURO	BASILIANO (UD)	20/09/1960
23	DEL PONTE	FULVIO	BASILIANO (UD)	21/05/1954
24	DELLA BIANCA	LUCIO	S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	12/12/1965
25	DELLA VEDOVA	ROLANDO	POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	13/01/1951
26	DI BERNARDO	FABIO	UDINE	18/02/1965
27	DI GALLO	MARIO	GEMONA DEL FRIULI (UD)	21/11/1958
28	FAVET	FRANCESCO	MILANO	12/03/1945
29	FOI	STEFANO	TAVAGNACCO (UD)	15/12/1961
30	FORNASIER	FLAVIO	SAN GIORGIO RICHINVELDA (PN)	20/10/1962
31	FRAUSIN	CARLO	TRIESTE	05/10/1953
32	GIORGI	ROSSANA	TRIESTE	27/05/1957
33	GIURICEO	ANDREA	UDINE	06/11/1967
34	LORENZON	VINCENZO	GORIZIA	08/08/1949
35	MAROE'	ANDREA	UDINE	14/10/1966
36	MENON	CARLO	GORIZIA	29/10/1952
37	MICHELUTTI	GIUSEPPE	UDINE	08/10/1959
38	MINIUSSI	FRANCESCO	MONFALCONE (GO)	13/08/1959
39	PAGNANI	PAOLO	S. DONA' DI PIAVE (VE)	30/07/1962
40	PECILE	ANGELO	UDINE	04/08/1953
41	PECILE	LUCIANA	TRIESTE	22/01/1950
42	PECILE	MARIO	S.VITO DI FAGAGNA (UD)	27/03/1954

43	PERESSINI	SILVANO	UDINE	02/11/1953
44	PERTOLDI	CLAUDIO	UDINE	06/11/1949
45	PITACCO	SILVIO	TRIESTE	06/02/1958
46	PIZZAL	LUCIO	PORTOGRUARO (VE)	12/12/1947
47	PIZZUTTI	ROBERTO	UDINE	04/01/1960
48	QUARIN	LUCA	UDINE	10/07/1965
49	ROSSI	OSCAR	GEMONA DEL FRIULI (UD)	08/06/1949
50	SALVI	GIANGUIDO	TRIESTE	10/07/1964
51	SANNA	SEBASTIANO	PALMANOVA	26/07/1950
52	SILVERIO	LIVIO	TREPPO CARNICO (UD)	06/12/1958
53	SULLI	LUCIANO	VERZEGNIS (UD)	28/07/1957
54	TAVAGNACCO	VANNI	CIVIDALE DEL FRIULI	30/08/1954
55	TOMASELLO	FRANCESCO	MELITO DI PORTO SALVO (RC)	23/07/1963
56	VETTORAZZO	MARCO	PREGANZIOL (TV)	14/06/1955
57	ZANELLA	ALESSANDRO	TRENTO	18/12/1957
58	ZENI	FLAVIO	S. MICHELE ALL'ADIGE (TN)	09/08/1954

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 20 ottobre 2005, n. 2680/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano carateristiche prevalentemente mediche. Elenco dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 1986/DR di data 15 luglio 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente mediche;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTO in particolare l'articolo 2 del relativo bando;

RITENUTO di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente mediche, per le motivazioni ivi indicate.

2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Trieste, addì 20 ottobre 2005

DE MENECH

Allegato "A"

Elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente mediche

MOTIVO DI ESCLUSIONE:
NON ESSERE IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E SANITA' PUBBLICA O DISCIPLINE EQUIPOLLENTI RICHIESTA QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E NON ESSERE DIPENDENTE DI RUOLO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H E K DEL BANDO DI CONCORSO)

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA
Omiciuolo Cinzia	Pordenone, 17.12.1974

MOTIVO DI ESCLUSIONE:
NON ESSERE IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E SANITA' PUBBLICA O DISCIPLINE EQUIPOLLENTI RICHIESTA QUALE REQUISITO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H DEL BANDO DI CONCORSO)

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA
Bastiani Dario	Trieste, 13.07.1949
Zuch Clara	Gorizia, 12.08.1958

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

Allegato "B"

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale con caratteristiche prevalentemente mediche

Elenco degli ammessi alle prove scritte in ordine alfabetico

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
BUCIOL	VANDA	BOLZANO	09/01/1953
COPPOLA	NORA	TRIESTE	17/09/1955
GRANDI	MARTA	TUENNO	04/08/1955
ROCCO	GIULIO	TRIESTE	02/06/1961

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12 ottobre 2005, N. ALP.11/2269/VIA/218.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo ubicato nella proprietà del Condominio Marina Capo Nord in località Aprilia Marittima, in Comune di Marano Lagunare (Udine). Proponente: Condominio Marina Capo Nord, con sede a Latisana (Udine). Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 1 agosto 2005 con la quale il dott. Geol. Pietro Benedetti, per conto del Condominio Marina Capo Nord, ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo ubicato nella proprietà del citato condominio in località Aprilia Marittima, in Comune di Marano Lagunare (Udine);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 14 settembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 5 ottobre 2005;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Marano Lagunare;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Marano Lagunare, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friuliana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dal Condominio Marina Capo Nord, concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo ubicato nella proprietà del Condominio Marina Capo Nord in località Aprilia Marittima, in Comune di Marano Lagunare, gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Marano Lagunare;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friuliana»;

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12 ottobre 2005, N. ALP.11/2270/VIA/219.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo denominato «Revelino» ubicato in località Aprilia Marittima, in Comune di Latisana (Udine). Proponente: Aprilia Marittima 2000 S.p.A., con sede ad Aprilia Marittima (Udine). Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 1 agosto 2005 con la quale il dott. geol. Pietro Benedetti, per conto della Aprilia Marittima 2000 S.p.A., ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo denominato «Revelino» ubicato in località Aprilia Marittima, in Comune di Latisana (Udine);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 14 settembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 5 ottobre 2005;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del. 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Latisana;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Latisana, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friuliana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Società Aprilia Marittima 2000 S.p.A., di concessione di sfruttamento di risorse geotermiche tramite il pozzo denominato «Revelino» ubicato in località Aprilia Marittima in Comune di Latisana, gli Enti di seguito indicati:

– il Comune di Latisana;

– la Provincia di Udine;

– l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friuliana»;

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Latisana sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2005, n. 2462.

Legge regionale 33/2002, articolo 19, comma 6. Approvazione del Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2005-2007 adottato dalla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale comprensivo della sezione di programma relativa agli interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 di Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia, e successive modificazioni ed integrazioni i quali, ai sensi del comma 27 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, assumono la denominazione di Comunità montane;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 33/2002 che dispone che le Province di Gorizia e Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 33/2002 che disciplina la programmazione per lo sviluppo montano;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 1º aprile 2005, con la quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002, la Giunta regionale ha approvato le Modalità ed i termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 23 maggio 2005 con la quale è stato approvato il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2005-2007, comprensivo della specifica sezione «Minoranza slovena», per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e dall'articolo 5, commi 10, 10 bis, 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, relativa alle sole Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002;

VISTA la deliberazione n. 34 del 26 luglio 2005 del Consiglio della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale con la quale, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19 della legge regionale 33/2002, è stato adottato il Programma triennale per gli anni 2005-2007 dell'ente stesso, comprensivo della specifica sezione «Minoranza slovena»;

RILEVATA la sostanziale conformità del Programma triennale 2005-2007 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale con il Piano regionale 2005-2007 approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale 1195/2005, conformità richiesta dal comma 4 del ripetuto articolo 19 della legge regionale 33/2002;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002 il Programma triennale della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale è approvato dalla Giunta regionale e che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo il Programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del paragrafo E), punto 2, della citata deliberazione della Giunta regionale 1737/2004, modificato con deliberazione della Giunta regionale 675/2005, la deliberazione di approvazione del ripetuto programma triennale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre sono successivamente pubblicati, a cura delle Comunità montane, sul Bollettino Ufficiale della Regione, i rispettivi programmi triennali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 33/2002 è approvato il programma triennale 2005-2007 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, così come adottato dal Consiglio del medesimo ente con deliberazione n. 34 del 26 luglio 2005, comprensivo della specifica sezione «Minoranza slovena».

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002 e deliberazione di Giunta regionale n. 1737/2004, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 657/2005, il programma di cui al punto 1 è pubblicato, a cura della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per i successivi adempimenti di competenza.

Trieste, 7 ottobre 2005

IL PRESIDENTE: ILLY

IL VICEDIRETTORE CENTRALE: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2005, n. 2464.

Legge regionale 33/2002, articolo 19, comma 6. Approvazione del Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2005-2007 adottato dalla Provincia di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 di Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia, e successive modificazioni ed integrazioni i quali, ai sensi del comma 27 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, assumono la denominazione di Comunità montane;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 33/2002 che dispone che le Province di Gorizia e Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 33/2002 che disciplina la programmazione per lo sviluppo montano;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 1° aprile 2005, con la quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002, la Giunta regionale ha approvato le Modalità ed i termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 23 maggio 2005 con la quale è stato, approvato il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2005-2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002;

VISTA la deliberazione n. 45 del 21 luglio 2005 del Consiglio Provinciale di Trieste con la quale, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19 della legge regionale 33/2002, è stato adottato il Programma triennale per gli anni 2005-2007 dell'ente stesso;

PRESO ATTO che, per alcuni degli interventi inseriti nel programma triennale approvato, risultano utilizzate denominazioni che si discostano parzialmente da quanto previsto nel Piano regionale 2005-2007 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1195/2005 e che per l'intervento di priorità 6 è indicato importo diverso da quello previsto nella sezione 4.6 del Piano regionale medesimo;

PRESO ALTRESÌ ATTO che il quadro annuale degli interventi per l'anno 2005 risulta sostanzialmente coerente con quello inserito nella sezione 5.6 del Piano regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1195/2005, essendo per l'intervento di priorità 6 indicato un importo corrispondente a quello del finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano per l'anno 2005 con la medesima delibera della Giunta regionale;

PRESO ATTO che l'importo del punto di priorità 6, di cui alla parte seconda - Interventi inseriti nel Piano regionale triennio 2005-2007, dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste n. 45 del 21 luglio 2005, è stato per un mero errore materiale riportato in euro 84.000,00, anziché per un importo di euro 100.000,00, ma che tale difformità non compromette l'attuazione degli interventi, da parte della Provincia di Trieste, del Quadro annuale 2005, riportato nella parte terza della stessa deliberazione del Consiglio provinciale e finanziato dall'Amministrazione regionale;

RITENUTO che pertanto si possa comunque provvedere all'approvazione del Programma triennale in argomento, dando mandato all'Ufficio regionale competente di rendere noti alla Provincia di Trieste, per le necessarie rettifiche, gli errori materiali rilevati negli allegati della deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste n. 45 del 21 luglio 2005, prima della pubblicazione del Programma triennale stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione da parte della medesima Provincia;

RILEVATA la sostanziale conformità del Programma triennale 2005-2007 della Provincia di Trieste con il Piano regionale 2005-2007 approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale 1195/2005, conformità richiesta dal comma 4 del ripetuto articolo 19 della legge regionale 33/20024;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002 il Programma triennale della Provincia di Trieste è approvato dalla Giunta regionale e che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo il Programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del paragrafo E), punto 2, della citata deliberazione della Giunta regionale 1737/2004, modificato con deliberazione della Giunta regionale 675/2005, la deliberazione di approvazione del ripetuto programma deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre sono successivamente pubblicati, a cura delle Comunità montane, sul Bollettino Ufficiale della Regione, i rispettivi programmi triennali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 33/2002 è approvato il programma triennale 2005-2007 della Provincia di Trieste, così come adottato dal Consiglio del medesimo ente con deliberazione n. 45 del 21 luglio 2005.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002 e deliberazione di Giunta regionale n. 1737/2004, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 657/2005, il programma di cui al punto 1 è pubblicato, a cura della Provincia di Trieste, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Provincia di Trieste per i successivi adempimenti di competenza.

4. Prima della pubblicazione del programma a cura della Provincia di Trieste, il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali comunicherà alla medesima Provincia, per le necessarie rettifiche, gli errori materiali riscontrati negli allegati alla deliberazione n. 45 del 21 luglio 2005.

Trieste, 4 ottobre 2005

IL PRESIDENTE: ILLY

IL VICEDIRETTORE CENTRALE: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2005, n. 2476. (Estratto).

Comune di Ovaro: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 16 del 29 giugno 2005, di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 629 del 24 marzo 2005 in merito alla variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 16 del 29 giugno 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 16 del 29 giugno 2005, di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Ovaro;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2005, n. 2478. (Estratto).

Comune di Brugnera: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 50 del 26 luglio 2005, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 50 del 26 luglio 2005, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Brugnera;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2005, n. 2479. (Estratto).

Comune di Cervignano del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 38 del 10 giugno 2005, di approvazione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 276 dell'11 febbraio 2005, in merito alla variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cervignano del Friuli, superata dalle integrazioni e modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 38 del 10 giugno 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 38 del 10 giugno 2005, di approvazione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cervignano del Friuli;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Arba. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 15 settembre 2005 il Comune di Arba ha preso atto, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 80 del 19 settembre 2005 il Comune di Aviano ha preso atto, in ordine alla variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale della zona H2D2 in località Villanova.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 21 settembre 2005 il Comune di Chiusaforte ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona H2D2 in località Villanova, che il piano medesimo non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Goricizza - completamento - isolati di zona omogenea A»

Con deliberazione consiliare n. 78 del 16 settembre 2005 il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Goricizza - completamento - isolati di zona omogenea A», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Goricizza - 1° ambito - isolati di zona omogenea A».

Con deliberazione consiliare n. 79 del 16 settembre 2005 il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Goricizza - 1° ambito - isolati di zona omogenea A», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Biauzzo - isolati di zona omogenea A».

Con deliberazione consiliare n. 80 del 16 settembre 2005 il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Biauzzo - isolati di zona omogenea A»ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Pozzo - isolati di zona omogenea A».

Con deliberazione consiliare n. 82 del 16 settembre 2005 il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Pozzo - isolati di zona omogenea A», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Muscletto, San Pietro, San Martino e Rividischia - zone A»

Con deliberazione consiliare n. 85 del 16 settembre 2005 il Comune di Codroipo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro storico di Muscletto, S. Pietro, S. Martino e Rividischia - zone A», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 12 settembre 2005 il Comune di Corno di Rosazzo ha preso atto, in

ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto in ordine alla variante medesima.

Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 43 del 12 settembre 2005, il Comune di Pocenia ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Consorzio di sviluppo industriale ed artigianale (C.S.I.A.) di Gorizia. Legge regionale 52/1991, articolo 16. Approvazione del Piano territoriale infraregionale della zona industriale del Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0346/Pres. del 7 ottobre 2005, il Presidente della Regione ha approvato il Piano territoriale infraregionale della zona industriale del Consorzio di sviluppo industriale ed artigianale (C.S.I.A.) di Gorizia.

Copia conforme all'orginale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio di sviluppo industriale ed artigianale (C.S.I.A.) di Gorizia e del Comune di Gorizia.

Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone. Legge regionale 52/1991, articolo 16. Approvazione dello schema di progetto di livello strutturale-strategico e del Piano di livello operativo-attuativo dell'area Schiavetti - Brancolo (Staranzano), costituenti la prima fase del Piano territoriale infraregionale dell'ambito di competenza del Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0313/Pres. del 15 settembre 2005, il Presidente della Regione ha approvato lo schema di progetto di livello strutturale-strategico e del Piano di livello operativo-attuativo dell'area Schiavetti - Brancolo (Staranzano), costituenti la prima fase del Piano territoriale infraregionale dell'ambito di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Aziende per i servizi sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco delle zone carenti di medicina specialisti pediatri di libera scelta - 2ª pubblicazione per l'anno 2005.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI **Zone carenti**	**Medici specialisti pediatri di libera scelta**
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI **N. 2 "ISONTINA"** **Via Fatebenefratelli, 34** **34170 GORIZIA**	
Ambito territoriale di **Gorizia**	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI **N. 3 "ALTO FRIULI"** **Piazzetta Portuzza, 1** **33013 GEMONA DEL FRIULI**	
Ambito territoriale dei comuni di: **Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Dogna e Pontebba** L'Azienda precisa che: -nel comune di Tarvisio, dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2000; -il numero dei bambini, di età compresa fra 0 e 6 anni, è di 270 circa e quello, fra 7 e 14 anni, è di 512 circa. L'Azienda, ai sensi dell'Accordo regionale attuativo del D.P.R. n. 272/2000, provvederà ad erogare un compenso accessorio lordo mensile previsto per la zona disagiatissima, rapportato al numero di assistiti in carico, che potrà raggiungere l'importo massimo di € 1.032,91.	1
Ambito territoriale dei comuni di: **Ovaro, Prato Carnico, Comeglians, Ravascletto, Rigolato e Forni Avoltri** L'Azienda precisa che: - nel comune di Ovaro dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2000; - il numero dei bambini, di età compresa fra 0 e 6 anni, è di 205 circa e quello, fra 7 e 14 anni, è di 293 circa. L'Azienda, ai sensi dell'Accordo regionale attuativo del D.P.R. n. 272/2000, provvederà: - a mettere a disposizione un ambulatorio senza oneri di affitto; - ad erogare un compenso accessorio lordo mensile previsto per la zona disagiatissima dell'importo di € 1.032,91; - a partecipare, per un periodo di cinque anni, alla spesa per la locazione di un alloggio, ad uso abitativo, qualora il pediatra si stabilisca nella zona carente, nella misura non inferiore al 90% del canone, con un tetto massimo di € 700 al mese, aggiornabile ISTAT in rapporto ai contenuti del contratto di locazione, con la precisazione che l'importo da erogare è soggetto a tassazione e contributi previdenziali.	1

L'Azienda, nel prendere atto che al pediatra per le voci relative a: quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex art. 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima, viene corrisposto un compenso, computato con riferimento a 206 assistiti, pari a € 2.850,00 lordi mensili, provvederà, inoltre: - alla corresponsione di un compenso incentivante di € 2.180,00 lordi mensili per il raggiungimento di obiettivi di salute, compenso che potrà essere ridotto nell'ipotesi di un'acquisizione di un numero di assistiti tale da comportare il superamento dell'importo lordo mensile spettante al pediatra di libera scelta "massimalista 800 scelte" (oggi pari a € 6.800,00 per le voci relative a quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex art. 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima); in tale ipotesi la riduzione del compenso incentivante avverrà in misura corrispondente all'eccedenza.	
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	
Ambito territoriale dei comuni di: **Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo**	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Via Natisone – loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA	
Ambito territoriale dei comuni di: **Gonars, Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa**	1 con ambulatorio nel comune di Gonars
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	
Ambito territoriale dei comuni di: **Azzano Decimo, Pravisdomini e Chions**	1

AVVERTENZE:

Entro 30 giorni, dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i pediatri interessati possono inoltrare, alle Aziende per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo

All'Azienda per i servizi sanitari n. . . . .
. . . .
. . . .

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa . . . . cod. fiscale . . . . iscritto nella graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per il periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2006;

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. . . . . di data . . . . , e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito . . . .
2) Ambito . . . .
3) Ambito . . . .
4) Ambito . . . .
5) Ambito . . . .
6) Ambito . . . .
7) Ambito . . . .
8) Ambito . . . .
9) Ambito . . . .
10) Ambito . . . .

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:

– di essere nato/a a . . . . prov. (. . . . .) in data . . . . ;

– di risiedere a . . . . prov. (. . . . . . .) CAP . . . . via . . . . telefono . . . ./. . . . . dal . . . . (2);

– di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) e precisamente dal . . . . (4), località di residenza . . . . (4);

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto . . . . ore settimanali . . . . via . . . .
Comune di . . . . tipo di rapporto di lavoro . . . .
periodo: dal . . . . ;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, con massimale di n. . . . . scelte e con n. . . . . scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di . . . . Azienda . . . . ;

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, con massimale di . . . . scelte periodo dal . . . . ;

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda . . . . branca . . . . ore sett. . . . . ;
Azienda . . . . branca . . . . ore sett. . . . . ;

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni:
provincia . . . . branca . . . . periodo dal . . . . ;

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione . . . . Azienda . . . . ore sett. . . . . ;
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni:
Organismo . . . . via . . . . Comune di . . . . ore sett. . . . . ;
Tipo di attività . . . . ;
Tipo di rapporto di lavoro . . . . periodo dal . . . . ;

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, legge 833/1978:
Organismo . . . . via . . . .
Comune di . . . . ore sett. . . . . ;
Tipo di attività . . . . ;
Tipo di rapporto di lavoro . . . . periodo dal . . . . ;

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge 626/1993:
Azienda . . . . ore sett. . . . . via . . . .
Comune di . . . . periodo dal . . . . ;

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda . . . . Comune di . . . . periodo dal . . . . ;

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
. . . . periodo dal . . . . ;

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
. . . . ;

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale periodo dal . . . . ;

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
. . . .
periodo dal . . . . ;

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda .... Comune .... ore sett. ....
Tipo di attività .... periodo dal ....;

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15):
Soggetto pubblico .... via ....
Comune .... Tipo di attività ....
Tipo di rapporto di lavoro .... periodo dal ....;

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:
.... periodo dal ....;

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ....
periodo dal ....

Note

....
....
....

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza al seguente indirizzo (1):

Comune .... (.....) C.A.P. ....

via .... telefono ...../........................

In fede.

Data ....

Firma ....
(leggere l'avvertenza)

Avvertenza

La presente istanza–dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. cit.) «presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (. . .)» l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

Note

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, punto secondo, del D.P.R. n. 272/2000, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2005) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, punto terzo, del D.P.R. n. 272/2000, verranno attribuiti 10 punti al pediatra residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'articolo 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta per graduatoria;
2. il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. i dati personali che saranno pubblicati nel .... riguarderanno .... (2);
5. alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6. titolare del trattamento dei dati è ....

Note:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;

(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo

All'Azienda per i servizi sanitari n. . . . .
. . . .
. . . .

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa . . . . codice fiscale . . . .

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. . . . . di data . . . . , e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito . . . .
2) Ambito . . . .
3) Ambito . . . .
4) Ambito . . . .
5) Ambito . . . .
6) Ambito . . . .
7) Ambito . . . .
8) Ambito . . . .
9) Ambito . . . .
10) Ambito . . . .

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:

– di essere nato/a a . . . . prov. (. . . . .) in data . . . . ;

– di risiedere a . . . . prov. (. . . . .) CAP . . . .
via . . . . telefono . . . . . /. . . . . ;

dichiara inoltre:

– di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione . . . .
. . . . Azienda per i servizi sanitari . . . . ambito territoriale . . . . dal . . . . (2) (3);

– di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione . . . .
Azienda per i servizi sanitari . . . . ambito territoriale . . . .
dal . . . . al . . . . (3);
Azienda per i servizi sanitari . . . . ambito territoriale . . . .
dal . . . . al . . . . (3);

– di essere/non essere (1) stato sospeso dall'attività di pediatria di libera scelta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 272/2000 nei seguenti periodi:
dal . . . . al . . . . ;
dal . . . . al . . . . ;

– di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. . . . . Azienda n. . . . .

Azienda n. . . . . Azienda n. . . . .

Azienda n. . . . .

– di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo . . . . ;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

Comune . . . . (. . . . . .) CAP . . . .
via . . . . telefono . . . . . / . . . .

In fede.

Data . . . .

Firma . . . .
(leggere l'avvertenza)

Avvertenza

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. cit.) «presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (. . .)» l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

Note

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Il trasferimento è possibile per il pediatra che risulti già iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati della regione Friuli-Venezia Giulia o di altra regione, rispettivamente, da almeno due anni e quattro anni.

(3) Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 272/2000, le Aziende per i servizi sanitari interpelleranno i pediatri che concorrono per il trasferimento tenendo conto dell'anzianità di iscrizione negli elenchi.

(4) Ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre Aziende per i servizi sanitari, indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'articolo 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali la Lei forniti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta a trasferimento.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel .... riguarderanno .... (2).
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è ....

Note:

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000.

(2) Indicare i dati oggetto di pubblicazione.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n. 378 del 28 settembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dell'articolo 6, comma, 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla suddetta legge 27 luglio 2004, n. 186.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Piero Alberto Capotosti presidente - Fernanda Contri giudice - Guido Neppi Modonna giudice - Annibale Marini giudice - Franco Bile giudice - Giovanni Maria Flik giudice - Francesco Amirante giudice - Ugo De Siervo giudice - Romano Vaccarella giudice - Paolo Maddalena giudice - Alfio Finocchiaro giudice - Alfonso Quaranta giudice - Franco Gallo giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposi-

zioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla suddetta legge 27 luglio 2004, n. 186, promossi con ricorsi delle Regioni Campania, Toscana e Friuli-Venezia Giulia notificati il 16, il 21 e il 27 luglio e il 24 settembre 2004 depositati in cancelleria il 23, il 28 luglio, il 5 agosto e il 1º ottobre successivi ed iscritti ai nn. 71, 73, 79 e 92 del registro ricorsi 2004, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 2 agosto successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2004.

VISTI gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché gli atti di intervento della Autorità portuale di Trieste;

UDITO nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

UDITI gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Beniamino Caravita di Toritto per la Autorità portuale di Trieste e l'avvocato dello Stato Francesco Clemente per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 16 luglio 2004 (r.r. n. 71 del 2004) la Regione Campania ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, dei principi di leale cooperazione e di ragionevolezza, nonché per lesione della sfera di competenza della Regione.

1.1. - Premette la ricorrente che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), in un assetto normativo che attribuiva alla competenza concorrente delle Regioni i soli settori della «navigazione e porti lacuali», così lasciando allo Stato la parte più consistente della disciplina e della organizzazione dei porti, ha regolamentato l'ordinamento e le attività portuali secondo modalità tali da garantire alle Regioni e agli enti locali significativi spazi nel procedimento di individuazione del Presidente dell'Autorità portuale, segnatamente prevedendo, nell'articolo 8, che lo stesso debba essere nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, «di intesa con la Regione interessata».

Orbene, ferma l'operatività di tali disposizioni, con l'articolo 6 del decreto impugnato - e, paradossalmente, nella vigenza del nuovo sistema di autonomie introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione) - il legislatore statale ha aggiunto, al menzionato articolo 8, un comma 1-bis, in base al quale, esperite le procedure necessarie, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio, il quale provvede con deliberazione motivata.

Ritiene la ricorrente che la normativa così introdotta sia costituzionalmente illegittima:

a) per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principi di leale cooperazione e di ragionevolezza.

È invero, mentre nel sistema previgente la nomina dell'organo di vertice dell'Autorità portuale era condivisa con le autonomie locali interessate, nel nuovo assetto lo Stato potrebbe facilmente eludere la regola procedimentale, essendo facultato a provvedere senza l'apporto regionale, in conseguenza del mero decorso di un certo termine che, fissato in un lasso di tempo particolarmente breve, prescinde del tutto dalla causa che ha determinato la mancata conclusione della procedura.

L'equilibrio tra istanze ed esigenze plurime, assicurato dalla legge n. 84 del 1994 nella sua originaria formulazione, sarebbe stato rotto dalla modifica apportata dal decreto-legge impugnato che, attraverso una formula caratterizzata da un notevole tasso di genericità sotto più di un profilo, consentirebbe il superamento dell'intesa con una decisione presa dal solo livello statale.

Da un lato infatti, la richiesta del Ministro al Presidente del Consiglio - peraltro prefigurata come semplice possibilità, in contrasto con l'oggettiva necessità dell'intervento in sostituzione - è subordinata alla sola condizione del mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni.

Dall'altro, non sarebbe dato comprendere la stessa ragion d'essere di un termine così configurato, termine la cui brevità e incongruità, rispetto ai tempi imposti dall'importanza della decisione da assumere, emergerebbe a sol considerare che esso è destinato ad operare vuoi nell'ipotesi in cui vi sia stata la designazione degli enti locali, e si debba quindi scegliere nell'ambito della prima o della seconda terna, vuoi nel caso in cui nessuna indicazione sia stata data, con conseguente, ancor più ampia discrezionalità nella individuazione del candidato da nominare.

In particolare l'assenza di ogni specificazione in ordine alle cause della mancata conclusione della procedura - perché evidentemente altro è che essa sia stata determinata dall'inerzia regionale, altro che vi sia stato comportamento emissivo dello stesso Ministro, e altro ancora che semplicemente non sia stato raggiunto l'accordo, malgrado la diligenza di tutti gli enti coinvolti - rimarcherebbe l'irragionevolezza e l'illegittimità di una normativa che, senza approntare alcuna garanzia a presidio dell'autonomia regionale, lascerebbe l'autorità statale sostanzialmente arbitra di imporre la propria volontà, vanificando quell'intesa che, sostanziandosi in una codeterminazione del contenuto dell'atto, è strumento imprescindibile ai fini dell'attuazione del principio, di leale cooperazione.

Ma a giudizio della ricorrente la normativa censurata sarebbe altresì illegittima:

b) per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e dei principi di leale cooperazione e di ragionevolezza, sotto un ulteriore, autonomo profilo.

Se è vero infatti che, dopo la riforma del Titolo V, spetta alle Regioni, nei limiti dei principi fondamentali individuati dalla legge statale, regolare le materie porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione e, più in generale, governo del territorio, non può negarsi che le Regioni stesse abbiano, in parte qua, competenza legislativa concorrente.

Conseguentemente, se già la legge n. 84 del 1994, non foss'altro perché elaborata nel precedente ordine costituzionale di competenze, è, a ben vedere, enunciativa di una disciplina che travalica dalla mera enucleazione dei principi fondamentali della materia, ancor più confiiggerebbe con tali caratteri la normativa oggi impugnata, che lederebbe precise prerogative regionali.

In particolare, non potrebbero rivestire carattere di principi fondamentali norme che, senza avere una propria portata prescrittiva, si limitano in realtà a distribuire competenze, posto che la disciplina statale impugnata, lungi dal contenere criteri volti ad orientare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, detterebbe norme di dettaglio autoapplicative, non suscettibili di essere sostituite da parte dell'ente cui ora la relativa materia appartiene, volte come sono a sancire una pura e semplice attribuzione di competenza all'organo governativo. Di modo che, se la disciplina previgente, pur non coerente col novellato articolo 117 Cost., poteva essere ritenuta operativa, in attesa di un intervento legislativo regionale di appropriazione del settore, la nuova regolamentazione, approvata nella vigenza della legge costituzionale n. 3 del 2001 e in palese dispregio dei principi da essa posti, non avrebbe la cedevolezza necessaria a superare lo scrutinio di costituzionalità.

Né può essere dimenticato che, come sovente ribadito dalla Corte costituzionale, affinchè le esigenze di carattere unitario consentano di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, è indispensabile un procedimento volto ad assicurare il raggiungimento di un'intesa in senso forte, nel significato cioè di vero e proprio accordo stipulato con la Regione interessata.

La disciplina censurata avrebbe peraltro una ricaduta anche nel sistema amministrativo delineato dall'articolo 118 della Costituzione, con ulteriore lesione V dell'autonomia regionale: e invero, posto che il modulo distributivo delle competenze l'amministrative imposto da tale norma, nella sua attuale formulazione, non consente interventi di contenuto organizzatorio a soggetti che non siano titolari di competenza legislativa nel settore di riferimento, non spetterebbe allo Stato - titolare della sola potestà di dettare i principi fondamentali della materia - ma alla Regione fissare la disciplina di dettaglio e quindi determinare, sulla sua base, l'assetto organizzativo più idoneo all'esplicazione delle relative funzioni. E sarebbe certamente incompatibile col nuovo assetto costituzionale che competenze, che dovrebbero essere esplicazione di autonomia regionale, siano invece concentrate in organi centrali del governo statale. Per le ragioni esposte la Regione Campania chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, per violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 120 della

Costituzione, dei principi di leale cooperazione e di ragionevolezza, nonché per lesione della sfera di competenza della Regione.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto che la presunta e contestata irragionevolezza del disposto dell'impugnato articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 sarebbe in procinto di venir meno a seguito della conversione in legge, con radicali modificazioni, del decreto medesimo. Enuncia anche la deducente che, con specifica disposizione transitoria, verrà fatta salva la validità e l'efficacia degli atti posti in essere fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In tale contesto, essendo stato rafforzato il procedimento volitivo su cui si basa la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, ritiene l'Avvocatura che la Corte costituzionale dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per cessata materia del contendere.

1.3. - La Regione Campania, in vista dell'udienza pubblica, ha depositato delle note in cui, preso atto che la legge 27 luglio 2004 n. 186, nel convertire il decreto-legge n. 136 dello stesso anno, ha modificato l'articolo 6 nel senso anticipato dalla Presidenza del Consiglio, riconosce che è in tal modo venuta meno la causa che ha condotto all'attivazione del ricorso, chiedendo anch'essa alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere.

2. - Con ricorso notificato il 21 luglio 2004 (r.r. n. 73 del 2004) anche la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli articoli 5, 117, 118 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, nonché dell'articolo 77 della Costituzione.

2.1. - Ricordato che il disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, prevede sempre la necessità dell'intesa con la Regione interessata, osserva la Regione ricorrente che la norma censurata, invece, ha previsto un'ulteriore articolazione del procedimento, in quanto essa, dopo il primo comma, inserisce un capoverso il quale dispone che, esperite le procedure previste, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Ritiene la Regione Toscana che tale disposizione sia illegittima:

a) per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione. Essa invero svuoterebbe di significato la procedura dell'intesa che, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, deve presiedere e regolare l'esercizio delle competenze interferenti di Stato e Regioni, in quanto enti dotati entrambi di rilevanza costituzionale: l'intesa costituisce infatti un modulo volto a fare in modo che il contenuto degli atti da adottare sia codeterminato, sia cioè il prodotto di un accordo fra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere nella decisione stessa.

Tali principi, elaborati nella vigenza del precedente assetto normativo, sono tanto più validi dopo la riscrittura del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, come il Giudice delle leggi non ha mancato di sottolineare nelle sentenze nn. 303 del 2003, 6 e 27 del 2004, relativa, quest'ultima, proprio alla nomina del Presidente di un ente nazionale, segnatamente ribadendo che l'attività di codeterminazione connessa all'intesa non può mai essere declassata ad attività consultiva non vincolante.

Ricordato, quindi, che il Presidente dell'Autorità portuale la rappresenta e ne coordina e determina in modo incisivo l'attività; che lo stesso presiede il comitato portuale, nei cui confronti svolge un ruolo propositivo in ordine al piano operativo triennale, al piano regolatore portuale, ai bilanci e alle gare per l'affidamento dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le forniture; che infine a lui mettono capo sia l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compreso nella circoscrizione territoriale, sia le attività inerenti alle operazioni portuali, alle concessioni sulle aree demaniali e sulle banchine, la Regione ricorrente sottolinea, che tutte queste funzioni interferiscono con le potestà costituzionalmente garantite delle Regioni, posto che nella competenza legislativa concorrente di tali enti, in attuazione dei principi di sussidiarietà e di federalismo amministrativo e in un'ottica volta a riconoscere sempre maggiore spazio di intervento al legislatore regionale e centralità al Comune, rientra ormai l'intero settore dei porti civili, senza più alcuna distinzione tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale.

Né può ignorarsi - aggiunge la ricorrente - che l'Autorità portuale viene ad operare in settori che involgono materie come governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici: materie tutte anch'esse di competenza regionale.

La normativa impugnata, introducendo una procedura di intesa puramente formale, snaturerebbe dunque il relativo istituto, riducendolo a mero adempimento di carattere rituale, esperito il quale e decorso il .termine di trenta giorni, lo Stato può procedere come ritiene. In definitiva la norma censurata, ignorando che l'intesa, per assolvere alla sua fondamentale funzione di garanzia delle autonomie regionali, postula l'adozione di una procedura i cui passaggi garantiscano il superamento di eventuali dissensi, si porrebbe in aperto contrasto con i principi elaborati dalla Corte costituzionale. Ma l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, sarebbe illegittimo anche:

b) per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, stante l'evidente mancanza dei presupposti prescritti dal secondo comma di tale norma per il ricorso alla decretazione di urgenza, in quanto la vigente legislazione assicura la continuità dell'azione amministrativa attraverso la tempestiva attivazione del procedimento per la nomina del nuovo Presidente delle Autorità portuali; attraverso la previsione che l'organo scaduto continui ad operare in regime di prorogatio per ulteriori quarantacinque giorni; attraverso, infine, il riconoscimento allo Stato del potere di procedere, ove il procedimento non si sia ancora concluso allo spirare di tale termine, alla nomina di un Commissario (come, peraltro, è stato fatto proprio per l'Autorità portuale di Livorno).

Per le ragioni esposte la Regione Toscana chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli articoli 5, 117, 118, del principio di leale collaborazione, nonché dell'articolo 77 della Costituzione.

2.2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha svolto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle esplicitate nel giudizio instaurato dalla Regione Campania, deducendo che la dedotta illegittimità dell'impugnato articolo 6 è destinata a venir meno a seguito delle modifiche che saranno apportate al decreto-legge n. 136 del 2004 in sede di conversione e chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

2.3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana, rilevato che l'originaria disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 è stata modificata dalla legge di conversione n. 186 del 2004, proprio al fine di tradurre in legge i principi, stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2004, di effettiva garanzia della leale collaborazione tra Stato e Regione nella nomina delle cariche in organi nazionali chiamati a svolgere funzioni interferenti con le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

3. - Con ricorso notificato il 23 luglio 2004 (r.r. n. 78 del 2004) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), per violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

3.1. - Espone il ricorrente che il comma 2 dell'impugnata disposizione prevede, in riferimento alla procedura di designazione e nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, che, qualora nei termini indicati nel precedente comma non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente tra personalità esperte del settore.

Il capoverso successivo stabilisce poi che spetta al Presidente della Regione decretare, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7 della legge n. 84 del 1994, la revoca del mandato del Presidente, lo scioglimento del comitato portuale nonché le eventuali nomine commissariali.

Ricorda quindi che, in base all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 - avente natura di legge-quadro del settore - il Presidente dell'Autorità portuale è invece nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti designati dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, norma nel cui corpo l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) ha inserito un comma 1-bis volto a stabilire che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di investire della questione l'organo collegiale, che provvede con deliberazione motivata.

Questo essendo l'assetto normativo di riferimento, secondo l'Avvocatura la legge regionale impugnata travalicherebbe dall'ambito delle competenze regionali sotto un duplice profilo; e invero essa deroga alle previsioni della legge-quadro del settore, sia in ordine alla procedura e alla competenza in punto di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, sia in ordine alla spettanza dei poteri di revoca di tale organo, di scioglimento del comitato portuale e di eventuale nomina di un Commissario: poteri, questi ultimi, di cui la legge n. 84 del 1994 prevede l'esercizio a mezzo di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza alcuna intesa con la Regione interessata e nei soli casi tassativamente indicati nel comma 3 dell'articolo. 7.

Tali disposizioni della legge quadro costituirebbero principi fondamentali, che, attenendo a materia (attualmente) di carattere concorrente, il legislatore statale sarebbe legittimato a dettare e che dovrebbero ritenersi vincolanti e non derogabili dalle Regioni. Né sull'esito dello scrutinio di costituzionalità potrebbe influire la circostanza che il Friuli-Venezia Giulia è Regione ad autonomia speciale, posto che lo statuto, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni - tra cui la legge cost. n. 2 del 2001 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), prevede che la Regione abbia potestà legislativa esclusiva in determinate materie, tassativamente indicate, tra le quali non figura quella dei porti e degli aeroporti civili, di modo che, stante il disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - volto a sancire l'applicabilità delle sue disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, non può dubitarsi che anche per essa la materia de qua rientri nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricordato quindi che, per consolidata giurisprudenza della Corte, nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di riparto delle competenze la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalle norme vigenti, l'Avvocatura sottolinea il carattere di norma di principio, non derogabile dalle Regioni, dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, come modificato all'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nella parte in cui riserva al competente organo statale la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, previa intesa con la Regione interessata: e tanto specialmente con riguardo al porto di Trieste, soggetto ad un regime peculiare in quanto «zona franca posta, per merafictio iuris, fuori del territorio doganale dello Stato e soggetta ad un regime particolare previsto dall'Allegato VIII al Trattato di pace del 1947».

3.2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, costituitasi in giudizio, ha chiesto che la proposta questione venga dichiarata inammissibile e infondata, riservandosi di esporre i motivi in separata e successiva memoria.

3.3. - Nel giudizio è altresì intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservato ad ulteriori atti e alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni, ha chiesto dichiararsi l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.4. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che una fattispecie assai simile a quella ora sottoposta all'esame della Corte è stata da questa esaminata nelle sentenze n. 198 e n. 199 del 2004, ove trovasi enunciato il principio che né lo Stato, né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere eventuali conflitti di competenza tramite proprie disposizioni di legge, posto che l'unico rimedio che l'ordinamento riconosce alle Regioni per contestare la legittimità costituzionale di una legge dello Stato è il ricorso ex articolo 127 della Costituzione.

Peraltro, secondo l'Avvocatura, le norme impugnate sarebbero volte a disciplinare non già le funzioni dell'Autorità portuale, ma la costituzione dei suoi organi: esse, incidendo sugli aspetti ordinamentali di organismi che rientrerebbero nella categoria degli enti pubblici nazionali, in quanto soggetti costituiti con legge dello Stato, sottoposti alla vigilanza del Ministro competente e finanziati dall'erario, verrebbero ad operare nell'ambito della materia - rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione.

Ricorda quindi che la coesistenza di più potestà decisorie in un medesimo settore può realizzarsi o nell'ambito del procedimento amministrativo destinato a provvedere sul punto (facendo cioè di quel procedimento un luogo di composizione dei diversi interessi) o, come nella fattispecie, attraverso l'attribuzione dell'intera materia ad un unico soggetto istituzionale e la previsione di meccanismi idonei a consentire la rappresentanza al suo interno di tutti i soggetti titolari di competenza in parte qua, alla stregua di un'opzione che rientra nella discrezionalità del legislatore e che si presta ad essere sindacata solo sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Né sarebbe sostenibile la tesi della spettanza alla competenza amministrativa regionale (o addirittura inferiore) della materia dei porti, perché dirimenti, a questi fini, sarebbero, da un lato, la qualificazione del porto come bene pubblico, la cui gestione non potrebbe essere sottratta allo Stato, e, dall'altro, la considerazione che le Autorità portuali sovrintendono al funzionamento di quelli di maggiori dimensioni, vere e proprie infrastrutture strategiche del sistema economico nazionale.

Infine la normativa statale disciplinerebbe, ad avviso della difesa erariale, adeguati meccanismi partecipativi, prevedendo non solo l'intesa con la Regione interessata per la nomina del Presidente, ma la presenza nel comitato esecutivo dell'Autorità di rappresentanti degli enti locali.

3.5. - Nella sua memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, secondo il quale i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2004 sarebbero illegittimi per contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti, rispettivamente, negli artt. 8 e 7 della legge n. 84 del 1994, attributivi, l'uno, del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata, e l'altro dei poteri di revoca del mandato del Presidente, di scioglimento del comitato e di nomina del commissario - da esercitarsi peraltro nei soli casi tassativamente elencati nel comma 3 dell'articolo 7 - al medesimo Ministro, senza intesa con la Regione. Contesta, inoltre, l'argomento secondo cui il carattere di norma di principio dell'articolo 8 sarebbe particolarmente visibile proprio in relazione al porto di Trieste, in considerazione della sua natura «davvero peculiare - appunto internazionale od extraterritoriale . . . (di) zona franca posta, per mera fictio iuris fuori del territorio doganale dello Stato e soggetta ad un regime doganale particolare previsto dall'Allegato VIII al Trattato di pace del 1947».

Premette la Regione di aver già precisato, sia nel ricorso per conflitto di attribuzione n. 21 del 2004 sia nel ricorso in via principale n. 79 del 2004, proposto contro l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, che quest'ultima disposizione, a suo avviso, non ha abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2004, essendo essa intervenuta a precisare un elemento della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, la quale, però, non trova più applicazione nel suo territorio, per essere ivi vigente, come norma speciale, il menzionato articolo 9; di avere nondimeno impugnato, in via puramente cautelativa, sia il decreto-legge n. 136 del 2004, sia la legge di conversione n. 186 del 2004, avendo il Governo contestato la legittimità della normativa regionale. Chiarisce anche che la materia del contendere non potrebbe ritenersi cessata neppure se il rapporto tra fonte legislativa statale e fonte legislativa regionale venisse ricostruito in termini di successione nel tempo di norme aventi il medesimo campo di applicazione: e invero, quanto all'art. 9, comma 3, della legge regionale, esso disciplina i poteri di revoca del presidente, di scioglimento del comitato portuale e di nomina del commissario, di cui non si occupano affatto le norme statali sopravvenute; quanto al comma 2 della medesima disposizione, perché le norme statali sopravvenute sono state da essa impugnate nella parte in cui prevedono i poteri ministeriali di nomina e di gestione dell'intera procedura.

Secondo la Regione, posto che nel precedente assetto costituzionale le Regioni «non avevano alcuna competenza in materia di porti», in relazione alla legge n. 84 del 1994 non si poneva affatto un problema di distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, chiaro essendo soltanto che tale complesso normativo, attraverso la previsione dell'intesa con la Regione interessata e il coinvolgimento nella procedura degli enti locali, riconosceva l'incidenza della funzione in questione sull'economia regionale e l'importanza del contributo delle comunità di base.

Con l'entrata in vigore delle legge costituzionale n. 3 del 2001 il settore dei porti è stato attribuito alla potestà legislativa concorrente delle Regioni: conseguentemente, queste hanno ora, da un lato, il potere di dettare la disciplina sostanziale della materia, nell'ambito dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione precedente o di quelli dettati ex novo dal legislatore statale e, dall'altro, il potere di allocare le funzioni amministrative ex articoli 118 della Costituzione.

Sostiene in particolare la Regione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe chiarito che i principi fondamentali di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione non possono consistere nel riconoscimento di funzioni amministrative (sentenza n. 50 del 2005), ina che tali funzioni lo Stato può autoattribuirsi in attuazione dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e «nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione».

Conseguentemente l'evocazione, quale parametro della sostenuta illegittimità della normativa regionale impugnata, dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dovrebbe ritenersi del tutto inadeguata, perché l'affermazione della competenza ministeriale, contenuta negli articoli 7 e 8 della legge n. 84 del 1994, non potrebbe giustificarsi a titolo di principio fondamentale della materia, ma alla stregua del criterio della sussidiarietà: la normativa regionale avrebbe perciò potuto essere censurata solo in relazione all'articolo 118 della Costituzionale e non già con riferimento alla norma costituzionale in effetti evocata.

Né sarebbe possibile trasporre il motivo in termini di violazione dell'articolo 118 della Costituzione, ostandovi il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, nonché il carattere di giudizio di parti del giudizio di costituzionalità in via principale.

Peraltro, anche ove si fosse di contrario avviso sul punto, le impugnate norme regionali non violerebbero il principio di sussidiarietà, ma ne rappresenterebbero una significativa applicazione: posto infatti che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale non richiede ... una considerazione della situazione complessiva del Paese, essa potrebbe e dovrebbe essere rimessa ad organo regionale, mentre il principio dell'adeguatezza e la considerazione del rilievo nazionale dell'ente sarebbero soddisfatti, l'uno, dalla previsione che le valutazioni iniziali partano dagli enti locali, e l'altro, da quella dell'intesa con il Ministro.

In definitiva, mentre non vi sarebbe alcuna ragione per allocare in capo a quest'ultimo l'intera procedura e il provvedimento finale, l'affermazione della responsabilità regionale sarebbe non solo adeguata, ma la più adeguata possibile nel vigente assetto costituzionale, anche in vista di una corretta impostazione dei rapporti con gli enti locali interessati.

Inconferente sarebbe pure, ad avviso della Regione, il richiamo alla peculiare natura del porto di Trieste, in quanto tale regime non imporrebbe affatto la competenza ministeriale per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, ma inciderebbe solo sul rapporto con le autorità doganali (non a caso, osserva, l'articolo 6, comma 12, della legge n. 84 del 1994, prevede specifici poteri del Ministro in relazione ai punti franchi).

Con riguardo, poi, alle censure formulate nei confronti del comma terzo, dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2004 - nel richiamare le argomentazioni già svolte sia in relazione all'infondatezza del richiamo all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, sia in ordine all'insussistenza della violazione dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione «comunque non invocato nel ricorso» - sostiene la deducente che l'inesistenza di esigenze di carattere unitario sarebbe ancora più evidente con riguardo ai poteri di revoca e di nomina del commissario, essendo, i primi, vincolati a determinati presupposti e riguardando, i secondi, un organo destinato a rimanere in carica per un periodo limitato di tempo.

Rileva infine che la norma regionale, sancendo il rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7 della legge n. 84 del 1994, intende chiaramente richiamare i casi di revoca ivi elencati.

3.6. - Anche l'Autorità portuale di Trieste ha depositato una memoria, nella quale, ricapitolati i punti salienti della legge n. 84 del 1994, sottolinea che nella disciplina dei porti entrano in gioco interessi di rilievo e di portata nazionali, accanto a interessi territorialmente limitati: in particolare il porto di Trieste, per la sua connotazione geografica, costituirebbe uno snodo essenziale nei traffici con il mercato asiatico, e segnatamente con la Cina.

La circostanza che il complesso meccanismo di nomina del Presidente dell'Autorità portuale ha determinato di fatto in molti scali italiani una situazione di paralisi che si è protratta per anni, andrebbe valutata in tale quadro di riferimento.

Esposti quindi i vari momenti della vicenda che ha condotto alla nomina dell'attuale Presidente dell'Autorità portuale di Trieste nonché all'emanazione, da un lato, della legge regionale n. 17 del 2004 e, dall'altra, del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 186 dello stesso anno, l'interveniente sostiene preliminarmente la piena ammissibilità del suo intervento nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio, alla stregua di una giurisprudenza costituzionale che va manifestando significativi segni di apertura in ordine all'ammissibilità degli interventi di soggetti terzi anche nei giudizi fra Stato e Regioni. Né del resto sarebbe seriamente sostenibile la sua estraneità al giudizio relativo ad una legge, come quella impugnata dall'Avvocatura, che modificherebbe radicalmente la natura e la collocazione di essa esponente.

Ciò posto, secondo la deducente una legge regionale che allochi in capo a organi regionali funzioni statali, come la legge adottata dal Friuli-Venezia Giulia, sarebbe in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, con la VIII disposizione transitoria e finale, comma secondo, con l'articolo 7 della legge n. 131 del 2003 nonché con l'articolo 65 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, norme tutte che esprimono il «principio della non apprendibilità diretta» delle funzioni statali da parte delle Regioni e della necessità che a tanto provveda una legge dello stesso Stato.

La norma impugnata sarebbe inoltre incostituzionale per sviamento della funzione legislativa: essa, procedendo attraverso meccanismi unilaterali, si sarebbe infatti appropriata, secondo un modus procederteli già ritenuto illegittimo dalla Corte nelle sentenze n. 198 e n. 199 del 2004, di competenze che la legge nazionale di principio non prevede.

La legge ragionale avrebbe, in realtà, un carattere provocatorio, posto che, al di là della sua palese incostituzionalità, giammai essa potrebbe correttamente applicarsi ad un procedimento in corso. E di tanto sarebbe ben consapevole la stessa Regione, la quale, nelle conclusioni esposte nel conflitto di attribuzione (reg. confl. n. 21 del 2004), ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste; laddove, se avesse ritenuto applicabile la legge regionale, avrebbe dovuto invocare tout court la declaratoria della non spettanza allo Stato del potere di nomina.

L'esclusiva competenza statale a disciplinare il procedimento de quo e a procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, si radicherebbe sul carattere di enti pubblici non economici delle Autorità portuali, secondo quanto ritenuto a più riprese anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

Del resto sarebbe certamente errato far rientrare all'interno della materia porti e aeroporti civili tutto ciò che è disciplinato dalla legge n. 84 del 1994, atteso che il porto emerge non già staticamente, ma dinamicamente, quale centro di attività cruciali sotto il profilo economico-sociale, alla stregua di un approccio ricostruttivo del riparto delle competenze contenuto nella Costituzione, già seguito dalla Corte nelle sentenze n. 363 del 2003 e n. 37 del 2005.

Infine, anche a voler ritenere che l'oggetto del giudizio di costituzionalità inerisca alla materia porti e aeroporti civili, ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione, la norma impugnata sarebbe comunque illegittima per violazione dei principi fondamentali della materia: non sarebbe invero possibile dubitare del fatto che tra questi rientri anche la disposizione che attribuisce al Ministro delle infrastnitture e dei trasporti la competenza ad effettuare la nomina. Né, in contrario, potrebbe invocarsi la giurisprudenza costituzionale in ordine ai requisiti propri della norma di principio, la quale dovrebbe, da un lato, essere espressione di scelte politiche fondamentali e, dall'altro, presentare un elevato grado di astrattezza: la stessa Corte avrebbe infatti in più occasioni riconosciuto la legittimità costituzionale di disposizioni legislative statali contenenti principi dettagliati ed autoapplicativi, sulla base del rilievo che «la nozione di principio fondamentale ... non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le materie hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo».

4. - Con ricorso notificato il 27 luglio 2004 (r.r. n. 79 del 2004) la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

4.1. - Premesso che, in base a quanto stabilito dall'articolo 70, ultimo comma, dello statuto, è stato costituito, con legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste), l'Ente autonomo del porto di Trieste, quale ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, la ricorrente osserva che l'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, attribuiva un ruolo di codeterminazione alla Regione nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale, coinvolgendo nella relativa procedura le Province, i Comuni e le Camere di commercio territorialmente competenti. Sennonché l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha modificato siffatte previsioni, perché ha inserito un ulteriore capoverso, in base al quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Sarebbero stati in tal modo palesemente ristretti e sminuiti gli spazi di intervento della Regione, per giunta in un assetto costituzionale che, a seguito della riforma del Titolo V, ha visto l'espansione delle competenze di tale ente.

In realtà la disposizione censurata, pur avendo carattere generale ed astratto, si inserisce in modo specifico nel quadro della vicenda che da oltre un anno impedisce la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste; vicenda della quale la ricorrente riproduce ampiamente l'esposizione contenuta nel ricorso per conflitto n. 21 del 2004.

Ricorda la Regione, per quel che interessa in questa sede, che, non essendo stata raggiunta l'intesa prevista dalla legge ed avendo il Ministro proceduto alla nomina di un Commissario alla scadenza del mandato del Presidente, la Regione elaborava una nuova disciplina del settore che, approvata, diventava la legge 24 maggio 2004 n. 17, con la quale la Regione, in attuazione del nuovo riparto di competenze sancito

dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, viene in sostanza ad invertire i ruoli assegnati dalla legge n. 84 del 1994 al Presidente della Regione e al Ministro, conferendo al primo la responsabilità del procedimento e il compito finale della nomina; al secondo la funzione di dare la propria intesa, a salvaguardia degli interessi generali del sistema portuale.

A soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale n. 17 del 2004, il Governo adottava il decreto-legge n. 136 del 2004, il cui articolo 6, oggetto dell'impugnativa proposta, rende meramente facoltativa l'intesa con la Regione, posto che alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale il Consiglio dei ministri può pervenire per il solo fatto che l'intesa stessa non sia stata raggiunta nel termine di trenta giorni.

Esplicita inoltre che, benché la disciplina statale intervenga a precisare un elemento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994 che, a seguito della citata legge regionale, non dovrebbe trovare applicazione nel territorio della Regione, sussiste comunque il suo interesse alla decisione del ricorso, in quanto, da un lato, l'affermazione predetta potrebbe non essere condivisa, e, dall'altro lato, l'accoglimento dell'impugnazione già deliberata dal Governo, avverso la legge regionale, renderebbe applicabile anche con riferimento al porto di Trieste la disciplina generale, e quindi la disposizione censurata.

Segnatamente la Regione articola i seguenti motivi di impugnativa:

a) Violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 della Costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'eventuale ripristino anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale di nomina.

Ribadito che la legge regionale n. 17 del 2004 farebbe puntuale applicazione dell'articolo 118 Cost. che attribuisce all'ente titolare della funzione legislativa il potere di allocazione delle funzioni amministrative, la Regione osserva che la legge statale impugnata disattenderebbe il principio - più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale - secondo cui, nelle materie di competenza regionale, la legge statale, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, può assegnare allo Stato (e regolare) solo funzioni amministrative che debbano essere esercitate unitariamente, salva in ogni caso la necessità dell'adozione di un iter in cui assumano «il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (Corte costituzionale n. 303 del 2003; n. 6 del 2004).

È in effetti, mentre la legge regionale ha conservato il potere di codeterminazione del Ministro, in considerazione del principio fondamentale espresso dalla legge n. 84 del 1994, la norma impugnata non solo avrebbe declassato l'intesa, trasformandola da forte a debole, ma avrebbe ribadito una competenza ministeriale non più adeguata al nuovo assetto costituzionale.

A giudizio della Regione, infatti, la nomina del Presidente dell'Autorità portuale non sarebbe funzione che debba essere necessariamente svolta in sede centrale, sembrando semmai più consono ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità una nomina regionale, alla quale lo Stato dia il suo consenso, mentre il criterio dell'adeguatezza, stabilito dall'articolo 118 della Costituzione, rende evidentemente preferibile che le valutazioni di base partano dalle comunità locali, secondo un modulo già insito nella legge n. 84 del 1994 e che non v'è ragione di non far valere anche per la competenza regionale.

Conseguentemente, qualora si ritenga che l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, abbia abrogato l'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2004, così ripristinando il potere ministeriale di nomina, lo stesso, alla luce delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

b) Violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 della Costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione, «in relazione alla possibilità di procedere a nomina senza intesa con la Regione».

In ordine a tale profilo la Regione, ricordato che la norma statale impugnata disciplina una materia in cui la Regione ha competenza legislativa, salva la determinazione, da parte dello Stato, dei principi fondamentali, rileva che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, ove lo Stato eserciti una funzione amministrativa in materia regionale, è necessaria l'intesa con la Regione interessata: si tratterebbe di intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituirebbe ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (sentenze n. 303 del 2003 e n. 233 del 2004).

Peraltro, poiché non è ipotizzabile che l'intesa necessaria alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale

risulti di fatto impossibile, posto che entrambe le parti - Stato e Regione - sono tenute ad improntare il proprio comportamento al principio della leale collaborazione, e poiché esistono meccanismi atti a garantire comunque il funzionamento dell'organo (come l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente al comandante del porto), è evidente l'insussistenza della necessità di provvedere unilateralmente all'investitura, non essendovi alcun pericolo di lesione di interessi di rango costituzionale.

In definitiva, l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 lederebbe la sfera costituzionale di competenza della Regione perché non solo abbasserebbe la tutela dell'autonomia regionale rispetto alla norma previgente, ma opererebbe «questa demìnutìo dopo che la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza che ... può essere derogata ... solo prevedendo un'intesa forte».

c) In subordine al punto b: violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti.

Il fatto che l'organo individuato come competente all'adozione della decisione finale non costituisca un'istanza neutra o realmente equidistante tra Ministro e Regione, ma piuttosto una propaggine del primo, costituirebbe, in presenza di interessi costituzionali di pari dignità e tali da non mettere in gioco la linea politica del Governo, un ulteriore aspetto della denunciata illegittimità.

d) In ulteriore subordine al punto b: violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il semplice passaggio di 30 giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa.

Osserva la Regione che il censurato art. 6 non richiede, perché scatti la possibilità di definire la procedura a mezzo di delibera del Consiglio dei ministri, altro che il decorso del termine di trenta giorni dal momento in cui sono state esperite le «procedure di cui al comma 1» - e cioè trenta giorni dal ricevimento della prima o della seconda terna di candidati o trenta giorni dalla scadenza del termine per le designazioni, laddove è principio consolidato che, anche in caso di intesa debole, lo Stato può decidere unilateralmente solo dopo aver cercato l'accordo con reiterate trattative.

Per le ragioni esposte insiste dunque la Regione Friuli-Venezia Giulia affinchè la Corte dichiari illegittimo l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, per violazione degli articolo 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione.

4.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nel giudizio instaurato dalla Regione Campania, osservando che la pretesa illegittimità dell'impugnato articolo 6 è destinata a venir meno a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge n. 136 del 2004 in sede di conversione e chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

4.3. - Nel giudizio è altresì intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservata «ad ulteriori atti e alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni», ha chiesto dichiararsi Pimproponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.4. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia contesta l'assunto della difesa erariale in ordine alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere dal momento che - quand'anche l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione, che fa salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, fosse interpretato, come sembra prospettare l'Avvocatura, nel senso di ritenere salvi non già gli atti, ma gli effetti degli atti medio tempore adottati - la portata lesiva della norma impugnata sarebbe solo ridotta, ma non eliminata. Tale lettura infatti, pur comportando la necessità dell'avvio di una nuova procedura di nomina, lascerebbe in piedi il vulnus costituito dalla salvezza, sia pure per un periodo limitato di tempo, del provvedimento adottato dal Ministro in mancanza di intesa con la Regione e anzi in motivata opposizione della stessa.

4.5. - L'Autorità portuale di Trieste nella sua memoria, ripercorsi i vari momenti della vicenda sfociata negli atti normativi e amministrativi ora impugnati innanzi alla Corte costituzionale e dedotta l'inammissibili-

tà del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per sopravvenuta caducazione, con effetto ex tunc, della disposizione impugnata, espone considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nel giudizio instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (r.r. n. 78 del 2004), in punto di rilevanza dei porti nel sistema economico complessivo e di natura giuridica (enti pubblici non economici) delle Autorità portuali; ribadisce, conseguentemente, la esclusiva competenza dello Stato a disciplinare il procedimento di nomina del Presidente e ad effettuarla, ex articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione; sottolinea la natura di principio fondamentale della materia della norma che attribuisce al Ministro la competenza in ordine alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale.

Del tutto infondato sarebbe poi l'assunto relativo alla illegittima «appropriazione», da parte dello Stato, di una funzione ormai regionale, atteso che, a prescindere dall'incostituzionalità della legge n. 17 del 2004, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe in sostanza ritenuto di «farsi giustizia da sé», i principi enunciati nelle richiamate pronunce della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 si applicherebbero solo nel caso in cui lo Stato attragga a sé funzioni nuove ricadenti in materia regionale, e non già quando lo Stato disciplini una funzione già sua.

Considerato allora che l'intesa prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 rivestirebbe carattere debole, la norma impugnata sarebbe pienamente legittima, in quanto funzionale alla conclusione del procedimento.

Evidenziato poi che le intese c.d. deboli - la cui ratto andrebbe ravvisata nell'esigenza di tutelare superiori interessi nazionali, altrimenti pregiudicati All'impasse derivante dalla necessità di trovare l'accordo tra tutte le parti - sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale, segnatamente in relazione a quelle funzioni che si collocano «all'incrocio» tra una pluralità di competenze, segnala la deducente che la validità della ricostruzione in termini di «intesa debole» del meccanismo delineato nella norma impugnata sarebbe confermata da numerosi argomenti, quali la partecipazione al procedimento di soggetti diversi dalle Regioni; la rilevanza nazionale ed internazionale degli interessi coinvolti; l'esigenza di rapida chiusura del procedimento; la sicura spettanza allo Stato del potere di nomina. Infine, la costituzionalità dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, in quanto volto ad introdurre una norma di chiusura del sistema, emergerebbe dalla più recente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 62 del 2005), nonché dal carattere di massimo organo politico-amministrativo del Consiglio dei ministri, cui è affidata la decisione ultima e definitiva sul punto, secondo un modulo che, già percorso nell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del 1997, è stato altresì ripreso nell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Infine la previsione della sostituzione della delibera consiliare all'intesa all'esito del semplice passaggio di trenta giorni risponderebbe in pieno al principio di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa sancito nell'articolo 97 della Costituzione.

5. - Con ricorso del 21 settembre 2004 (n. 92 del 2004 r.r.) la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 27 luglio 2004, n. 186, in relazione all'articolo 1, comma 2, e alla modifica dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 136 del 2004, per violazione della legge costituzionale n. 1 del 1963 e delle relative norme di attuazione; degli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

5.1. - Premette la ricorrente che la proposizione del presente ricorso segue quella di altri due giudizi da essa instaurati, l'uno contro l'articolo 6 del decreto-legge, oggetto della legge di conversione ora impugnata, e l'altro a mezzo di conflitto di attribuzione, promosso contro l'atto di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Ricorda quindi come la legge n. 186 del 2004, convertendo, con modificazioni, l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, abbia riscritto l'art. 8, comma 1-bis della legge n. 84 del 1994, nel senso di rafforzare - anche se in maniera non ancora costituzionalmente esaustiva - il ruolo della regione nella procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale; ma che all'operatività della nuova normativa è stata sottratta proprio la vicenda relativa al porto di Trieste, posto che con l'articolo 1, comma 2, sono stati «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti» in base al modificato articolo 6 del decreto, «fino al momento di entrata in vigore della presente legge».

Sostiene la Regione che anche il nuovo articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 e l'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, sono lesivi delle sue competenze costituzionali. Segnatamente, per quanto attiene all'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, la norma, tenendo fermi gli effetti degli atti

adottati ai sensi di una norma incostituzionale, risulterebbe affetta dai medesimi vizi di costituzionalità denunciati nel ricorso proposto contro l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 (r.r. n. 79 del 2004), senza che sul suo perdurante interesse alla declaratoria di illegittimità di tale disposizione possa influire il fatto che con la legge regionale n. 17 del 2004 la Regione ha esercitato, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, la potestà legislativa che la Costituzione le attribuisce in materia di porti: e invero la relativa disciplina è stata impugnata dallo Stato, di guisa che l'eventuale accoglimento della questione renderebbe applicabile anche al porto di Trieste la normativa generale.

L'esponente ripropone pertanto tutte le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, norma della quale ha sostenuto l'illegittimità:

a) per violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 della Costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'eventuale ripristino nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina;

b) per violazione dei medesimi parametri di cui innanzi, nonché del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilità che si proceda alla nomina senza intesa della Regione;

c) in subordine, rispetto al punto b), per violazione delle norme e dei principi costituzionali evocati, in relazione alla previsione che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti nonché, in via ulteriormente gradata, in relazione alla previsione «che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa».

Chiarisce anche la Regione che la portata lesiva della norma non verrebbe meno ove essa fosse interpretata nel senso di ritenere salvi, fino all'entrata in vigore della legge di conversione, non già gli atti, ma gli effetti degli atti adottati ai sensi dell'articolo 6, nella sua originaria formulazione: a ben vedere infatti tale lettura della disposizione, pur comportando la necessità dell'avvio di una nuova procedura di nomina, lascerebbe in piedi la lesione derivante dalla salvezza, sia pure per un periodo limitato di tempo, del provvedimento adottato dal Ministro in mancanza di intesa con la Regione e anzi in motivata opposizione della stessa.

In ogni caso, ad avviso della deducente, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, sarebbe illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione nonché per eccesso di potere legislativo (come diffusamente argomentato negli atti introduttivi dei due precedenti giudizi).

Sottolineato, in particolare, che il decreto-legge n. 136 del 2004 è stato adottato a soli due giorni di distanza dalla pubblicazione (avvenuta il 26 maggio) della legge regionale n. 17 del 2004; che il successivo 3 giugno il Consiglio dei ministri ha autorizzato la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste; che il giorno 15 ha preso corpo il relativo provvedimento; che il 27 luglio infine è stata promulgata la legge ora impugnata, la quale fa salvi gli atti posti in essere ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 - e cioè in pratica la citata nomina, unico atto in realtà intervenuto nelle more - la Regione ricorrente sostiene che, in tal modo, lo Stato avrebbe di fatto posto in essere una procedura ad hoc per un caso specifico e in danno della Regione Friuli-Venezia Giulia, con uso distorto del potere legislativo e conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ma, a parte ciò, a giudizio della Regione, l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come riformulato in sede di conversione del decreto, ove inteso nel senso della perdurante competenza ministeriale all'atto finale di nomina, avrebbe un suo specifico profilo di illegittimità: infatti, fermo il rilievo relativo alla inapplicabilità della disciplina generale al porto di Trieste e della sussistenza dell'interesse alla decisione in ragione soltanto dell'impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio avverso la legge regionale, il nuovo articolo 6, mantenendo in capo al Ministro delle infrastnitture e dei trasporti il potere di nomina - pur nell'ambito della terna formulata dal Presidente della Giunta regionale - perpetuerebbe la violazione dell'articolo 117, comma terzo, e dell'articolo 118 della Costituzione, in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

In tale contesto alla reiezione della questione di costituzionalità potrebbe pervenirsi solo qualora l'espressione «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto», all'interno della terna formulata dal Presidente della Regione, venisse intesa nel senso che compete al Ministro la manifestazione dell'intesa su uno dei tre nomi per i quali è stato dato il gradimento della Regione, fermo il principio che spetta in ogni caso al Presidente di questa la competenza ad effettuare la nomina, in conformità, dunque, a quanto prevede ora la legge regionale n. 17 del 2004.

5.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando la legittimità costituzionale della legge n. 186 del 2004, in relazione all'art. 1, comma 2, e alla modifica dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004.

Rileva preliminarmente l'Avvocatura che la norma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2004, eccede chiaramente l'ambito di competenza della Regione, atteso che le disposizioni della legge quadro in materia portuale - della legge n. 84 del 1994 - che disciplinano la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, devono essere ritenute norme-di principio assolutamente vincolanti per le Regioni, vertendo esse, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, del nuovo Titolo V della Costituzione, su materia di competenza concorrente.

Quanto al decreto-legge n. 136 del 2004, l'Avvocatura ne ribadisce la piena costituzionalità, rilevando che la contestata disposizione di cui all'articolo 6 non ha inciso sulla disciplina anteatta se non nel senso di aver previsto un termine - quello, appunto, di trenta giorni - volto ad accelerare la procedura di codecisione fra Stato e Regione.

L'allegata circostanza - secondo cui la norma, così come riformulata, avrebbe consentito al Ministro di superare, nelle more, l'espresso dissenso della Regione Friuli-Venezia Giulia sul candidato prescelto - non rileverebbe che in via di mero fatto, e sarebbe, quindi, priva di rilievo giuridico.

La pretesa illegittimità dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, derivante dalla presunta incostituzionalità dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, non sarebbe dunque, ad avviso della deducente, fondata.

In ordine poi all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2004, nella formulazione assunta dopo le modifiche apportate in sede di conversione, dalla legge n. 186 del 2004, sostiene l'interveniente che la procedura ora prevista, da un lato, esalta le prerogative del Presidente della giunta regionale, rafforzando il procedimento volitivo concordato che è alla base dell'atto di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, dall'altro, consente, con una norma acceleratoria di chiusura, di pervenire comunque, entro termini ragionevoli, alla conclusione del procedimento.

5.3. - Nel giudizio è intervenuta l'Autorità portuale di Trieste che, riservata ad ulteriori atti e alla discussione orale una più ampia prospettazione delle proprie argomentazioni, ha chiesto dichiararsi l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

5.4. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in merito all'illegittimità derivata dell'ari. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, contesta, in primo luogo, l'assunto secondo cui rivestirebbe carattere di mero fatto, privo di rilievo giuridico, la circostanza che il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 avrebbe permesso al Ministro «di piegare» il procedimento ai propri fini e di superare il dissenso della Regione sul nominativo proposto dal Ministro stesso: il ricorso infatti non si esaurirebbe affatto nella prospettazione di siffatta circostanza - comunque rilevante sul piano giuridico - ma sarebbe volto a far valere, contro la norma di sanatoria, tutti i motivi di illegittimità addotti nei confronti dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, la violazione del principio di eguaglianza nonché l'eccesso di potere legislativo.

Sottolineato poi che la difesa erariale non ha preso alcuna posizione sulla questione interpretativa del testo dell'articolo 6, come riformulato in sede di conversione, insiste per l'accoglimento del ricorso.

5.5. - II Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziato che il presente giudizio attiene alla legittimità costituzionale di una norma statale che prevede un'intesa debole tra Stato e Regione in relazione alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale, sostiene che giammai il riparto di competenze voluto dalla Costituzione potrebbe essere inteso nel senso che allo Stato venisse sottratta la gestione dei propri beni demaniali, quali sono le zone portuali. Afferma inoltre che, essendo in ogni caso i porti di maggiori dimensioni vere e proprie infrastrutture strategiche del sistema economico nazionale, correttamente l'organo di vertice dell'Autorità deputata a gestirli deve essere regolato e prescelto a livello centrale.

Né sarebbe corretto, metodologicamente, scrutinare la legittimità delle norme impugnate alla luce del criterio acritico e inappagante della inadeguatezza, in parte qua, dell'intesa debole, perché, a ben vedere, sancito il principio per cui i rapporti tra soggetti di rango costituzionale devono essere improntati alla leale collaborazione, l'intesa necessaria a soddisfare tale criterio non sarebbe né dovrebbe essere né quella forte, né quella debole, ma semplicemente l'intesa leale.

La difesa erariale esamina quindi alcuni punti nevralgici della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994,

e segnatamente gli articoli 9 e 5: il primo che, definendo composizione e funzioni del Comitato portuale e facendone l'organo amministrativo di maggior rilevo dell'ente, chiamato, tra l'altro, ad approvare il piano operativo e il bilancio, prevede che ne facciano parte in quota paritaria, tre membri in rappresentanza delle istanze centrali e tre in rappresentanza di quelle locali; il secondo, che, al comma 8, attribuisce addirittura alle Regioni un potere sostitutivo nei confronti dello Stato quanto alla realizzazione delle grandi infrastrutture in tutti i porti compresi nel proprio territorio (ad eccezione soltanto di quelli finalizzati alla difesa militare).

In tale contesto sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, quanto meno improprio sostenere che la normativa sia, nel suo complesso, irriguardosa delle competenze regionali, per il solo fatto che sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale non sia prevista un'intesa forte con la Regione.

Del resto la Corte costituzionale avrebbe chiarito, fin dalla sentenza n. 379 del 1992 (con riferimento ad un contesto in cui l'intesa, attenendo ai rapporti tra Consiglio superiore della Magistratura e Ministro di grazia e giustizia, era sicuramente di tipo debole), che l'intesa implica un preciso vincolo di metodo, e in particolare il rispetto di una serie di oneri procedimentali la cui inosservanza è giustiziabile sia in sede ordinaria, sia, soprattutto, innanzi alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

In particolare nella fattispecie, ai fini dell'esercizio di una competenza a titolarità congiunta, quale quella della gestione delle grandi infrastrutture portuali, si sarebbe preferito il modulo dell'affidamento delle attribuzioni rilevanti ad un ente terzo, l'Autorità portuale, appunto, recuperando la necessaria partecipazione tra Stato e Regione nella fase della costituzione dell'organo stesso.

L'Avvocatura ricorda, quindi, che la nomina degli organi di un ente pubblico costituisce un atto necessario e dovuto, la cui mancata adozione, come nel caso del Presidente dell'Autorità portuale, può essere fonte di gravi disfunzioni e di responsabilità giuridica e politica del Governo nazionale. In tale contesto l'adozione del decreto-legge n. 136 del 2004 - emanato al fine di superare la situazione di stallo determinata dall'atteggiamento ostruzionistico della Regione - sarebbe pienamente giustificata: e invero l'intesa forte, prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, si era trasformata in un liberum veto, contro il quale non vi era altra difesa che la decretazione d'urgenza.

In definitiva, da un lato, il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nella sua originaria formulazione dovrebbe ritenersi legittimo in quanto improntato al principio dell'intesa leale; dall'altro lato, il testo della medesima norma, risultante dalle modifiche adottate in sede di conversione, non sarebbe certamente qualificabile come norma di dettaglio, che illegittimamente regolerebbe una questione rientrante ora nella competenza legislativa della Regione, costituendo al contrario principio fondamentale, come diffusamente argomentato nel ricorso in via principale proposto contro la legge regionale, con la quale la Regione ha cercato di imporre la propria interpretazione in ordine al riparto delle competenze legislative, senza rispettare la procedura di cui all'articolo 127 della Costituzione.

5.6. - L'Autorità portuale di Trieste ripropone, nella sua memoria, argomentazioni difensive già esplicitate nelle memorie depositate negli altri giudizi, insistendo sul rilievo che gli asseriti vizi di eccesso di potere legislativo e di violazione della leale cooperazione, che inficerebbero la normativa impugnata, sarebbero stati impropriamente evocati da parte di chi ha platealmente abusato del proprio potere legislativo per autoassegnarsi funzioni di competenza statale. Sostiene inoltre che la pretesa applicazione, peraltro indimostrata, del disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, nell'originaria versione, alla sola nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste avrebbe carattere di mero fatto, priva di rilievo giuridico.

Quanto, poi, alla presunta illegittimità della clausola di salvezza contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione, essa sarebbe assolutamente legittima, in quanto espressione di valori costituzionalmente ineccepibili, quali quelli della certezza e della continuità dei rapporti giuridici, fermo peraltro il principio che i rapporti sorti sulla base del decreto-legge non convertito e fatti salvi dalla legge ben possono essere aggrediti davanti al giudice comune.

Infine, quanto alle censure formulate nei confronti dell'alt 6 del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, la deducente, dato atto della scarsa chiarezza del dettato normativo, e dei dubbi sulla bontà e (sulla stessa costituzionalità) della macchinosa soluzione inserita in sede parlamentare, evidenzia che le questioni, per vero molteplici, poste dalia norma impugnata sono totalmente ignorate dalla ricorrente, la quale si limita a sostenerne l'illegittimità sotto l'unico, paradossale profilo della spettanza regionale del potere di nomina.

Considerato in diritto

1. - Sia pure in riferimento a diversi testi legislativi, tutti i ricorsi (r.r. nn. 71, 73, 78, 79 e 92 del 2004) investono le questioni della spettanza e delle modalità di esercizio del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale: ciò che impone la riunione dei relativi procedimenti.

2. - Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati - nei procedimenti di cui ai ricorsi nn. 78, 79 e 92 r.r. del 2004 - dall'Autorità portuale di Trieste, non essendo sufficiente a legittimare l'intervento nei giudizi promossi in via principale avverso leggi statali o regionali la circostanza che l'interveniente sia destinatario della disciplina recata dalle leggi oggetto della questione di competenza costituzionale (sentenze n. 150 del 2005; n. 167 del 2004; n. 303 del 2003).

3. - Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata - aderendo alla concorde richiesta delle Regioni ricorrenti e del Presidente del Consiglio dei ministri - la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi nn. 71 e 73 proposti, rispettivamente, dalle Regioni Campania e Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), in quanto entrambe le Regioni hanno espressamente dichiarato che le loro ragioni di doglianza sono state integralmente soddisfatte dalle sostanziali modifiche apportate alla norma censurata dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse).

4. - Venendo al merito, le questioni poste dai ricorsi nn. 78, 79 e 92 del 2004, concernono tutte la legittimità costituzionale di norme che, incidendo sulla disciplina di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), mirano a creare meccanismi volti a superare la situazione di stallo che si crea quando, in fatto, non si realizza, l'intesa che, per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, il citato articolo 8 prevede debba raggiungersi tra Ministro dei trasporti (ora delle infrastnitture e dei trasporti) e Regione interessata.

4.1.- La legge n. 84 del 1994, dopo aver distinto (nell'ambito della categoria II) in tre classi i porti marittimi - non finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (categoria I) - secondo che essi siano «di rilevanza economica internazionale (classe I), «di rilevanza economica nazionale» (classe II) ovvero «di rilevanza economica regionale e interregionale» (classe III) ed aver previsto che l'appartenenza a tali classi è determinata con decreto del Ministro in relazione all'entità del traffico, alla capacità operativa ed al livello di servizi di collegamento con l'entroterra (articolo 4), prevede l'istituzione dell'Autorità portuale in taluni porti (elencati dall'articolo 6, comma 1), comunque tutti appartenenti alle prime due classi della categoria II (articolo 4, comma 1-bis).

Gli organi dell'Autorità portuale - che «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa (...) nonché (...) di bilancio e finanziaria» (articolo 6, comma 2), ma è soggetta alla vigilanza del Ministro (articolo 12) e al controllo della Corte dei conti (articolo 6, comma 4) - sono costituiti (articolo 7) dal comitato portuale, dal segretariato generale, dal collegio dei revisori dei conti e, quale vertice dell'Autorità, dal Presidente, che ne «ha la rappresentanza, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta» (articolo 8, comma 2).

L'articolo 8, comma 1, dispone che il «Presidente è nominato, previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianale e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

4.2. - Non è revocabile in dubbio che quest'ultima norma - richiedendo l'intesa con la Regione interessata sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia nell'ipotesi di mancata designazione - esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione.

Altrettanto indubbio è che questa inequivoca volontà originaria della legge non può essere misconosciuta - qualificando come «debole» l'intesa in questione - dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha inserito la materia dei «porti e aeroporti civili» tra quelle di «legislazione concorrente» previste dall'articolo 117, terzo comma, Cost.: anzi, deve dirsi che la norma statale de qua, in quanto attributiva al Ministro di funzioni amministrative in materia contemplata dall'articolo 117, terzo comma, Cost., è costituzionalmente legittima proprio perché prevede una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicura adeguatamente la partecipazione della Regione all'esercizio in concreto della funzione amministrativa da essa allocata a livello centrale (sentenza n. 6 del 2004).

Ne discende che ab origine l'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 esigeva, ed afortiori esige oggi - alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001 - «una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto» di nomina, quale «forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione», ed esclude ogni «possibilità di declassamelo dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante» (sentenza n. 27 del 2004); con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell'intesa, quale prevista dalla norma, costituiva e costituisce «ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento» (sentenza n. 6 del 2004).

4.3. - In presenza di tale situazione normativa, sia lo Stato - dapprima attraverso l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, quindi attraverso le modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione n. 186 del 2004 - sia la Regione Friuli-Venezia Giulia, hanno posto in essere norme volte a superare la situazione di stallo che si determina - come, in concreto, si è determinata relativamente all'Autorità portuale di Trieste - in caso di mancato raggiungimento dell'intesa.

A tale proposito, va detto che l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a priori la possibilità di meccanismi idonei a superare l'ostacolo che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del provvedimento da adottare; anzi, la vastità delle materie oggi di competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l'esigenza di provvedere, l'opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa.

Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge statale compete fissare i principi fondamentali della materia; che non declassino l'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva; che prevedano l'allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 Cost.

Si tratta di criteri (forse, in assoluto non esaustivi) dei quali questa Corte ha già fatto uso in alcune decisioni aventi ad oggetto discipline che, ad esempio in tema di interventi intesi ad evitare interruzioni nella fornitura di energia elettrica (sentenza n. 6 del 2004) e di stoccaggio di rifiuti speciali (sentenza n. 62 del 2005), prevedevano strumenti sostitutivi dell'intesa quando a questa fosse risultato impossibile pervenire; criteri sulla base dei quali è possibile decidere i ricorsi in esame.

5. - La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17, dopo aver pedissequamente trascritto l'articolo 8, comma 1, della legge statale n. 84 del 1994 -ma attribuendo al Presidente della Regione i poteri (di promuovere il procedimento, di chiedere la designazione di una seconda terna di candidati, di ricercare l'intesa in attuazione del principio di leale cooperazione) che la norma statale riconosce al Ministro (articolo 9, comma 1) - prevede (comma 2) che, «qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastnitture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità portuale» di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale e che (comma 3) sempre al Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro, spetta il potere di revoca del mandato del Presidente dell'Autorità, di scioglimento del comitato portuale e di nomine commissariali «nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge» n. 84 del 1994.

Il ricorso (r.r. n. 78 del 2004) del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si lamenta la violazione dell'articolo 117, comma terzo, Cost. - essendo tale materia governata, in assenza di qualsiasi disciplina speciale contenuta nello statuto della Regione, dalla citata norma costituzionale ex articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - è fondato.

Va premesso che la legge n. 84 del 1994 costituiva la legge generale, ed oggi costituisce la legge-quadro

in materia di porti, dal momento che essa - come peraltro annuncia il suo articolo 1 - ne disciplina compiutamente, sulla base della loro classificazione (che non può che essere ispirata a principi uniformi per tutto il territorio nazionale), tra l'altro, l'organizzazione amministrativa, i compiti affidati ai singoli organi, la composizione di questi, i loro rapporti con le autorità statali sia centrali che periferiche (e, in particolare, con le autorità marittime), i principi regolatori delle attività ed operazioni interessanti il porto, la vigilanza ed i controlli sulla gestione, l'organizzazione del lavoro portuale.

È in tale contesto che va inquadrata la previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale, la cui costituzione, va ricordato, è prevista per i porti aventi rilevanza economica internazionale o nazionale (classi I e II della categoria II); previsione che armonicamente si inserisce nel complesso quadro, descritto dalla legge statale, nel quale si iscrivono, in particolare, i compiti attribuiti al Presidente («coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali»; amministrazione delle «aree e beni del demanio marittimo»; autorizzazione delle operazioni portuali e concessione di aree e banchine; potere di indire, presiedendola, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate a lavori di escavazione e manutenzione dei fondali; ecc.).

Il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (presiede, tra l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, un dirigente dei servizi doganali ed uno dell'ufficio speciale del genio civile), e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione (di rilevanza internazionale o nazionale, secondo la classe di appartenenza), comunque interessante l'economia nazionale.

Ne discende che se la scelta, operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere la Regione nel procedimento di nomina del Presidente costituisce riconoscimento del ruolo del porto nell'economia regionale e, prima ancora, locale (donde il potere di proposta riconosciuto alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio), la scelta del legislatore costituente del 2001 - di inserire la materia «porti e aeroporti civili» nel terzo comma dell'articolo 117 Cost. - non può essere intesa quale «declassamento» degli interessi dell'intera comunità nazionale connessi all'attività dei più importanti porti: interessi, anche questi, la cui cura è, con la vastità dei compiti assegnatigli ed il ruolo riconosciutogli, affidata in primo luogo al Presidente, e pertanto la sua nomina, come era attribuita al Ministro dalla legge generale del 1994, così resta a lui attribuita dalla medesima legge-quadro che ancora oggi governa la materia.

In breve, l'originaria previsione in tema di potere di nomina si coordina con l'insieme della legge contribuendo, quale sua organica articolazione, all'equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia, alla pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri.

Non coglie nel segno, pertanto, la Regione quando contesta la pertinenza del parametro costituzionale invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e sostiene che, semmai, quello pertinente sarebbe costituito dall'articolo 118 della Costituzione, potendosi l'affermazione della competenza ministeriale ... giustificare (solo) alla stregua del criterio della sussidiarietà; nulla, infatti, si oppone a che, laddove vi sia un intreccio di interessi locali, regionali, nazionali ed internazionali, armonicamente coordinati in un sistema compiuto, possa qualificarsi principio fondamentale della materia anche l'allocazione, ex lege statale, a livello centrale del potere di nomina di chi tali interessi deve coordinare e gestire.

Tale rilievo è sufficiente - con assorbimento di ogni altro profilo - per dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 9, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto contrastante con il principio fondamentale secondo il quale il potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale (qui, di Trieste) compete, previa intesa con la Regione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge che, in contrasto con il principio fondamentale posto (quale logica conseguenza del potere di nomina) dall'articolo 7 della legge n. 84 del 1994 in tema di potere di revoca del Presidente, di scioglimento del comitato portuale e di nomine commissariali, attribuisce tale potere al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6 - L'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 ha aggiunto, all'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, un comma I-bis a tenore del quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

6.1. - Con ricorso (n. 79 del 2004) notificato il 27 luglio 2004 - e, pertanto, coevo alla promulgazione della legge (n. 186 del 2004) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 136 - la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollecitato la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli articolo 117, comma terzo, e 118 Cost. per l'ipotesi che essa pretenda di ripristinare nella Regione la competenza del Ministro viceversa attribuita, dalla legge regionale n. 17 del 2004, al Presidente della Regione stessa; in subordine, in quanto la norma elimina l'intesa con la Regione, attribuisce alla parte ministeriale la prevalenza sulla Regione in caso di mancata intesa e ciò, peraltro, sulla base del mero decorso del breve termine di trenta giorni.

6.2. - Le medesime censure sono state riproposte, con il ricorso n. 92 del 2004, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione all'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, secondo il quale sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti, in base al (poi modificato) articolo 6 del decreto-legge, fino al momento di entrata in vigore della legge di conversione.

6.3. - Preliminarmente, deve escludersi che il sopravvenire della legge di conversione, con le sostanziali modifiche apportate al testo originario dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, dal momento che la legge di conversione - facendo salvi gli effetti degli atti compiuti nelle more del procedimento legislativo di conversione - ha conferito al testo originario del citato articolo 6 piena vigenza, tra il 28 maggio e il 27 luglio 2004, quale fondamento avente forza di legge di provvedimenti amministrativi.

La circostanza che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004 farebbe salvi, secondo la sua formulazione letterale, non già gli arti compiuti, ma soltanto i loro effetti, è priva di qualsiasi rilevanza e non vale a rendere improcedibile il presente giudizio di legittimità costituzionale: la tesi contraria presupporrebbe che, contrariamente a quanto concordemente riferito da tutte le parti, gli atti compiuti in base alla norma poi modificata (e quindi, segnatamente, la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste) abbiano automaticamente perso efficacia con l'entrata in vigore della legge di conversione, e non abbiano pertanto continuato a produrre effetti oltre quella data. Il fatto che, al contrario, l'atto di nomina adottato sulla base della norma qui censurata sia tuttora, pacificamente, efficace, rende palese che la questione posta con riguardo al tenore letterale dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004 è di natura sterilmente lessicale, priva di consistenza giuridica.

6.4. - Dovendosi esaminare nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 solo perché, come si è chiarito, l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione ne ha fatto salvi (nel modo che si è detto) gli effetti, a tale esame può procedersi in relazione al ricorso n. 92 del 2004 - che quest'ultima norma impugna - e non già al ricorso n. 79 del 2004, in relazione al quale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6.5. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la pretesa della legge statale di ripristinare nella Regione una competenza ministeriale che legittimamente la legge regionale n. 17 del 2004 ha attribuito al Presidente della Regione, è infondato per le ragioni, diffusamente esposte in precedenza, in forza delle quali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale.

6.6. - Fondati sono, viceversa, gli altri motivi di ricorso. Non è revocabile in dubbio, infatti, che la norma impugnata si risolve nel rompere, a danno della Regione, l'equilibrio - realizzato, come si è detto (sub 5), anche grazie alla disciplina dell'attribuzione e delle modalità di esercizio del potere di nomina - tra istanze ed esigenze di vario livello assicurato dalla legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, e nel degradare l'intesa, prevista dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge, al rango di mero parere non vincolante, in quanto attribuisce al Ministro il potere - quali che siano le ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per ciò solo che siano decorsi trenta giorni - di chiedere che la nomina sia effettuata dal Consiglio dei ministri, e cioè da un organo del quale il Ministro fa parte.

È ben vero che, come si è già accennato (sub 4.3.), questa Corte ha talvolta ritenuto che l'istanza costituita, quale vertice del potere politico-amministrativo, dal Consiglio dei ministri fosse adeguata a superare lo stallo determinato dal mancato raggiungimento dell'intesa, ma ciò ha fatto in ipotesi nelle quali non solo vi era una particolarmente pressante esigenza di provvedere (sentenza n. 6 del 2004), ma vi era altresì un intreccio con materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 62 del 2005).

Nel caso di specie, il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avallo dal Consiglio dei ministri, è tale da rendere quanto mai debole, fin dall'inizio del procedimento, la posizione della Regione che non condivida l'opinione del Ministro e da incidere sulla effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'articolo 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione.

Deve conseguentemente, assorbito ogni altro profilo, dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, comma terzo, Cost., dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2004, e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004.

7. - Con il medesimo ricorso n. 92 del 2004, la Regione Friuli-Venezia Giulia impugna altresì, per contrasto con gli articoli 117, comma terzo, e 118 Cost. (in collegamento con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, come riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004. Tale norma aggiunge, al comma 1, dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, un comma 1-bis a tenore del quale, esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Il motivo di ricorso, che si sostanzia nel ribadire la competenza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, è infondato per le ragioni già esposte a giustificazione della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 17 del 2004.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse) e dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Autorità portuale di Trieste nei giudizi di cui ai ricorsi n. 78, n. 79 e n. 92 proposti, il primo dal Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri due dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

4) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi proposti dalla Regione Campania (n. 71 del 2004), dalla Regione Toscana (n. 73 del 2004) e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 79 del 2004) avverso l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso n. 92 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

IL PRESIDENTE:
Piero Alberto Capotosti

IL REDATTORE:
Romano Vaccarella

CANCELLIERE:
Giuseppe Di Paola

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2005

Il Direttore della Cancelleria:
dott. Giuseppe Di Paola

Allegato:

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 7 GIUGNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

ritenuto che, secondo la sua costante giurisprudenza, è inammissibile l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle competenze legislative oggetto di contestazione, ancorché tali soggetti siano, o si assumano, destinatari attuali o potenziali degli effetti prodotti dalle leggi impugnate e, pertanto, anche dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità di tali leggi (cfr., da ultimo, sent. n. 150 del 2005);

P.Q.M.

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Autorità portuale di Trieste nei giudizi introdotti dai ricorsi nn. 78, 79 e 92 del 2004.

Firmato:
Piero Alberto Capotosti, Presidente

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI ATTIMIS

(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.

1. Il Comune di Attimis - Piazza Aldo Moro n. 12 - c.a.p. 33040 - tel. 0432/789028 - intende appaltare a mezzo asta pubblica il servizio di Tesoreria per il quinquennio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.
2. La gara pubblica sarà espletata secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c, del R.D. 827/1924, mentre l'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 157/1995.
3. Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.
4. Gli istituti interessati potranno far pervenire le offerte al protocollo del Comune in Piazza Aldo Moro n. 12 - 33040 Attimis, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2005.
5. Le copie del bando di gara, della convenzione e del capitolato potranno essere richieste all'Ufficio Ragioneria del Comune di Attimis sito al 1° piano (tel. 0432/789028).

Attimis, 17 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott.ssa Valentina Campiello

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

(Udine)

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.

Il Comune di Forni di Sotto indice un pubblico incanto, con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 827/1924, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2006/2010.

Possono partecipare alla gara tutte le Banche autorizzate a svolgere le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/1993 operanti nella provincia (ex articolo 56 vigente Regolamento di contabilità),

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30 novembre 2005.

Apertura dei plichi: presso la sede municipale, sala consiliare, alle ore 10.00 del giorno 1 dicembre 2005.

Copia integrale della documentazione di gara è disponibile presso il Comune e richiedibile via e-mail (tributi@com-forni-di-sotto.regione.it) o fax (0433/87051).

Forni di Sotto, 20 ottobre 2005

IL TITOLARE UNICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
rag. Gabriele Rech.

COMUNE DI GORIZIA

Ente gestore del servizio sociale
dei comuni dell'ambito 2.1
«Alto Isontino»

Estratto del bando di gara a procedura aperta per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e degli interventi ex legge regionale 41/1996 articolo 6 lettera a) e d) per i Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 2.1 «Alto Isontino». Periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2007.

Ai sensi del decreto legislativo 157/1995 e smi, è indetta procedura aperta per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e degli interventi ex legge regionale 41/1996 articolo 6 lettera a) e d) per i Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 2.1 «Alto Isontino». Periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2007. Importo complessivo presunto dell'appalto € 1.580.800,00. Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo 157/1995, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio per la sua offerta, composta da relazione tecnica (max 40 punti) e prezzo (max 60 punti). Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte, redatte in lingua italiana su carta legale e corredate dalla documentazione richiesta dal Bando integrale di gara, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2005, a pena di esclusione. Il Bando integrale di gara è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Gorizia e disponibile sul sito del Comune di Gorizia all'indirizzo www.comune.gorizia.it. Per ulteriori informazioni: Settore Servizi alla Persona, tel. 0481/383443-442, fax 0481/385394.

LA DIRIGENTE:
Dott.ssa Manuela Salvadei

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

(Pordenone)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

1) *Ente appaltante*: Comune di Montereale Valcellina - Via Marziano Ciotti, n. 122 - 33086 Montereale Valcellina (Pordenone) - Tel. 0427/799274 - 798782 - Telefax 0427/799373

2) *Oggetto del servizio*: Gestione quinquennale del servizio di Tesoreria comunale secondo le condizioni previste dallo schema di convenzione.

3) *Luogo di esecuzione*: Il servizio di tesoreria dovrà essere effettuato nel Comune di Montereale Valcellina o in comune limitrofo (Maniago - Aviano);

4) *Prestazione del servizio riservata a*: A soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del TUEL n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

5) *Divisione in lotti*: L'appalto non è divisibile in lotti.

6) *Varianti*: Non previste.

7) *Durata appalto*: Cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2006.

8) *Richiesta documenti*: Tutti i documenti inerenti la presente gara potranno essere consultati e ritirati presso l'ufficio di ragioneria del Comune di Montereale Valcellina o richiesti mediante E-mail: ragioneria@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it.
I requisiti di partecipazione, le condizioni e modalità di svolgimento della procedura di gara nonché i criteri di aggiudicazione sono meglio specificati nell'allegato documento «procedura di gara».

9) *Scadenza*: Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 12.30 del giorno 29 novembre 2005 all'ufficio protocollo del Comune di Montereale Valcellina in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicato chiaramente il mittente e l'oggetto della gara «Offerta economica per la gestione del Servizio di Tesoreria». L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 30 novembre 2005, presso la sede municipale - Ufficio Segretario Comunale - via Marziano Ciotti, n. 122 - Montereale Valcellina.

10) *Requisiti dei prestatori*: Soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del TUEL n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni con sportello sito in Montereale Valcellina o nei comuni di Maniago o Aviano.

11) *Validità offerta*: Per 120 giorni dalla data di apertura delle offerte.

12) *Criteri di aggiudicazione:* Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) - decreto legislativo n. 157/1995 determinata con le modalità previste dalle procedure di gara, mediante valutazione dei seguenti elementi:

• Tasso attivo

• Tasso passivo

• Contributo annuale.

Montereale Valcellina, li 17 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Vally Sanquerin

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Servizio economico/finanziario

(Udine)

Avviso di pubblicazione dei risultati di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2006-2010.

Ricordato che con precedente avviso si rendeva noto l'esperimento di un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2006-2010 ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del R.D. del 25 maggio 1924;

Visto che in data 30 settembre 2005 si è regolarmente svolta la seduta di gara;

SI RENDE NOTO

- che alla gara hanno partecipato i seguenti Istituti:
  Banca di Cividale S.p.A., Friulcassa S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Banca di Credito Cooperativo Manzano;
- che la migliore offerta è stata quella presentata dalla Banca di Cividale S.p.A. con uno scostamento di + 0,47 sul tasso d'interesse richiesto;
- che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 834 del 17 ottobre 2005 è stato affidato alla Banca di Cividale S.p.A. il servizio di cui sopra.

San Giovanni al Natisone, 17 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott.ssa Barbara Molaro

COMUNE DI TARVISIO

Area tecnica
Ufficio tecnico - Lavori pubblici

(Udine)

Estratto del bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale (appartamenti).

Si rende noto che per il giorno 22 novembre 2005 alle ore 10.00 presso la Sala del segretario generale c/o il Municipio di Tarvisio, in Via Roma, n. 3, dinanzi apposita commissione, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo di ciascuno dei seguenti immobili di proprietà comunale:

Lotto 1

Nell'edificio sito in Cave del Predil (eretto sulle pp.cc. 463/15 e 463/18): locali siti al piano interrato, piano terra e piano primo. Superficie complessiva: mq. 351,65.

Prezzo a base d'asta: € 175.825,00 (centosettancinquemilaottocentoventicinque/00)

Lotto 2

Nell'edificio sito in Cave del Predil (eretto sulle pp.cc. 463/15 e 463/18): locali siti al piano terra e piano secondo (con ingresso autonomo). Superficie complessiva: mq. 142,73.

Prezzo a base d'asta: € 71.365,00 (settantunmilatrecentosessantacinque/00)

I beni descritti sono in corso di accatastamento presso il NCEU di Udine.

Informazioni e copia del bando possono essere richieste all'u.o. Affari Generali e contratti del Comune di Tarvisio, Via Roma, n. 3, 33018 Tarvisio, telefono 0428/2980 int. 2, fax 0428/40498 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e si trova pubblicato sul sito www.comuneditarvisio.com.

Tarvisio, 21 ottobre 2005

IL RESPONSABILE
dott. Federico Varutti

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI

Servizio del provveditorato

Estratto del bando di gara - procedura aperta - pubblico incanto - per assicurazioni rischi diversi per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008 suddivisi in cinque lotti.

Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE - D.Lgs. 157/1995 - 65/2000

Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio Provveditorato - Corso Cavour n. 1 - 34132 TRIESTE - Telefono: (+39)040.377.2037 - 2227 - 2355 - 2012 Fax: (+39)040.377.2383, e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.

Sezione II - Oggetto dell'appalto: Assicurazioni rischi diversi per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008 suddivisi in cinque lotti - CPV 66330000: Lotto A/1-Beni immobili-all risks fabbricati per una spesa massima complessiva nel triennio di euro 360.000,00; Lotto A/2-Beni immobili-responsabilità civile (fabbricati e compendi boschivi), per una spesa massima complessiva nel triennio di euro 135.000,00; Lotto B-Beni mobili-all risks beni mobili, per una spesa massima complessiva nel triennio di euro 210.000,00; Lotto C/1-Autoveicoli-responsabilità civile auto e auto rischi diversi (veicoli di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), per una spesa massima complessiva nel triennio di euro 801.000,00, Lotto C/2-Autoveicoli-incendio, furto e kasko veicoli di proprietà dei dipendenti o amministratori, per una spesa massima complessiva nel triennio di euro 60.000,00.

Entità dell'appalto: euro 1.566.000,00 per l'intero triennio. Durata dell'appalto: dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 per tutti i lotti.

Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione ed altre forme di garanzia richieste: Le ditte partecipanti dovranno costituire deposito cauzionale provvisorio (anche cumulativamente se la partecipazione è per più lotti): lotto A/1: euro 10.000,00, lotto A/2: euro 5.000,00, lotto B): euro 10.000,00, lotto C/1: euro 10.000,00, lotto C/2: euro 5.000,00, nei termini e modalità precisate nel Bando di gara (GUCE) e nel capitolato speciale d'appalto. Condizioni di partecipazione, situazione giuridica, capacità economica-finanziaria e tecnica: descritte nel Bando di gara (GUCE) e nel capitolato speciale d'appalto. Riservato ad una particolare professione: A Società singole e/o associate in raggruppamenti temporanei di imprese in possesso dei requisiti di legge autorizzate ad espletare servizi assicurativi in Italia anche tramite loro Agenzia espressamente delegata a gestire in esclusiva la partecipazione.

Sezione IV - Procedure: Criteri di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso. Informazioni di carattere amministrativo: Termine ultimo per richiedere il bando di gara ed il capitolato: 15 novembre 2005. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 22 novembre 2005. Indirizzo per richiedere il bando di gara, il capitolato ed inviare le offerte: come alla Sezione I. Apertura delle offerte: ore 10.00 del 24 novembre 2005 in seduta pubblica presso l'indirizzo di cui alla Sezione I.

Sezione VI - Altre informazioni: Per normative e condizioni dettagliate si rimanda a quanto riportato nel Bando di gara (GUCE) e nel capitolato speciale d'appalto. Data di spedizione del bando per la pubblicazione sulla GUCE: 17 ottobre 2005.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Oriano Turello

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU

UDINE

Bando di gara d'appalto di Global Service comprendente i servizi di pulizie, portineria, lavaggio noleggio biancheria, manutenzione delle residenze universitarie e degli uffici.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

Denominazione
Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario

Servizio responsabile:
Servizio interventi diritto allo studio universitario

Indirizzo
Viale Ungheria 43

C.a.p.:
33100

Località
Udine

Stato:
Italia

Telefono
0432 - 501581

Telefax:
0432 - 21846

Posta elettronica
economato@erdisu-udine.it

Indirizzo internet:
www.erdisu-udine.it

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1).

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1).

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1)

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 14 27 1

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No.

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Global Service.

II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto Global Service comprendente i servizi di pulizie, portineria, lavaggio noleggio biancheria, manutenzione delle residenze universitarie e degli uffici.

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi. Udine - Cormons (Gorizia) - Gemona del Friuli (Udine).

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli apppalti)

	Vocabolario principale
Oggetto principale	74 70 00 00 - 6
Oggetti complementari	93 41 12 00 - 4 93 10 00 00 - 9 50 80 00 00 - 3

II.1.9) Divisione in lotti. No.

II.1.10) Ammissibilità di varianti. No.

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Spesa globale massima per sette anni di euro 3.752.000,00 (Iva esclusa)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

O: periodo in mese/i 84

O: Inizio presunto 1 febbraio 2006

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): deposito cauzionale provvisorio di euro 75.040,00 - deposito cauzionale definitivo costituito all'atto della stipula del contratto in ragione del 10% dell'importo dell'aggiudicazione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: al pagamento si farà fronte con i normali fondi iscritti a bilancio secondo le modalità del capitolato speciale d'appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto:

Sono ammesse a presentare offerte anche consorzi di imprese ed imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995, come modificato dall'articolo 9 decreto legislativo 65/2000.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: le ditte che intendono essere invitate dovranno inviare apposita domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata la documentazione indicata nei punti seguenti.

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste.

- Dichiarazione redatta secondo il modulo allegato (allegato 1).

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

- Dichiarazione redatta secondo il modulo allegato (allegato 2) indicante il fatturato globale, nell'ultimo triennio, non inferiore a euro 3.500.000,00 (in caso di raggruppamento 60% capogruppo, 20% ciascuna delle altre imprese) e elenco dei servizi identici a quelli oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi.

- certificati rilasciati e vistati da amministrazioni pubbliche a favore delle quali sono stati prestati i servizi (almeno 2)

- idonee dichiarazioni bancarie (almeno 2) sulla capacità finanziaria della ditta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste:

Requisito minimo, pena l'esclusione dalla gara:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese di pulizia o all'albo delle imprese artigiane per l'esercizio di attività di pulizie ex D.M. 274/1997, di data non anteriore a 6 mesi, fascia di classificazione minima fino a euro 2.065.827,60 per le imprese partecipanti singolarmente; in caso di raggruppamenti, fascia fino a euro 1.032.9123,80 per la capogruppo e fascia fino a euro 361.519,83 per le mandanti, a condizione che la somma raggiunga la fascia di euro 2.065.827,60; per le imprese comunitarie: documento comprovante l'iscrizione nei registri professionali ex articolo 15 decreto legislativo 157/1995, come modificato dall'articolo 10 decreto legislativo 65/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministero Industria del 12 luglio 2000; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 con indicazione di tutti gli elementi riportati nel certificato originale (il certificato dovrà comunque essere prodotto prima della stipula del contratto).

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si, riservato ad imprese che esercitano il servizio di pulizia.

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si

Sezione IV: Procedure

IV.1) Tipo di procedura: ristretta.

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel capitolato d'oneri.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 37 giorni dalla data di spedizione dell'avviso (28 novembre 2005).

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: entro dicembre 2005.

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.

VI.2) Precisare, all'occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: si, prossimo avviso settembre 2012.

VI.3) L'appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'UE? No.

VI.4) Informazioni complementari.

VI.5) Data di spedizione del presente bando: 20 ottobre 2005.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Dott.ssa Mariateresa Berlasso

COMUNE DI DUINO AURISINA

(Trieste)

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata Ambito A8 Baia di Sistiana - SGP - Immobiliare SS. Gervasio e Protasio S.r.l., I.G.M. Mare S.r.l. e Parrocchia S.Francesco.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

Vista la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 articolo 6;

RENDE NOTO

1) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 della legge regionale 52/1991 il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - Ambito A8 Baia di Sistiana - SGP - Immobiliare SS.Gervasio e Protasio S.r.l., I.G.M. Mare S.r.l. e Parrocchia S.Francesco, adottato con deliberazione consiliare n. 43 di data 28 settembre 2005, unitamente alla deliberazione stessa,

SARÀ DEPOSITATO

presso la Segreteria comunale - in località Aurisina Cave civ. n. 25, Sala del Consiglio - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione nei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, il lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi decorrenti dal 2 novembre 2005 al 14 dicembre 2005 compresi;

2) che nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale;

3) che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni al Piano in questione;

4) che le osservazioni e le opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco e pervenire alla Segreteria comunale (Ufficio Protocollo), per iscritto su carta legale, ai fini di un apporto collaborativi per il perfezionamento del P.R.G.C. stesso.

Aurisina Cave, lì 17 ottobre 2005

IL SINDACO:
cav. uff. Giorgio Ret

COMUNE DI CIMOLAIS

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 14 al P.R.G.C.

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23 settembre 2005, il Comune di Cimolais ha adottata la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale «Zona per i servizi e le attrezzature collettive di interesse generale - Centro didattico montano (Fattoria)», ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52/1991.

Successivamente alla presente comunicazione, la variante al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il termine di deposito, chiunque potrà presentare al Comune di Cimolais osservazioni; nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Cimolais, 13 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Ilario Dessoni

COMUNE DI GORIZIA

Gestione del territorio - Ufficio espropri

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione delle opere di recapito nel Fiume Isonzo delle acque meteoriche incidenti nell'area compresa tra il Rio Potoc e l'argine del canale consortile in località Mainizza.

Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 14 di data 11 ottobre 2005 con la quale è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della Ditta espropriata dell'indennità provvisoria dovuta per terreni destinati alla realizzazione delle opere di recapito nel fiume Isonzo delle acque meteoriche incidenti nell'area compresa tra il Rio Potoc e l'argine destro del Canale Consortile.

Ord. n. 14 di data 11 ottobre 2005

(omissis)

ORDINA

Il deposito, ai sensi degli articoli 20 e 26 del DPR 327/2001 e s.m.i., presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Direzione provinciale del tesoro di Gorizia, della somma sotto specificata a favore della Ditta proprietaria, quale indennità provvisoria d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori di cui alle premesse:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Lucinico

€ 22,40 (ventidue/40) pari a € 2,00 x 0,70 x mq. 16 dovuta per l'esproprio parziale (costituzione di servitù) di mq. 16 della p.c. 807 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 4330 a favore di: Rosolin Mauro.

(omissis)

Gorizia, 11 ottobre 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI MORARO

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 30 novembre 2005, il Comune di Moraro ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il perioso di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolanti dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.

Moraro, 10 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
arch. Bruno Cucit

COMUNE DI POLCENIGO

(Pordenone)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 15 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 127 legge regionale n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Costruzione della caserma dei Carabinieri in loc. San Giovanni. Revoca variante n. 13 al vigente P.R.G.C. Approvazione progetto preliminare. Adozione progetto costituente variante n. 15 al vigente P.R.G.C.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

- che con deliberazione di C.C. n. 44 del 3 ottobre 2005 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n. 15 al P.R.G.C.;
- che predetta deliberazione e tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi costituenti il piano sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione al pubblico per 30 giorni, effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni e/o opposizioni in merito alla variante.

Dalla Sede Municipale, il 19 ottobre 2005

IL SINDACO:
Carlo Toppani

Avviso di adozione e deposito della variante n. 19 al P.R.G.C. ai soli fini urbanistici ai sensi dell'articolo 127 legge regionale n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Regimazione e sgrondo delle acque meteoriche in località ex Caserma dei Carabinieri. Approvazione progetto definitivo.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

- che con deliberazione di C.C. n. 43 del 3 ottobre 2005 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n. 19 al P.R.G.C.;
- che predetta deliberazione e tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi costituenti il piano sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione al pubblico per 10 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- ai sensi dell'articolo 2 comma 4 dell'ord. del Consiglio dei Ministri di data 25 febbraio 2005 n. 3405;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni e/o opposizioni in merito alla variante.

Dalla Sede Municipale, il 19 ottobre 2005

IL SINDACO:
Carlo Toppani

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante al P.R.G.C. n. 81 conseguente all'approvazione del progetto definitivo relativo ai «lavori di costruzione dell'edificio da adibirsi a servizi generali e di accasermamento ad uso della Polizia di Stato di Pordenone».

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 26 settembre 2005, esecutiva il 15 ottobre 2005, è stata adottata la variante al P.R.G.C. n. 81 conseguente all'approvazione del progetto definitivo relativo ai «Lavori di costruzione dell'edificio da adibirsi a servizi generali e di accasermamento ad uso della Polizia di Stato di Pordenone» ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 127 legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 24 ottobre 2005 al 5 dicembre 2005 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 dicembre 2005, chiunque può presentare al Comu-

ne osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallaVariante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 17 ottobre 2005

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Ufficio tecnico - Settore edilizia privata - Urbanistica

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante al Piano regolatore generale comunale a seguito di approvazione del progetto preliminare «messa in sicurezza dei punti pericolosi - anno 2003» lungo la viabilità provinciale nei Comuni di Chions e Prata di Pordenone.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

RENDE NOTO

– che con delibera consiliare n. 47 del 13 ottobre 2005 è stata adottata la variante al Piano regolatore generale comunale per «lavori di messa in sicurezza dei punti pericolosi - anno 2003»;

– che la predetta deliberazione con i relativi elaborati, e depositata ai sensi dell'articolo 45 comma II - della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, presso la Segretaria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni effettivi dal 2 novembre 2005 al 15 dicembre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte nelle forme di legge.

Dalla Residenza municipale lì 20 ottobre 2005

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:
Francesco Vecchies

Avviso di adozione della variante al Piano regolatore generale comunale a seguito di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica n. 16/2003 «Lavori di sistemazione stradale».

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

RENDE NOTO

– che con delibera consiliare n. 48 del 13 ottobre 2005 è stata adottata la variante al Piano regolatore generale comunale per «lavori di sistemazione stradale», Opera Pubblica n. 16/2003;

– che la predetta deliberazione con i relativi elaborati, e depositata ai sensi dell'articolo 45 comma II - della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, presso la Segretaria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni effettivi dal 2 novembre 2005 al 15 dicembre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte nelle forme di legge.

Dalla Residenza municipale lì 20 ottobre 2005

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:
Francesco Vecchies

Avviso di adozione della variante al Piano regolatore generale comunale a seguito di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica n. 08/2003 (ex 02/2004) «lavori di sistemazione stradale».

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con delibera consiliare n. 49 del 13 ottobre 2005 è stata adottata la variante al Piano regolatore generale comunale per «lavori di sistemazione stradale», Opera Pubblica n. 08/2003 (ex 02/2004);
- che la predetta deliberazione con i relativi elaborati, e depositata ai sensi dell'articolo 45 comma II° - della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, presso la Segretaria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni effettivi dal 2 novembre 2005 al 15 dicembre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte nelle forme di legge.

Dalla Residenza municipale lì 20 ottobre 2005

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:
Francesco Vecchies

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Ufficio tecnico - Tecnico manutentivo

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata proposto dalla ditta «Approdo S.r.l.» - Zona omogenea S3 di Raucicco.

IL RESPONSABILE

VISTI gli articoli 45 e 46 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata proposto dalla ditta «Approdo S.r.l.» per tramite del legale rappresentante signora Del Degan Tarsilla, relativo alla zona omogenea S3 - ambito turistico-ricreativo di Raucicco, redatto dall'architetto Paolo Petris con studio in Udine Via C. Percoto n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30 settembre 2005;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30 settembre 2005, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata proposto dalla ditta «Approdo S.r.l.» con sede in Brasiliano, per tramite del legale rappresentante signora Del Degan Tarsilla, relativo alla zona omogenea S3 - ambito turistico-ricreativo di Raucicco, redatto dall'architetto Paolo Petris con studio in Udine Via C. Percoto n. 12.
- Che la suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti il P.R.P.C., verranno depositati presso la Segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio, e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio (10.00-12.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, 8.00-11.00 nelle giornate di martedì e venerdì), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del medesimo avviso;
- Che entro il medesimo periodo di deposito, chiunque abbia interesse, potrà presentare opposizioni ed osservazioni al P.R.P.C. sopra citato.

Rive d'Arcano, 12 ottobre 2005

IL RESPONSABILE UFF. TECNICO:
geom. Nicola Burelli

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Ufficio tecnico edilizia privata - Urbanistica ecologia

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona D4 in località Scadors.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29 giugno 2005, esecutiva a termini di legge è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata della Zona D4 in località Scadors;

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta giorni) effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. stesso e nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati al P.R.P.C.,possono presentare opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 11 ottobre 2005

IL RESPONSABILE
per. ind. Ambrogio Fuccaro

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Area tecnica

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 80 del 15 ottobre 2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «Approvazione progetto preliminare dei lavori di cui alla legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 articolo 4 comma da 55 a 57 - riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze - lavori di riqualificazione di aree d'ingresso al capoluogo in località ponte San Quirino ed in prossimità del centro polifunzionale. Approvazione che costituisce variante urbanistica n. 7» è stata adottata la variante n. 7 al Piano regolatore generale, così come previsto dall'ex 5º comma dell'articolo 1 della legge 1/78, ora articolo 27 della legge 1/2000, che sostituisce l'ex articolo 127 della legge regionale 52/91.

– che copia degli elaborati progettuali unitamente alla citata deliberazione consiliare saranno depositati negli Uffici della Residenza municipale aperti al pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 19 ottobre 2005;

– che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione della variante n. 7 succitata in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;

– che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Sindaco dovranno essere fatte pervenire o presentate, su competente carta legale, al protocollo generale entro le ore 12 del giorno 1 dicembre 2005, tenendo presente che detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni e/o opposizioni che dovessero pervenire oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione;

– che anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

San Pietro al Natisone, lì 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
p.i. Marco Quai

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 81 del 15 ottobre 2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «Approvazione progetto preliminare dei lavori di cui alla legge regionale 8/2003 articolo 3 - Lavori di realizzazione di un campo di calcetto coperto e adiacente alla palestra della scuola media. Approvazione che costituisce variante urbanistica n. 8» è stata adottata la variante n. 8 al Piano regolatore generale, così come previsto dall'ex 5º comma dell'articolo 1 della legge 1/78, ora articolo 27 della legge 1/2000, che sostituisce l'ex articolo 127 della legge regionale 52/91.

– che copia degli elaborati progettuali unitamente alla citata deliberazione consiliare saranno depositati negli Uffici della Residenza municipale aperti al pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 19 ottobre 2005;

– che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione della variante n. 8 succitata in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;

– che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Sindaco dovranno essere fatte pervenire o presentate, su competente carta legale, al protocollo generale entro le ore 12 del giorno 1 dicembre 2005, tenendo presente che detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni e/o opposizioni che dovessero pervenire oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione;

– che anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

San Pietro al Natisone, lì 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
p.i. Marco Quai

COMUNE DI TAPOGLIANO

Ufficio tecnico edilizia privata - Urbanistica

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 bis, della legge 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 127, della legge 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 settembre 2005, esecutiva ai termini di legge, è stata adottata la «variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale»

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni in merito.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Tapogliano, 6 ottobre 2005

IL SINDACO:
Luigi Morsut

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Ditta Immobiliare Ibisco S.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d'acqua. (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 19 ottobre 2005). Avviso di rettifica.

Si ripubblica l'avviso relativo alla domanda della Ditta Immobiliare Ibisco S.r.l., di cui all'oggetto, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 19 ottobre 2005, alla pag. 139, in quanto contenente alcuni errori.

La Ditta Immobiliare Ibisco S.r.l. ha presentato in data 28 giugno 2005 domanda intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0,02 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante un'opera di presa ubicata al fg. 4, su uno dei mappali 265, 266, 267, 487, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 2 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 2 novembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

Pordenone, 20 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda della Ditta Buzzi Unicem S.p.A. di derivazione di acqua per uso industriale.

La Ditta Buzzi Unicem S.p.A., con domanda di data 13 dicembre 2004, ha chiesto a sanatoria la concessione per derivare mod. 0,18 d'acqua dal canale irriguo del Consorzio Cellina-Meduna mediante l'opera di presa ubicata in Comune di Sequals al foglio 16 mappale 5-419, per uso industriale, a servizio dello stabilimento ubicato in Comune di Travesio. (IPD/2766).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, C.so Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio dei Comuni di Sequals e Travesio.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso i Comuni medesimi o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 12 novembre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda del Comune di Fiume Veneto di derivazone d'acqua da un pozzo denominato Braida 3-4-5.

Il Comune di Fiume Veneto, con domanda di data 21 aprile 2005, ha chiesto, a sanatoria, la concessione per derivare mod. 0,15 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto, fg. 9 mapp. 1551-1552, per il consumo umano a servizio del P.R.P.C. denominato Braida 3-4-5. (IPD/2797).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 12 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda, in sanatoria, del Comune di Fiume Veneto di derivazione d'acqua mediante un pozzo denominato Cimpello 3.

Il Comune di Fiume Veneto, con domanda di data 21 aprile 2005, ha chiesto, a sanatoria, la concessione

per derivare mod. 0,03 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto, fg. 26 mapp. 402, per il consumo umano a servizio del P.R.P.C. denominato Cimpello 3. (IPD/2798).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 12 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda, in sanatoria, del Comune di Fiume Veneto di derivazioned'acqua mediante un pozzo denominato Cimpello 4.

Il Comune di Fiume Veneto, con domanda di data 21 aprile 2005, ha chiesto, a sanatoria, la concessione per derivare mod. 0,0375 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto, fg. 26 mapp. 393, per il consumo umano a servizio del P.R.P.C. denominato Cimpello 4. (IPD/2799).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 12 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda, in sanatoria, del Comune di Fiume Veneto di derivazione d'acqua mediante n. 1 pozzo denominato So-Tecno.

Il Comune di Fiume Veneto, con domanda di data 10 marzo 2005, ha chiesto, a sanatoria, la concessione per derivare mod. 0,025 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto, fg. 8 mapp. 879, per il consumo umano a servizio del P.R.P.C. denominato So-Tecno. (IPD/2796).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 12 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda del Comune di Morsano al Tagliamento di derivazione d'acqua mediante n. 1 pozzo.

Il Comune di Morsano al Tagliamento, con domanda di data 11 aprile 2005, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,02 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Morsano al Tagliamento, fg. 14 mapp. incensito, per uso igienico ed assimilati. (IPD/2807).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 13 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda presentata dalla Ditta En&En S.r.l. e dal Comune di Barcis di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

La Ditta En&En S.r.l. e il Comune di Barcis, con la riserva di cui all'articolo 9, 2º comma, del R.D. 1285/1920, con domanda di data 10 marzo 2005, presentata in concorrenza con l'istanza di data 5 luglio 2004 della ditta Celinia S.r.l. e con la stessa incompatibile, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 164,00 e medi 98,80 d'acqua, per uso idroelettrico, in sponda sinistra del Torrente Cellina, alla quota di m. 439,31 in località Ponte di Mezzo Canale del Comune di Barcis, per produrre sul salto di m. 30,04 la potenza nominale di kw 2.912,00, con restituzione nel Torrente Cellina alla quota di m. 409, nel Comune medesimo. (IPD/2795).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, C.so Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 2005 e, pertanto, fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Barcis.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

La visita locale di istruttoria, alla quale potrà partecipare chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15 dicembre 2005, con ritrovo alle ore 10.00, presso il Municipio di Barcis.

Pordenone, 14 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Ditta «Azienda Agricola Nimis Bruno» per ottenere la concessione di derivare acqua da falda sotterranea.

La Ditta «Azienda Agricola Nimis Bruno» con sede in San Vito al Tagliamento, loc. Savorgnano via di Mezzo n. 7, ha presentato in data 15 gennaio 2003 domanda intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0,06 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento, mediante una opera di presa ubicata al fg. 46, mapp. 302, per uso di allevamento del bestiame, assimilato all'uso igienico.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni, a decorrere dal 2 novembre 2005 e fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta «Carrozzeria Pupulin Alvaro di Pupulin Alvaro & C. S.n.c.» per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta «Carrozzeria Pupulin Alvaro di Pupulin Alvaro & C. S.n.c.» con sede in Fiume Veneto, piazza Marconi n. 18, ha presentato nel mese di marzo del 1995 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per continuare a derivare mod. 0,01 di acqua da falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto, mediante due opere di presa ubicate al fg. 9, mappali 161 e 872, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni, a decorrere dal 2 novembre 2005 e fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domanda del Comune di Sesto al Reghena per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

Il Comune di Sesto al Reghena con sede in Sesto al Reghena, piazza Castello n. 1, ha presentato in data 24 ottobre 2001 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per continuare a derivare mod. 0,063 di acqua da falda sotterranea in Comune di Sesto al Reghena, mediante n. 27 opere di presa ubicate, nell'ordine, n. 1 al fg. 34, mapp. 8, n. 2 al fg. 25, mapp. strada, n. 2 al fg. 35, mapp. strada, n. 1 al fg. 27, mapp. strada, n. 1 al fg. 37, mapp. strada, n. 2 al fg. 31, mapp. starada, n. 1 al fg. 31, mapp. 254, n. 1 al fg. 19, mapp. 220, n. 1 al fg. 19, mapp. 610, n. 1 al fg. 19, mapp. 166, n. 2 al fg. 19, mapp. 315, n. 1 al fg. 21, mapp. A, n. 1 al fg. 19, mapp. 305, n. 2 al fg. 19, mapp. strada, n. 1 al fg. 8, mapp. strada, n. 1 al fg. 33, mapp. 100, n. 1 al fg. 22, mapp. 65, n. 1 al fg. 22, mapp. 549, n. 1 al fg. 11, mapp. 65, n. 1 al fg. 11, mapp. A, n. 1 al fg. 10, mapp. Strada, n. 1 al fg. 22, mapp. Strada, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni, a decorrere dal 2 novembre 2005 e fino al 16 novembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2002 n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua e ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. LLPP/B/1286/RIC/5465 - 4473 - 4547 - 4551 - 4800 - 4881 - 5111 - 5214 - 5411 - 5467 - 5470 - 5471 - 5472 - 5473 - 5474 - 5507 - 5517 emesso il 31 agosto 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sottoelencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede		Ubicazione Derivazione	Foglio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5465	AZ. AGR. VENDRAME LUCA E PAOLO	CODROIPO	UD	CODROIPO	81	34	IRRIGAZIONE COLTURE	0,36
4473	ALLEVAMENTI FERUGLIO DI BERNARDIS FERDINANDO	TEOR	UD	TEOR	17	340	ZOOTECNICO	0,02
4547	CUMIN ARMANDO	TAPOGLIANO	UD	TAPOGLIANO	1	518 / 2	IRRIGAZIONE COLTURE	0,5
4551	COMISSO LINDO ERMES	TEOR	UD	TEOR	9	13	IRRIGAZIONE COLTURE	0,17
4800	ALESSIO DANIELE	TREPPO GRANDE	UD	TREPPO GRANDE	1	211	ZOOTECNICO (ALLEVAMENTO BOVINO)	0,05
4881	NICOLA LUCIANO	VILLA VICENTINA	UD	RUDA	16/17	563 / 2	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
				RUDA	16/17	530 1		
				RUDA	16/17	559 1		
5111	TARDIVO STEFANO	TERZO D'AQUILEIA	UD	TERZO D'AQUILEIA	5	1051 / 2a	ZOOTECNICO	0,016
5214	ZANUTTO PIETRO	TEOR	UD	TEOR	16	67	IRRIGAZIONE COLTURE	0,01
5411	DE MONTE LORENZO	CAMPOFORMIDO	UD	VARMO	19	132	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5467	STOCCO PIERINO	CASTIONS DI STRADA	UD	CASTIONS DI STRADA	13	59	IRRIGAZIONE COLTURE	0,37
5470	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ROMA	RM	AQUILEIA	7	44 / 8	IGIENICO - SANITARIO	0,005
5471	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ROMA	RM	SAN GIORGIO DI NOGARO	4	17	IGIENICO - SANITARIO	0,005
5472	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ROMA	RM	CODROIPO	35	166	IGIENICO - SANITARIO	0,005
5473	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ROMA	RM	CERVIGNANO DEL FRIULI	6	41 / 1	IGIENICO - SANITARIO	0,005
5474	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ROMA	RM	TALMASSONS	13	330	IGIENICO - SANITARIO	0,005
5507	BUDAI IMELDA MARIA	GONARS	UD	GONARS	9	189	IRRIGAZIONE COLTURE	0,22
5517	ZORZIN FLAVIO	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	FIUMICELLO	5	1851 / 46	IGIENICO - SANITARIO	0,02

Udine, 17 ottobre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamenti del richiedenti)

PROVINCIA DI TRIESTE

Funzione Comunità Montana

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2005, n. 27/CM/05. Graduatoria delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l'anno 2003. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, approvato con la deliberazione consigliare n. 60 del 16 settembre 2004;

Visto altresì il Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l'anno 2003, approvato con la determina dirigenziale n. 12/CM/05 del 4 maggio 2005 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 16/CM/05 del 24 maggio 2005;

Dato atto che entro il termine previsto dal bando suddetto sono pervenute le domande presentate dalle seguenti tre persone aventi diritto al contributo:

- Ravbar Francesco, residente nel comune di Monrupino nella frazione di Repen n. 92, c.f. RVB FNA 33H30 F378V;
- Ravbar Vittorio, residente nel comune di Monrupino nella frazione di Repen n. 89, c.f. RVB VTR 30C31 F378E;
- Gustin Maria, residente nel comune di Monrupino nella frazione di Zolla n. 40, c.f. GST MRA 31M66 F378W;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di cui sopra la Provincia deve provvedere alla formulazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto di criteri di precedenza fissati dal Regolamento medesimo, e deve quindi inviare la graduatoria così formulata al Servizio regionale competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Dato atto che, sulla base dei criteri di precedenza fissati dal Regolamento, è stata formulata la seguente graduatoria:

Criteri precedenza / Nominativo	A zona elevato svantaggio economico	B reddito medio nucleo familiare	C numero componenti nucleo familiare	contributo
Ravbar Francesco		18.397,00	1	210,00
Ravbar Vittorio		9.578,00	2	310,00
Gustin Maria		16.7880,19	2	210,00

Richiamata la deliberazione n. 4/C di data 18 febbraio 2005 avente per oggetto «Piano generale di sviluppo 2005-2007, Relazione previsionale programmatica 2005-2007, Bilancio pluriennale 2005-2007, Bilancio di previsione per l'esercizio 2005. Approvazione.»;

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 113 di data 19 luglio 2005, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto «Piano esecutivo di gestione 2005 - Approvazione»;

Preso atto che per l'intervento di cui trattasi sono disponibili le risorse di cui al Capitolo 00111108 «Piano regionale per lo sviluppo montano - Contributi a privati» del bilancio provinciale, per un importo complessivo di euro 15.000,00;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui sopra, verrà effettuato nel limite del 5% il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate;

Visto il decreto legislativo 267/2000, ed in particolare l'articolo 107 sulla dirigenza;

DETERMINA

1. di approvare la seguente graduatoria delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l'anno 2003:

Criteri precedenza / Nominativo	A zona elevato svantaggio economico	B reddito medio nucleo familiare	C numero componenti nucleo familiare	contributo
Ravbar Francesco		18.397,00	1	210,00
Ravbar Vittorio		9.578,00	2	310,00
Gustin Maria		16.7880,19	2	210,00

2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, assumendo il relativo impegno di spesa di euro 220,00 a carico del Capitolo 111045/S del Bilancio 2005.

Se ne dispone la pubblicazione all'Albo provinciale per giorni 15 (quindici).

Copia del presente atto viene trasmessa all'Area III e all'Ufficio Giunta e Consiglio.

IL DIRIGENTE:
dott. arch. William Starc

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Trieste, 26 agosto 2005

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
GESTIONE CONTABILE ECONOMICA-FINANZE E BILANCIO:
dott. Fulvio Della Vedova

Determinazione dirigenziale 7 ottobre 2005, n. 29/CM/05. Graduatoria delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2004.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, approvato con la deliberazione consigliare n. 70 del 7 ottobre 2004;

Visto altresì il bando per la presentazione delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2004;

Dato atto che entro il termine previsto dal bando suddetto sono pervenute le seguenti domande:

- Prasel Rosa - V. XXV Aprile 28, Muggia,
- Legisa Luigia - Ceroglie, 6, Duino-Aurisina,

- Palaskov-Begov Igor, «Re Mengo» S.n.c. - Porto S. Rocco - Str. Per Lazzaretto n. 2, Muggia,
- Vaglieri Daniele, «Gastronomia Roiano» - V. Moreri, n. 6, Trieste,
- Anna Nella Simionato - Pesek di Grozzana 52, S. Dorligo della Valle,
- Zorn Liviana (Negozio Casalinghi - Articoli Regalo) - Prosecco n. 5, Trieste;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di cui sopra la Provincia deve provvedere alla formulazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto di criteri fissati dal Regolamento medesimo nonché dal Bando su richiamato, e deve quindi inviare la graduatoria così formulata al Servizio regionale competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato altresì che gli interventi contributivi di cui trattasi si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Provincia di Trieste, come specificato all'articolo 1 del relativo Regolamento nonché del Bando e dato pertanto atto che, sulla base dell'istruttoria compiuta dagli Uffici e dalla documentazione in atti, le domande presentate da Prasel Rosa, Palaskov-Begov Igor e Vaglieri Daniele non sono ammissibili in quanto si tratta di imprese commerciali ubicate in centri abitati con popolazione superiore a 3000 abitanti e precisamente quello di Muggia per Prasel Rosa (ubicata in Via XXV Aprile 28) e per Palaskov-Begov Igor (impresa ubicata a Porto S. Rocco-Str. Per Lazzaretto 2), e Trieste per Vaglieri Daniele (impresa ubicata in V. Moreri 6 nel rione di Roiano);

Dato altresì atto che il centro abitato di Pesek di Grozzana è riclassificato in zona «B» di svantaggio socio-economico (v. articolo 1, comma 3., del Bando succitato);

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta dagli uffici e dalla relativa documentazione in atti, da cui consegue che i tre richiedenti aventi diritto alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2004 hanno conseguito il seguente punteggio:

- Anna Nella Simionato 32 punti;
- Legisa Luigia 32 punti;
- Anna Nella Simionato 15 punti;

Richiamata la deliberazione n. 4/C di data 18 febbraio 2005 avente per oggetto «Piano generale di sviluppo 2005-2007, Relazione previsionale programmatica 2005 -2007, Bilancio pluriennale 2005-2007, Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005. Approvazione.»;

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 113 di data 19 luglio 2005, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto «Piano esecutivo di gestione 2005 - Approvazione»;

Preso atto che per l'intervento di cui trattasi sono disponibili le risorse di cui al Capitolo 00111108 «Piano regionale per lo sviluppo montano - Contributi a privati» del bilancio provinciale, per un importo complessivo di euro 15.000,00;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di cui sopra, la Provincia effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni dei richiedenti alla presentazione delle domande;

Visto il decreto legislativo 267/2000, ed in particolare l'articolo 107 sulla dirigenza;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2004 allegata quale parte integrante al presente atto;

2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, assumendo il relativo impegno di spesa di euro 220,00 a carico del Capitolo 111045/S del Bilancio 2005.

Se ne dispone la pubblicazione all'Albo provinciale per giorni 15 (quindici).

Copia del presente atto viene trasmessa all'Area III e all'Ufficio Giunta e Consiglio.

IL DIRIGENTE
dott. arch. William Starc

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Trieste, 11 novembre 1005

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
GESTIONE CONTABILE ECONOMICA-FINANZE E BILANCIO:
dott. Fulvio Della Vedova

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 29/CM/05 di data 7 ottobre 2005: «Graduatoria delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2004».

Attuazione degli interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 33/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

GRADUATORIA

Nominativo	*Ubicazione dell'impresa commerciale*	*Punteggio*
Anna Nella Simionato	Pesek di Grozzana, 52	32
Legisa Luigia	Ceroglie, 6	32
Zorn Liviana	Prosecco, 5	15

Trieste, 7 ottobre 2005

IL DIRIGENTE:
dott. arch. William Starc

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI»

TRIESTE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina «Radiodiagnostica».

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/97, la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina «Radiodiagnostica», approvata con deliberazione n. 515 di data 26 agosto 2005:

N	NOMINATIVO	TITOLI	P. SCRITTA	P. PRATICA	P. ORALE	TOTALE
1	Dr. Cristiana GASPARINI	8,000	30	30	19	87,000
2	Dr. Loretta CALDERAN	8,00	28	30	20	86,000
3	Dr. Lorella BOTTARO	7,500	30	28	19	84,500
4	Dr. Renzo PENCO	4,250	21	26	20	71,250

Trieste, 10 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SEZIONI ASSUNZIONI E MOBILITÀ:
Gianfranco Foschi

Sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 3 posti di dirigente medico in disciplina «Anestesia e rianimazione».

In ottemperanza a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione quanto segue:

In data 5 dicembre 2005 alle ore 11.30, nella Sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria «OO.RR.» - Ufficio concorsi - stanza n. 526, sita al V piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami a:

- n. 3 posti di dirigente medico in disciplina «anestesia e rianimazione».

Trieste, 18 ottobre 2005

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SEZIONI ASSUNZIONI E MOBILITÀ:

Gianfranco Foschi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di pediatria.

In esecuzione di determinazione n. 873 di data 16 settembre 2005 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di pediatria.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

a) Laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 di data 10 dicembre 1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME
(articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

– idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. Èdispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;

– titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

– iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 di data 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

  - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

  - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

  - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio e professionali posseduti;

f) l'iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);

– il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);

– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (lire 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

– con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'Albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se

sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

7) Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i servizi sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i servizi sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i servizi sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i servizi sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» di Via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - telefono 0481/592521-592522

È possibile la consultazione su sito Internet http://www.aziendasanitaria.go.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

....

....

....

....

Allegati n. ....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE:
....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Vittorio Veneto, 174 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ....in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE:
....

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....
....
....
....
....
....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE:
....

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a. ....

a conoscenza delle norme penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....
....
....
....
....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE:
....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Vittorio Veneto, 174 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi .... in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE:

....

Al Direttore generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 174
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di ....

Dichiara sotto la propria responsabilità

– di essere nato/a a .... il ....
– di essere residente a .... c.a.p. ....
– Via/Piazza .... n. .... tel. ....
– di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (se cittadino italiano)*1
– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso*2
– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

....

....

....

....

– di essere iscritto all'Albo professionale (ove richiesto) ....
– di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

....

– di aver prestato i seguenti servizi: ....

(gli eventuali servizi presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

– di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

– di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega: ....

– di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della legge 675/1996;

– di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ....

Data ....

Firma

....

NOTE

*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O.
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

AVIANO

(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità operativa complessa di chirurgia generale (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 575/P del 21 ottobre 2005, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità operativa complessa di chirurgia generale (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato;

– ruolo sanitario;

– profilo professionale: medici;

– area funzionale: area di chirurgia e delle specialità chirurgiche;

– posizione funzionale: dirigente medico;

– disciplina: chirurgia generale.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico (ex primo livello).

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive

per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (articolo 7 del decreto legislativo 165/2001).

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Questa Amministrazione ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1º febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio Sanitario Nazionale diversi da quello di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:*
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabile; la prova potrà svolgersi su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini specificati al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7 febbraio 1994, n. 174);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione, vale la residenza di cui alla lettera a);

l) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decre-

to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del citato D.P.R. .

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 (pari a lire 7.500), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:

  versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal D.P.R. n. 484/1997 sull'accesso all'ex secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto D.P.R. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - Via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ai sensi del vigente Regolamento organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;

b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 24 punti per la prova scritta;

b) 24 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 2;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;

d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (per le specializzazioni conseguite prima del 1995 o negli anni immediatamente seguenti deve essere fatta espressa menzione), anche se fatta valere come requisito di ammissione, è riconosciuto uno specifico punteggio: nell'attestato deve essere indicata la durata legale del corso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 13 del vigente C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso

termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il C.R.O. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area della Dirigenza medica.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del Personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659648 - 659 350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami ed è disponibile integralmente sul sito dell'Istituto all'indirizzo www.cro.it.

per delega del Commissario Straordinario
IL RESPONSABILE S.O.C. «POLITICHE DEL PERSONALE»
dr. Filiberto Iezzi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale 12
33081 Aviano (Pordenone)

La/Il sottoscritt. . . . : . . . .
(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess. . . . . al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. . . . . . . post. . . . .
di . . . . di codesto Istituto con scadenza il giorno . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1) di essere nat. . . . a . . . . il . . . . ;

2) di essere residente a . . . . (prov. . . . . . .), via . . . . n. . . . . ;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . .) (a);

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . . (b);

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (c);

9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

10) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;

11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

12) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig. (Nome e Cognome) . . . .
    via/piazza . . . . n. . . . .
    telefono n. . . . . ; cellulare n. . . . .
    c.a.p. n. . . . . città . . . .
    e-mail . . . .

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 46, 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'articolo 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data . . . .

Firma . . . .

Allega fotocopia semplice di un documento di identità personale valido.

NOTE

(a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

COMUNE DI SACILE

Area finanziaria - Tributi - Personale

(Pordenone)

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di «farmacista» (Cat. D - posizione economica D4) a tempo pieno ed indeterminato presso la farmacia comunale.

Comune di Sacile - Farmacista - Categoria «D» posizione economica D4.

Scadenza presentazione domande: 14 novembre 2005.

Entro le ore: 13.

Pubblicazione: Albo pretorio in data 20 ottobre 2005.

Denominazione Ente: Comune di Sacile (Pordenone).

Provincia: Pordenone.

Tipo di concorso: bando.

Modalità concorso: per esami.

Numero di posti messi a concorso: 1.

Tipo di contratto: tempo indeterminato.

Qualifica professionale o categoria: farmacista categoria «D» presso farmacia comunale, 36 ore settimanali.

Livello di istruzione richiesto: laurea.

Titoli di studio richiesti: laurea (DL) in farmacia o in chimica e tecnologia/e farmaceutiche del vecchio ordinamento ovvero ai sensi decreto MIUR di data 5 maggio 2004, i corrispondenti titoli di studio di lauree specialistiche (LS): CLS n. 14/S «Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale».

Requisiti richiesti: abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale dei farmacisti con indicazione della posizione di iscrizione.

Data svolgimento prova a contenuto teorico pratico: 21 novembre 2005.

Ora svolgimento prova scritta: 13.00.

Luogo svolgimento prova scritta: aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile.

Data svolgimento seconda prova scritta: 25 novembre 2005.

Ora svolgimento seconda prova scritta: 13.00.

Luogo svolgimento seconda prova scritta: Aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile.

Data svolgimento prova orale: 30 novembre 2005.

Ora svolgimento prova orale: 9.30.

Luogo svolgimento prova orale: Sede municipale in Piazza del Popolo.

Modalità di presentazione domande: le domande indirizzate all'Ufficio personale e redatte secondo lo schema allegato al bando, vanno presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine. A tal fine fa fede il timbro postale. Alla domanda va allegata la copia di un documento di identità.

Note: Il bando può essere richiesto direttamente all'indirizzo di posta elettronica gestione@com-sacile.regione.fvg.it o ritirato presso l'Ufficio Personale negli orari di pubblico.

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 5,00 euro da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12592598, intestato a Comune di Sacile Servizio tesoreria, o presso la Banca Popolare Friuladria - Agenzia di Sacile - Servizio tesoreria - ABI 05336 - CAB 64990 - CIN V c/c 484299/60, indicandone la causale: tassa di partecipazione al concorso pubblico per esami a: n. 1 posto di «farmacista - Categoria D».

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio personale del Comune telefono 0434/787162.

Sacile, 20 ottobre 2005

IL COORDINATORE:
Ornella Zoccoletto

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Avviso di pubblico concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico manutentivo - Categoria C1.

È indetto un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico manutentivo - categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato.

Titolo di studio e requisiti richiesti: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) di geometra, perito edile, perito industriale.

Scadenza presentazione delle domande: 14 novembre 2005.

Data della prova scritta (o test preselettivo): 9 dicembre 2005.

Copia del bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tarcento.ud.it.

Informazioni presso l'Ufficio personale del Comune di Tarcento - telefono 0432/780641.

Tarcento, 13 ottobre 2005

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DI AREA:
dott.ssa Michela Osgnach

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI

Avviso pubblico relativo alle disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, S.S. n. 15 al B.U.R. n. 30 del 27 luglio 2005 in merito ai testi consentiti alle prove scritte.

Con riferimento ai concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 15 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 27 luglio 2005, si comunicano le disposizioni assunte dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi in parola in merito ai testi consentiti nelle prove scritte:

– Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 19 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente giuridiche:
  - per entrambe le prove scritte non è consentito alcun testo.

– Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 6 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente economiche:
  - per la prima prova scritta non è consentito alcun testo;
  - per la seconda prova scritta è consentito esclusivamente l'uso della calcolatrice.

– Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente urbanistiche:
  - per entrambe le prove scritte sono consentiti esclusivamente testi di legge e codici non commentati, nonché il vocabolario di lingua italiana.

– Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente agronomiche:
  - per entrambe le prove non è consentito alcun testo.

– Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posti di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di posizioni dirigenziali che presentano caratteristiche prevalentemente mediche:
  - per entrambe le prove non è consentito alcun testo.

Si raccomanda, pertanto, con le eccezioni sopra specificate, di non portare con sé dizionari, testi, codici, altre pubblicazioni, anche in formato elettronico o calcolatrici. È assolutamente vietata l'introduzione nei locali in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno. Non si provvederà alla custodia di alcun testo o altro oggetto.

Si informa, altresì, che i decreti relativi ai candidati esclusi ai sensi degli articoli 2 e 3, commi 10 e 11, dei rispettivi bandi, ovvero per mancanza dei requisiti di partecipazione, ed ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte dei concorsi pubblici di cui trattasi sono rinvenibili sulla Parte Prima del presente Bollettino Ufficiale della Regione.

Si rammenta, altresì, che le date, l'ora e la sede delle prove scritte per l'accesso alla categoria dirigenziale sono state già pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 28 settembre 2005.

Attenzione: la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle relative prove, i quali dovranno, pertanto, presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso. Per sostenere le prove scritte il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un documento d'identità valido.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE.
Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991 GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)